

Senato della Repubblica

Servizio per la qualità degli atti normativi

Segreteria del Comitato per la legislazione

Lavori del Comitato

gennaio-giugno 2023

XIX legislatura

settembre 2023

n. 1

Repertori del Comitato per la legislazione

INDICE

NOTA INTR	RODUTTIVA pag. 4	
1. ATTIVITÀ	À DEL COMITATO pag. 5	
1.1	Disegni di legge esaminati pag. 5	
1.2	Pareri espressi pag. 9	
2. PRINCIPI	I E METODI DELLA LEGISLAZIONE NEI PARERI DEL COMITATO pag. 1	3
2.1	Profili di valutazione d'impatto pag. 1	3
2.2	Profili di qualità della legislazione pag. 1	7
3. MODIFI	CHE NORMATIVE APPROVATE A SEGUITO DEI RILIEVI ESPRESSI D	Αl
СОМІТАТО) pag. 2	3
4. PARERI [DEL COMITATO NEL SEMESTRE GENNAIO-GIUGNO 2023 pag. 1	07

NOTA INTRODUTTIVA

Il dossier offre un quadro di sintesi dei lavori del Comitato per la legislazione del Senato nel periodo gennaio-giugno 2023. L'illustrazione delle attività del Comitato muove dall'analisi quantitativa degli atti esaminati, dei pareri espressi e dei rilievi formulati. Segue una sintesi dei principi e metodi della legislazione affermati dal Comitato in relazione ai due distinti profili della valutazione d'impatto, orientata alla disamina delle motivazioni e degli effetti dell'intervento regolatorio, e della qualità della legislazione, intesa sia come utilizzo appropriato degli strumenti normativi che come corretta redazione delle disposizioni. Le principali modifiche legislative approvate in accoglimento dei rilievi del Comitato, corredate da note esplicative desunte dai pareri, sono riepilogate nella forma di testo a fronte. Tutti i pareri approvati nel periodo di riferimento sono raccolti in ordine cronologico.

1. ATTIVITÀ DEL COMITATO


1.1 Disegni di legge esaminati

In base all'articolo 20-bis del Regolamento, il Comitato per la legislazione del Senato è chiamato a esprimere pareri sui disegni di legge discussi dall'Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante e sui disegni di legge di conversione dei decretilegge, con riguardo alla valutazione d'impatto e alla qualità dei testi normativi (art. 20-bis, commi 3 e 5). Il Comitato può, inoltre, essere chiamato a pronunciarsi, a richiesta delle Commissioni, sugli schemi di atti normativi del Governo e sui disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge (art. 20-bis, commi 5 e 7). Al Comitato sono, inoltre, assegnati i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, sui quali esprime il proprio parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla legislazione vigente (art. 20-bis, commi 5 e 8).

Nei primi sei mesi di attività, il Comitato ha esaminato 37 disegni di legge, 24 in prima lettura e 13 in seconda lettura.


	DECRETI-LEGGE	DISEGNI DI LEGGE ORDINARIA	TOT
1ª lettura	9	15	24
2ª lettura	10	3	13
TOTALE	19	18	37

Quanto alla tipologia degli atti oggetto di esame, 19 sono disegni di legge di conversione di decreti-legge – di cui 9 in prima lettura e 10 in seconda lettura – e 18 disegni di legge ordinaria – 15 dei quali in prima lettura e 3 in seconda lettura.



Il Comitato ha esaminato 19 disegni di legge di conversione di decreti-legge, con espressione del parere alle Commissioni competenti. Rispetto ai disegni di legge ordinaria, 16 sono stati esaminati in quanto discussi dall'Assemblea e 2 su deliberazione delle Commissioni di trasmissione al Comitato di disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa. La procedura di trasmissione al Comitato è stata attivata, in particolare, dalla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) per il disegno di legge recante delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (AS 571) e dalla 1ª Commissione permanente per il testo unico del disegno di legge recante disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane (AA.SS. 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490 e 556).


Base giuridica dei pareri espressi



Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi

Il parere del Comitato è stato reso alle Commissioni di merito per 21 disegni di legge e all'Assemblea per i restanti 16.

Disegni di legge esaminati: destinatari dei pareri




Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi

Circa un terzo dei pareri alle Commissioni di merito ha avuto ad oggetto disegni di legge all'esame della Commissione affari costituzionali.

Assemblea		Commissioni	
		1ª	6
		4 ª	1
		5 <u>a</u>	1
		6 <u>ª</u>	2
		8 <u>a</u>	4
		9 <u>a</u>	3
		10ª	1
		1ª e 5ª	1
		1ª e 10ª	1
		6ª e 10ª	1
Totale	16	Totale	21
Pareri espressi			37

Con riguardo al proponente, il Comitato ha esaminato 23 disegni di legge presentati dal Governo e 14 disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Rispetto ai provvedimenti di iniziativa governativa sottoposti al suo esame, il Comitato verifica sistematicamente, anche ai fini dell'esercizio delle competenze in materia di valutazione d'impatto, la presenza dell'analisi di impatto della regolazione e dell'analisi tecnico-normativa. A tal proposito, nel semestre di riferimento per 8 disegni di legge di iniziativa governativa l'AIR e l'ATN sono state trasmesse al momento della presentazione alle Camere; per 5 disegni di legge è stata trasmessa la dichiarazione di esclusione dall'AIR e in 1 caso la dichiarazione di esenzione dall'AIR. Per 7 disegni di legge di conversione dei decreti-legge sui 9 esaminati in prima lettura, il Comitato si è espresso senza disporre di AIR e ATN; in 6 di questi casi AIR e ATN sono state trasmesse dal Governo successivamente all'espressione del parere.



Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi

Il ritardo nella trasmissione alle Camere limita fortemente il concreto utilizzo dei contenuti delle relazioni AIR nel corso dell'istruttoria parlamentare, rendendo più difficoltosa la valutazione delle scelte regolatorie compiute dal Governo.


1.2 Pareri espressi

I pareri del Comitato sono l'esito di un esame approfondito, volto al miglioramento della qualità formale e sostanziale dei provvedimenti. Sin dai primi mesi di attività, il Comitato ha interpretato la sua funzione, oltre che come attività in sede consultiva volta alla verifica del rispetto delle tecniche legislative e dell'efficacia dell'intervento normativo anche come partecipazione attiva al procedimento legislativo, al fine di garantire chiarezza, precisione ed efficacia dei testi normativi e di contribuire alla costruzione di un «metodo della legislazione». Il Comitato ha, dunque, assunto, all'interno del procedimento legislativo, un ruolo di ausilio alle Commissioni parlamentari e all'Assemblea.

Nel corso dei primi sei mesi di attività, i pareri del Comitato si sono progressivamente strutturati secondo un'articolazione in due parti: la prima con una succinta descrizione dei contenuti e dei presupposti del provvedimento e la disamina delle eventuali criticità sotto i profili della valutazione d'impatto e della qualità della legislazione; la seconda con le modifiche e integrazioni utili a migliorare la qualità


formale e sostanziale del testo, e i richiami in forma di raccomandazione, ove necessario, dei principi e metodi per la redazione degli atti normativi.

Su 12 dei 37 disegni di legge esaminati, il Comitato non ha espresso rilievi, così confermando la validità delle misure previste, delle tecniche legislative adottate e delle formulazioni proposte.



Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi

I rilievi sono riconducibili essenzialmente a due categorie: le *osservazioni*, ovvero proposte puntuali di modifica del testo, e le *raccomandazioni*, ovvero richiami ai principi generali in materia di produzione normativa e tecnica legislativa. La frequenza dei rilievi è più alta nei pareri alle Commissioni, resi nella fase istruttoria dell'*iter* parlamentare, che nei pareri indirizzati all'Assemblea.




Presenza di rilievi in relazione al destinatario

Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi

I rilievi formulati dal Comitato hanno riguardato per 13 disegni di legge soltanto il profilo della valutazione d'impatto, per 6 soltanto il profilo della qualità della legislazione e per 6 entrambi gli aspetti. Nei pareri resi all'Assemblea, i rilievi sono stati espressi esclusivamente sotto il profilo della valutazione d'impatto. Al fine di trasformare i rilievi in un contributo concreto ai lavori parlamentari, a partire dal mese di marzo il Comitato ha avviato la prassi, soprattutto nell'ambito dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e di quelli recanti norme di delegazione legislativa, di trasfondere il dispositivo dei pareri in emendamenti e ordini del giorno, sottoscritti dal relatore al Comitato e dal Presidente e presentati alla Commissione di merito o in Assemblea entro l'ordinario termine di scadenza¹.

_

¹ AS 591. In precedenza, i rilievi del Comitato erano stati recepiti nella Commissione di merito tramite emendamento del relatore (AS 455) o tramite emendamento di coordinamento (AS 564).



Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi

2. PRINCIPI E METODI DELLA LEGISLAZIONE NEI PARERI DEL COMITATO

2.1 Profili di valutazione d'impatto

La competenza in materia di valutazione d'impatto è una specificità che caratterizza il Comitato per la legislazione del Senato rispetto all'omologo organo della Camera dei deputati. A norma dell'articolo 20-bis del Regolamento, il Comitato è chiamato ad esprimersi sulla valutazione d'impatto, e, dunque, a verificare la completezza e la congruità dell'analisi d'impatto a corredo dei disegni di legge di iniziativa governativa, inclusi quelli di conversione dei decreti-legge².

Le osservazioni del Comitato in materia di analisi e valutazione d'impatto intendono contribuire all'elaborazione di una regolamentazione che risponda alle esigenze della società e delle imprese e al miglioramento delle politiche pubbliche in termini di efficienza ed efficacia, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, utilizzando sia i supporti informativi in merito all'opportunità e ai contenuti dell'intervento normativo che gli strumenti per la verifica dell'attuazione dei provvedimenti e dei risultati conseguiti.

Per l'espressione dei pareri, il Comitato può attingere alle informazioni contenute nelle relazioni sull'analisi di impatto della regolamentazione prodotte dal Governo e nei dossier dei servizi di documentazione del Senato. Il quadro conoscitivo a disposizione del Comitato può essere ulteriormente arricchito dai documenti di analisi e di valutazione dell'Ufficio valutazione impatto del Senato, che pubblica studi e ricerche di analisi e valutazione delle politiche pubbliche basate sull'esame - anche sperimentale - dei rischi, dei costi, dei benefici e dell'efficacia delle stesse. Si tratta di approfondimenti che consentono di completare il patrimonio informativo utile per

_

² I parametri di riferimento sono l'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e i relativi provvedimenti attuativi, ovvero il Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, e la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018, recante approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, con i quali è stata adottata una disciplina specifica dei contenuti e delle modalità di svolgimento di AIR e VIR. Questi ultimi sono "strumenti che, tra loro integrati, concorrono alla qualità del processo normativo, dall'individuazione dei fabbisogni e delle priorità, all'ideazione degli interventi, alla loro attuazione, sino alla loro revisione, secondo un approccio circolare alla regolazione" (articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017), ai quali si aggiunge, ai fini del miglioramento della qualità della regolazione, l'analisi tecnico-normativa (ATN), disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2008.

l'esame parlamentare prendendo in considerazione anche la fase attuativa delle misure e politiche alle quali si riferisce il singolo disegno di legge.

Sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, nel corso del primo semestre di attività il Comitato ha evidenziato la frequente mancanza dell'ATN e/o dell'AIR³ o la necessità di integrare ATN e AIR con riferimento alle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento⁴. A conferma dell'importanza degli strumenti di analisi dell'impatto della regolamentazione, anche laddove il provvedimento sia stato presentato già corredato da AIR, il Comitato ha spesso evidenziato l'esigenza che la valutazione ex ante sia formulata in maniera più dettagliata⁵ o, ancora, che si prevedano valutazioni in itinere ed ex post.⁶ Il Comitato ha, inoltre, invitato il Governo a svolgere le procedure di consultazione connesse a iniziative normative secondo le disposizioni di cui al capo IV del D.P.C.M. n. 169 del 2017 e in applicazione delle tecniche indicate nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018⁷.

Rispetto ai disegni di legge recanti disposizioni di delega, il Comitato ha rilevato la necessità di integrare tra i principi e criteri direttivi lo svolgimento di

³ Cfr. pareri del Comitato sugli atti Senato 467, 462, 564, 591, 605, 660, 685 e 755.

⁴ Cfr. pareri del Comitato sugli atti Senato 473, 632.

⁵ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 571 ("nel merito dell'analisi effettuata, osserva che l'AIR riporta dati relativi a numerosi indicatori che illustrano il contesto e i problemi del quadro normativo. Circa la valutazione ex ante dei plausibili effetti dell'intervento normativo, l'AIR formula considerazioni generali di ordine qualitativo e fa riferimento a studi accademici e rapporti istituzionali, il cui esame meriterebbe ulteriori approfondimenti").

⁶ Cfr. pareri del Comitato sugli atti Senato 555 ("Con riferimento all'articolo 4, sarebbe opportuno prevedere il monitoraggio e la valutazione di efficacia addizionale della misura quale strumento incentivante all'uso dei mezzi di trasporto pubblico"), 571 ("l'articolo 2 del disegno di legge indica tra i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese: pluriennalità e certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione e loro adeguatezza rispetto agli obiettivi socio-economici, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni ex ante sulla base di analisi di contesto e indicatori di riferimento; misurabilità dell'impatto nell'ambito economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione in itinere ed ex post, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici raggiunti, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse. Al riguardo, evidenzia che il rafforzamento delle attività di valutazione può contribuire ad orientare meglio gli interventi di incentivazione; in tale ottica, ritiene che l'attività di valutazione ex ante e di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post del Legislatore delegato possa essere formulata in maniera più dettagliata") e 632 ("con l'obiettivo di valutare l'impatto dell'articolo 2-bis, è utile acquisire - anche attraverso la prescritta comunicazione da parte delle strutture sanitarie alle Regioni e alle Province autonome sul cui territorio avviene il reclutamento del personale in deroga, nonché ai relativi Ordini professionali, dei nominativi dei professionisti sanitari impiegati in base alla disposizione in esame - dati e informazioni su quanti si sono avvalsi di tali disposizioni, anche per valutare la loro distribuzione territoriale").

⁷ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 555 ("nella sezione "Consultazioni svolte nel corso dell'AIR", l'AIR trasmessa dal Governo dà conto dei lavori preparatori facendo presente che il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualità di amministrazione proponente, ha elaborato il disegno di legge dopo aver consultato le altre Amministrazioni centrali interessate nell'ambito di riunioni tecniche; ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma, sono previsti confronti più estesi con il coinvolgimento della Conferenza unificata, delle rappresentanze associative e dei portatori di interessi; al riguardo, sotto il profilo metodologico, nel ricordare che secondo l'articolo 16 del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, attraverso la procedura di consultazione l'Amministrazione competente all'iniziativa regolatoria si rivolge ai destinatari dell'intervento, richiama l'esigenza che le procedure di consultazione siano svolte secondo le disposizioni di cui al capo IV del predetto D.P.C.M. e in applicazione delle tecniche indicate nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018, recante approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169").

specifiche valutazioni di impatto a corredo degli schemi di decreto legislativo e la definizione di un sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure recate dai decreti attuativi previsti⁸ o la necessità che le disposizioni integrative e correttive previste siano predisposte sulla base di specifici elementi di analisi e valutazione d'impatto delle misure.⁹ Con particolare riguardo alle disposizioni in materia di termini legislativi, il Comitato ha sottolineato l'opportunità di acquisire maggiori elementi in relazione ai soggetti, alle procedure e agli ambiti interessati dalle proroghe, utili a valutare la necessità e gli effetti della proroga.¹⁰

L'esame del Comitato sottolinea anche gli aspetti virtuosi degli interventi normativi, ad esempio nel caso di previsioni che introducono meccanismi di monitoraggio e obblighi informativi o evidenziando le disposizioni che meglio soddisfano gli obiettivi enunciati nelle relazioni illustrative. ¹¹ In relazione ai disegni di legge di istituzione di Commissioni di inchiesta, è stato osservato in più occasioni come l'attribuzione di compiti di verifica della corretta attuazione della normativa vigente nella materia oggetto dell'inchiesta costituisca un presupposto necessario per disporre di dati e informazioni essenziali ai fini della valutazione della efficacia della normativa proposta. ¹²

Nell'ottica di acquisire dati e informazioni utili a monitorare l'attuazione delle disposizioni e a valutarne gli effetti, spesso il Comitato ha proposto una definizione dettagliata del contenuto di relazioni introdotte con nuove disposizioni normative¹³

⁸ Cfr. pareri del Comitato sugli atti Senato: AS 455, AS 564, AS 605, AS 705.

⁹Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 506-A ("ritiene opportuno prevedere tra i principi e criteri direttivi della delega lo svolgimento di specifiche valutazioni di impatto a corredo degli schemi di decreto legislativo e la definizione di un sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure recate dai decreti attuativi").

¹⁰ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 452.

¹¹ Cfr. pareri del Comitato sugli atti Senato 377-A ("il disegno di legge introduce, inoltre, un meccanismo di monitoraggio e obblighi informativi, stabilendo, all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 106 del 2006, che il procuratore generale presso la Corte di appello acquisisca trimestralmente dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine; questi dati dovranno poi essere inviati al Procuratore generale presso la Corte di cassazione con una relazione almeno semestrale"), 411-A ("l'analisi di impatto precisa, altresì, che l'attività di monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento della competitività del sistema Paese e protezione della proprietà industriale, nonché di semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure verrà condotta dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base degli indicatori individuati nella sezione 2") e 462 ("valuta positivamente l'obbligo di relazione del Commissario straordinario sullo stato di attuazione della ricostruzione, previsto dall'articolo 2, comma 2, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione. Tale adempimento costituisce un presupposto essenziale per disporre di dati e informazioni utili alla valutazione d'impatto della normativa speciale per gli interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi").

¹² Cfr. pareri del Comitato sugli atti Senato 93-338-353-B; 531, 80, 128, 235 e 384-A e 536, 366 e 375-A.

¹³ Cfr. pareri del Comitato sugli atti Senato 455 ("valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una clausola valutativa che individui in maniera puntuale il contenuto della relazione con la quale si riferisce sulla gestione commissariale"), 462 ("invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di articolare in modo più puntuale i dati e le informazioni sullo stato di attuazione della ricostruzione nei territori interessati da fornire nella relazione prevista dall'articolo 2, comma 2"), 495 e 182-A ("ritiene opportuno che l'Osservatorio, nel riferire annualmente alle Camere sulla propria attività di vigilanza, dia conto, attraverso specifiche rilevazioni, delle modalità applicative delle disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie, analizzando gli effetti dell'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina dell'equo compenso e distinguendo l'impatto delle misure tra professionisti iscritti a ordini o collegi e degli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi") e 555 ("nella

oppure l'integrazione delle relazioni già previste dalla legge con approfondimenti specifici¹⁴. In più occasioni il Comitato ha ribadito l'esigenza che le Camere siano informate circa gli esiti delle attività di monitoraggio e di valutazione svolte dal Governo¹⁵.

Il Comitato ha anche espresso indicazioni utili al rafforzamento dell'efficacia delle misure, ad esempio con prescrizioni riferite alla fase di adozione dei provvedimenti attuativi dei disegni di legge *in itinere*¹⁶ o con l'invito a definire meccanismi di raccordo tra la programmazione delle attività delle Commissioni d'inchiesta e la programmazione dei lavori parlamentari, affinché le relazioni tematiche possano fornire elementi utili alla predisposizione di atti legislativi o di indirizzo.¹⁷

relazione prevista dall'articolo 1, comma 7-bis, la presentazione dei dati sui prezzi dei carburanti dovrebbe essere articolata in modo da facilitare il riscontro della dinamica dei prezzi dei carburanti su base regionale, per tipologia di distributore e per operatore di mercato").

¹⁴ Cfr. pareri del Comitato sugli atti Senato 377-A ("invita il Governo a integrare la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia di cui all'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e il sistema di raccolta degli elementi statistici sulla violenza di genere previsto dalla legge n. 53 del 2022 con la rilevazione dei casi di esercizio del potere di avocazione previsto dalla disciplina in esame"), 506 ("invita a valutare l'opportunità di aggiornare i contenuti della Relazione sullo stato sanitario del Paese, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 833 del 1978, integrandola con elementi idonei a valutare l'efficacia delle politiche per gli anziani, anche sulla base della loro definizione nei decreti attuativi") e 660 ("invita, altresì, il Governo a valutare l'opportunità che la relazione sullo stato dell'ambiente sia integrata con la valutazione di impatto del piano di comunicazione relativo alla crisi idrica previsto dall'articolo 13, in termini di riduzione dei consumi idrici e, più in generale, di adozione di comportamenti più responsabili da parte di famiglie e imprese nella gestione delle risorse idriche, anche con riguardo all'impatto sui diversi ambiti territoriali").

¹⁵ Cfr. pareri del Comitato sugli AS 605 ("al fine di monitorare l'impatto delle disposizioni in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale, l'articolo 32, comma 2, prevede che la Consob e la Banca d'Italia trasmettano al Comitato Fintech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre anni dalla vigenza del decreto, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione delle nuove regole. In tale ambito, non è, tuttavia, previsto alcun adempimento informativo rivolto alle Camere") e 685 ("il decreto-legge prevede, all'articolo 11, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, responsabile del monitoraggio sull'attuazione e della valutazione dell'Assegno di inclusione, predisponga, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sull'attuazione dell'Assegno di inclusione, che comprenda indicatori di risultato del programma; è, inoltre, istituito, all'articolo 11, comma 5, un Osservatorio sulle povertà al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale; [...] nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione delle misure di cui al capo I, non è previsto alcun adempimento informativo rivolto alle Camere").

¹⁶ Cfr. pareri del Comitato sugli AS 591 ("invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nel decreto per la definizione dei flussi di ingresso di cui all'articolo 1, criteri che consentano di reperire il capitale umano con le conoscenze e le competenze professionali richieste dal mercato del lavoro, facilitando l'incontro tra domanda e offerta anche per i profili professionali più qualificati e di più difficile reperimento, anche sulla base delle indicazioni raccolte dal confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale".

¹⁷ Cfr. pareri del Comitato sugli atti Senato 531-A e 536, 366 e 375-A.

2.2 Profili di qualità della legislazione

Con riguardo all'aspetto della qualità dei testi, il Comitato esamina la formulazione tecnica dell'atto legislativo e l'omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, nonché l'efficacia dei testi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente (art. 20-bis, comma 5, del Regolamento)¹⁸. Rispetto ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, il Comitato può anche proporre la soppressione delle disposizioni che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge previste dalla legislazione vigente (art. 20-bis, comma 8, del Regolamento).

Nei pareri del Comitato, le circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione dei decreti-legge sono analizzate limitatamente al profilo della individuazione, evidenziandone l'assenza o l'opportunità che siano espressamente indicate con una specifica enunciazione, oltre che nella relazione illustrativa, anche nel preambolo del provvedimento, così come previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 400 del 1988.¹⁹ Il controllo in sede parlamentare sulla sussistenza dei requisiti per l'emanazione dei decreti-legge rimane, infatti, pur con il riordino delle Commissioni permanenti recato dalla recente riforma regolamentare, sempre di competenza della Commissione affari costituzionali.

Sotto il profilo della **formulazione tecnica dell'atto legislativo**, il Comitato, in diversi casi, si è soffermato sull'esigenza di una adeguata collocazione delle disposizioni, segnalando la necessità di rettificare i testi, in particolare dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, con riferimento alla denominazione e alla numerazione delle partizioni interne²⁰. Più precisamente, il Comitato ha

¹⁸ I parametri di riferimento per l'esame della qualità degli atti normativi sono le Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, di cui alla circolare del Presidente del Senato del 21 aprile 2001, insieme alle disposizioni di legge che dettano prescrizioni specifiche per il sistema delle fonti e per i diversi tipi di atti all'esame del Comitato (in particolare gli articoli 13-bis, 14, 15, 17 e 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400). Principi sulla produzione normativa, sul sistema delle fonti e sulla qualità della legislazione sono spesso desunti anche dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza n. 110 del 2023, nella quale la Corte costituzionale ha affermato l'esigenza di rispetto di standard minimi di intelligibilità del significato delle proposizioni normative, non solo nella materia penale, ma anche rispetto alle norme che regolano la generalità dei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini, ovvero i rapporti reciproci tra questi ultimi).

¹⁹ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 455: "Le ragioni di straordinaria necessità e urgenza sono ampiamente rappresentate nella relazione illustrativa. Sarebbe stato opportuno integrare questo quadro motivazionale nel preambolo del decreto-legge, che limita invece tali presupposti all'esigenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche gestionali dell'ex Ilva e di prevedere misure, anche di carattere processuale e procedimentale, volte ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale".

²⁰ Cfr. pareri sugli atti Senato 564 ("la partizione del decreto-legge avrebbe potuto essere più funzionalmente limitata a titoli, capi e sezioni, senza necessità di ricorrere alla partizione di terzo livello costituita dalla parte; nella parte I, il titolo I non è necessario, poiché la parte si compone di un titolo unico; il titolo II della parte II del decreto-legge è redatto con un'articolazione per capi in base al Ministro proponente le singole disposizioni. In questa articolazione, articoli diversi modificano la medesima disposizione e, talvolta, come nel caso dei commi 1, 2 e 5 dell'articolo 14 e dei commi 4 e 9

raccomandato l'utilizzo, per le partizioni che contraddistinguono gruppi di articoli all'interno di un atto legislativo, dei termini sezione, capo, titolo e parte in modo uniforme, anche in relazione al ricorso alle rubriche, e nella sequenza corretta²¹. Il Comitato ha, inoltre, evidenziato l'esigenza che i titoli dei disegni di legge ne rappresentino in maniera esaustiva i contenuti, soprattutto a seguito dell'approvazione di disposizioni aggiuntive in sede di conversione dei decreti-legge.²² Con particolare riferimento alle rubriche, il Comitato ha sia proposto modifiche puntuali²³, sia, in termini più generali, raccomandato il rispetto del criterio di uniformità nella loro redazione²⁴.

Sempre con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo, il Comitato ha ricordato in più occasioni l'esigenza che i riferimenti normativi esterni e interni siano citati in modo appropriato e uniforme. Spesso i riferimenti normativi esterni sono redatti in modo troppo succinto, omettendo, ad esempio, i riferimenti al numero e all'anno della legge di conversione dei decreti-legge e le indicazioni relative ai codici e ai testi unici, riportati in larga prevalenza con i soli estremi del provvedimento di approvazione²⁵. Maggior precisione è stata richiesta anche nell'utilizzo dei riferimenti normativi interni, così da evitare dubbi interpretativi²⁶. I

dell'articolo 18 che modificano tutti il decreto-legge n. 77 del 2021, le modifiche a disposizioni vigenti non sono redatte ordinatamente neanche all'interno dello stesso articolo; [...] gli articoli 56, 57 e 58 recano disposizioni relative all'intero decreto, che dovrebbero essere riunite sotto una partizione autonoma e diversa dal titolo III della parte III, che reca disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili la rubrica del titolo II della parte II reca un riferimento analitico alla riforma 1.9: riforma della pubblica amministrazione - milestone M1C1-60, mentre risulta omessa la rubrica del capo I del medesimo titolo;") e 605 ("la struttura del decreto-legge, con riferimento alla denominazione e numerazione delle sue partizioni interne, va rettificata in quanto non rispondente ai canoni fissati dalla Circolare sulle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 8). Il testo, infatti, consta di un unico capo I, suddiviso in sezioni da I a VIII, con l'ulteriore anomalia che gli articoli 1 e 2 non rientrano in alcuna suddivisione, posto che la partizione "sezione I" è collocata prima dell'articolo 3. Occorre dunque ripristinare una sequenza delle partizioni che preveda la suddivisione in capi, «come partizione di primo livello, recante uno o più articoli, eventualmente scomponibile in sezioni»).

²¹ Cfr. parere sull'atto Senato 564.

²² Cfr. parere sugli atti Senato 93-338-353-B ("la previsione dell'articolo 7, nel modificare l'articolo 1, terzo comma, della legge n. 103 del 1975 in materia di composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, inserisce una disposizione che, in assenza della conseguente modifica del titolo del disegno di legge, non risulterebbe omogenea rispetto al contenuto originario del disegno di legge istitutivo della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio"), 774 ("l'integrazione del titolo del capo III con il riferimento agli enti territoriali e all'attuazione del PNRR, a seguito dell'inserimento degli articoli 12-bis e 12-ter, richiederebbe analoga integrazione del titolo del decreto-legge") e 57, 203, 313, 367, 417, 443, 499, 490 e 556 ("il titolo del disegno di legge nel testo unificato fa riferimento a «altre disposizioni relative agli Enti Locali»; tuttavia tali disposizioni non si rinvengono all'interno del testo; inoltre, il titolo non reca alcun riferimento alle deleghe legislative contenute negli articoli 10 e 12, sebbene la prassi ne preveda l'indicazione anche quando le deleghe costituiscono una parte importante, ancorché non prevalente, del disegno di legge").

²³ Cfr. pareri del Comitato sugli atti Senato 564, 636, 685 e 755.

²⁴ Cfr. parere sull'atto Senato 755.

²⁵ Cfr. pareri sugli atti Senato 564 e 591.

²⁶ Cfr. parere sull'atto Senato 685 ("alcuni riferimenti normativi interni non sono sufficientemente precisi e potrebbero determinare dubbi interpretativi. In particolare, all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), quinto, sesto e settimo periodo, si fa riferimento al «reddito familiare di cui al presente articolo», mentre sembra più puntuale il richiamo al «presente numero», poiché è proprio il numero 2) a definire il reddito familiare ai fini del diritto all'Assegno di

riferimenti normativi dovrebbero sempre avere ad oggetto il testo novellato; infatti, come osservato dal Comitato, la reiterazione testuale nei decreti-legge, anche in conseguenza della proliferazione di questi ultimi, di disposizioni non correttamente formulate in origine e successivamente riproposte in maniera pedissequa produce l'effetto di ribadire le inesattezze originarie.²⁷

In relazione alla modifica di atti legislativi in vigore, in più occasioni il Comitato ha richiamato l'esigenza di privilegiare la tecnica della modifica testuale (cd. "novella"), evitando modifiche implicite o indirette e rispettando i canoni dell'individuazione precisa degli inserimenti e dell'indicazione puntuale delle parti di testo da sostituire²⁸. Le disposizioni abrogate devono essere indicate espressamente²⁹, in quanto l'abrogazione implicita delle norme incompatibili non esclude dubbi in sede interpretativa. È stata, altresì, oggetto di censura la modifica di atti di rango secondario mediante disposizione legislativa, sottolineando come in questi casi i contenuti normativi dovrebbero essere espressi in forma dispositiva, con la previsione delle eventuali disposizioni regolamentari conseguenti³⁰.

Particolare attenzione è stata dedicata alle modalità di redazione delle disposizioni di proroga. Il Comitato ha ribadito che i termini vanno prorogati con novella legislativa e non con modifica indiretta, in quanto il ricorso a formulazioni implicite o indirette non consente di intervenire sulla disposizione originaria³¹. In secondo luogo, spesso le disposizioni di proroga si limitano ad indicare l'atto legislativo modificato, senza esplicitare l'ambito di intervento, rendendo difficoltosa la comprensione dell'oggetto dell'intervento normativo; le singole disposizioni di proroga dovrebbero, pertanto, essere corredate con la sommaria esplicitazione del loro contenuto³². Con riferimento alle proroghe, inoltre, il Comitato ha richiamato all'utilizzo dell'espressione "proroga" quando il termine non è ancora scaduto e all'espressione "differimento" quando il termine è già scaduto.³³

Il Comitato ha anche affermato alcuni principi per la formulazione tecnica delle disposizioni di delega, invitando a una maggiore aderenza alle espressioni

inclusione; analogamente, all'articolo 3, comma 1, il riferimento al «reddito familiare, come definito nel presente decreto» potrebbe risultare più preciso rinviando al suddetto numero 2). Nella stessa ottica, all'articolo 2, comma 10, sembra opportuno riferire l'interruzione della continuità della residenza non «ai soli fini del presente decreto», bensì a quelli del «presente articolo», che stabilisce, al comma 2, lettera a), i requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno per la fruizione dell'Assegno di inclusione").

²⁷ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 660.

²⁸ Cfr. parere del Comitato sugli atti Senato 452 e 755.

²⁹ Cfr. pareri del Comitato sugli atti Senato 564 e 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490 e 556.

³⁰ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 660.

³¹ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 452.

³² Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 452.

³³ Cfr. pareri del Comitato sugli atti Senato 455 e 462.

consolidate, in particolare in relazione alle disposizioni recanti i principi e criteri direttivi della delega e le procedure per la relativa attuazione³⁴.

Sotto il profilo della **semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione**, il Comitato si è spesso soffermato sulla necessità di coerenza, uniformità e correttezza delle denominazioni di soggetti, enti o istituti, anche perché i difetti di formulazione rischiano di essere reiterati in virtù dell'abitudine a considerare i testi in vigore come modelli da adottare³⁵, e sulla coerenza lessicale, con il richiamo a limitare l'uso di espressioni colloquiali e all'utilizzo della punteggiatura.³⁶ Il canone di uniformità è stato richiamato anche rispetto all'utilizzo delle sigle: ove si introduca una sigla, è opportuno impiegarla in modo univoco per l'identificazione dell'ente o istituto relativo e l'utilizzo contestuale della sigla e dell'indicazione breve è inappropriato.³⁷

Il Comitato ha ricordato che è preferibile evitare, o quantomeno limitare ai casi in cui sia strettamente necessario, l'utilizzo di termini in lingua straniera³⁸, privilegiando definizioni e termini italiani ove disponibili. Per migliorare la chiarezza e

³⁴ Cfr. pareri del Comitato sugli atti Senato 571 ("con riferimento agli standard redazionali delle deleghe legislative, come consolidati nella prassi, osserva che le disposizioni di delega sono contenute all'articolo 3, ove se ne indicano l'oggetto (comma 1), che è delineato in due distinte direttrici, l'una per la razionalizzazione e il riordino degli incentivi (comma 2, lettera a)) e l'altra per la sistematizzazione in un apposito codice (comma 2, lettera b)); sono, poi, definite le procedure di adozione e approvazione dei decreti legislativi (comma 3), con la previsione di eventuali decreti integrativi e correttivi (comma 4). La struttura e i contenuti dell'articolo risultano conformi alla prassi consolidata, pur riscontrandosi una pluralità di disposizioni concernenti la delega legislativa, dal momento che previsioni che anticipano la delega prevista all'articolo 3 sono contenute già negli articoli 1 e 2; in particolare, il comma 2 dell'articolo 1 presenta un contenuto non essenziale, laddove richiama la delega legislativa come oggetto del disegno di legge. All'articolo 2 sono poi enucleati quelli che, «ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, costituiscono principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione» (comma 1, lettere da a) a e)); tale espressione risulta non del tutto efficace, sia per la duplice finalità che formalmente vi è sottesa, anche in questo caso per effetto della ripetizione delle finalità già enunciate all'articolo 1, sia per l'utilizzo dell'espressione «principi generali», che nel contesto di una disposizione di delega più correttamente dovrebbe essere «principi e criteri direttivi generali»; parimenti non essenziali risultano altresì le parole «e per la loro concreta attuazione»; inoltre, i principi e criteri direttivi di delega figurano agli articoli 4 e 6 (rispettivamente per le due distinte direttrici indicate all'articolo 3, comma 2) e sono accompagnati, all'articolo 5, da una disposizione sul coordinamento con gli incentivi regionali che, espressamente riferita al principio di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), avrebbe potuto essere collocata più funzionalmente nell'ambito di quest'ultimo articolo; su questo aspetto, in fine, diversamente dalle formulazioni consolidate per le fattispecie di delega "plurima", nelle quali si indicano principi e criteri direttivi "generali", validi per tutti gli ambiti delegati, insieme a quelli "specifici", validi per i particolari ambiti della delega, negli articoli 4 e 6 non sono richiamati i "princìpi generali" definiti all'articolo 2") e 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490 e 556 ("l'articolo 12, comma 4, secondo periodo, dispone che: «Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi». Tale previsione non ricorre mai nell'ordinamento vigente, mentre è comune nelle disposizioni di delegazione legislativa la previsione di segno contrario, secondo cui «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera»"). 35 Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 685: "Nell'articolato non risulta sempre rispettato il canone di uniformità nella denominazione degli istituti giuridici e nell'utilizzo delle sigle".

³⁶ Cfr. pareri del Comitato sugli atti Senato 660, 685 e 755.

³⁷ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 685.

³⁸ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 755: «All'articolo 8, comma 1, ricorre l'espressione «concentrazione del [di] radon *indoor*» e in rubrica «riduzione del radon *indoor*», utilizzando una parola inglese che può essere agevolmente sostituita riprendendo la terminologia utilizzata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, cui si riferisce la procedura di infrazione, che parla sempre di «radon in ambienti chiusi».

l'applicabilità delle norme è importante utilizzare formulazioni il più possibile precise e circostanziate, evitando espressioni generiche³⁹, e una terminologia appropriata, comprensibile, corretta e coerente⁴⁰. È, altresì, necessario che i riferimenti interni al testo siano chiaramente individuati⁴¹, ad esempio nel caso delle decorrenze di termini fissate dalle novelle legislative, talvolta non indicate correttamente⁴², e che gli ambiti di applicazione delle disposizioni siano definiti in modo chiaro e uniforme⁴³.

Sotto il profilo dell'efficacia dei testi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, il Comitato ha sottolineato l'importanza delle disposizioni che prevedono la codificazione della disciplina di settore ai fini del miglioramento della qualità della legislazione in termini di chiarezza e conoscibilità delle norme, evidenziando l'esigenza di coordinamento rispetto ai contenuti di altri disegni di legge.44 Sul piano del sistema delle fonti, il Comitato ha, infine, raccomandato il rafforzamento della programmazione legislativa rispetto all'esigenza di conformare

³⁹ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 553 ("l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera b), prevede che il personale delle navi impegnate in attività di soccorso marittimo avvii tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i « dati rilevanti » da mettere a disposizione della autorità, senza specificare la tipologia dei dati in parola, né gli elementi che caratterizzano la loro rilevanza").

⁴⁰ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 660 ("all'articolo 1, comma 7, l'espressione finale risulta imprecisa, specie per il riferimento «alla spesa» che appare generico; [...] l'articolo 10, comma 1, lettera d), introduce nella procedura di adozione del decreto di cui all'articolo 12, comma 4, della legge n. 60 del 2022 la previsione dell'intesa «con» la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Più correttamente, dovrebbe prevedersi che l'intesa sia acquisita "in sede di" Conferenza unificata").

⁴¹ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 462 ("La proroga dell'articolo 3, comma 2, disposta con novella, interviene su una proroga già disposta con la tecnica del riferimento indiretto, determinando un'incertezza lessicale con riferimento alle parole "limitatamente alla predetta annualità"").

⁴² Cfr. pareri del Comitato sugli atti Senato 564 ("In particolare, la decorrenza della disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, deve riferirsi alla legge di conversione del decreto-legge n. 13 del 2023 e la decorrenza della disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, dovrebbe essere riferita alla data di entrata in vigore dello stesso decreto") e 462 ("La proroga dell'articolo 3, comma 2, disposta con novella, interviene su una proroga già disposta con la tecnica del riferimento indiretto, determinando un'incertezza lessicale con riferimento alle parole "limitatamente alla predetta annualità"").

⁴³ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490 e 556 ("l'articolo 2, comma 2, nono periodo, riproduce la formulazione dell'articolo 45, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), che disciplina il caso di sospensione a seguito di condanne non definitive o di applicazione non definitiva di misure di prevenzione, cui può seguire la decadenza nel caso in cui queste diventino definitive. Nella formulazione del testo unificato, la sospensione per nomina ad assessore non comporta una successiva decadenza, per cui sarebbe opportuno esplicitare le cause di decadenza e la procedura per la surrogazione; l'articolo 2, comma 6, secondo periodo, fa riferimento esplicito alla decadenza del presidente della provincia, nel cui caso si prevede l'applicazione delle disposizioni del TUEL, mentre il primo periodo, più genericamente fa salve «le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione vigente». Laddove la disposizione intenda disciplinare la decadenza dei consiglieri provinciali, appare necessario un coordinamento con l'ultimo periodo del comma 2; inoltre, la disposizione risulta in contrasto con l'articolo 3, comma 9, relativo alla città metropolitana, che invece fa esplicitamente riferimento, in entrambi i periodi, al solo sindaco metropolitano e non ai consiglieri. Poiché le due disposizioni sono chiaramente correlate, andrebbero rese più omogenee, applicandole entrambe ai soli presidenti di provincia e sindaci metropolitani oppure estendendole entrambe, esplicitamente, anche ai relativi consiglieri").

⁴⁴ Cfr. parere del Comitato su AS 571.

l'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione europea, così da limitare il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza⁴⁵.

⁻

⁴⁵ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 755 ("il preambolo del decreto-legge richiama l'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che prevede l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data presunta di entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento. Al riguardo, in base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012 gli strumenti per l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione sono, di norma, la legge europea e la legge di delegazione europea; in caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, il Governo può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea").

Repertori del Comitato pe	er la i	leaislazione i	n. 1
---------------------------	---------	----------------	------

3. MODIFICHE NORMATIVE APPROVATE A SEGUITO DEI RILIEVI ESPRESSI DAL COMITATO



XIX LEGISLATURA

Nn. 108 e 376-A

Relazione orale Relatori Borghesi e Spagnolli

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

 Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 7, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, 21,04 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e agli oneri derivanti dagli articoli 9, comma 3, e 10, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2025, 110,16 milioni di euro per l'anno 2026, 121,86 milioni di euro per l'anno 2027, 133,76 milioni di euro per l'anno 2028, 145,46 milioni di euro per l'anno 2029, 157,06 milioni di euro per l'anno 2030, 168,76 milioni di euro per l'anno 2031, 180,66 milioni di euro per l'anno 2032, 192,26 milioni di euro per l'anno 2033, 204,06 milioni di euro per l'anno 2034, 215,86 milioni di euro per l'anno 2035, 191,96 milioni di euro per l'anno 2036, 208,06 milioni di euro per l'anno 2037, 224,36 milioni di euro per l'anno 2038, 240,56 milioni di euro per l'anno 2039, 256,66 milioni di euro per l'anno 2040, 272,96 milioni di euro per l'anno 2041, 289,06 milioni di euro per l'anno 2042, 305,26 milioni di euro per l'anno 2043, 321,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, si provvede:

a) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero:

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e
 valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno

e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, e agli oneri derivanti dagli articoli 10, comma 3, e 11, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2025, 110,16 milioni di euro per l'anno 2026, 121,86 milioni di euro per l'anno 2027, 133,76 milioni di euro per l'anno 2028, 145,46 milioni di euro per l'anno 2029, 157,06 milioni di euro per l'anno 2030, 168,76 milioni di euro per l'anno 2031, 180,66 milioni di euro per l'anno 2032, 192,26 milioni di euro per l'anno 2033, 204,06 milioni di euro per l'anno 2034, 215,86 milioni di euro per l'anno 2035, 191,96 milioni di euro per l'anno 2036, 208,06 milioni di euro per l'anno 2037, 224,36 milioni di euro per l'anno 2038, 240,56 milioni di euro per l'anno 2039, 256,66 milioni di euro per l'anno 2040, 272,96 milioni di euro per l'anno 2041, 289,06 milioni di euro per l'anno 2042, 305,26 milioni di euro per l'anno 2043, 321,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, si provvede:

a) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023–2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 12, relativo alla copertura finanziaria, la lettera a) del comma 1 fa riferimento al bilancio triennale 2022-2024, anziché a quello 2023-2025;

Invita a riformulare l'articolo 12, comma 1, lettera a), al fine di riferire la copertura finanziaria al bilancio triennale "2023-2025", anziché a quello relativo al triennio "2022-2024".



XIX LEGISLATURA

N. 455-A

Relazione orale Relatore Pogliese

Articolo 3.

(Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi)

- All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera b), dopo le parole: « parametrato al fatturato dell'impresa » sono inserite le seguenti: « solo ove non siano prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza »;

Articolo 3.

Art. 3.

(Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi)

1. Identico:

a) alla lettera b), dopo le parole: « parametrato al fatturato dell'impresa » sono inserite le seguenti: «, solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal presente decreto »;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

con l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), sono stati modificati i criteri per la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza. Il testo risultante dalla modifica prevede la corresponsione di «un compenso remunerativo dell'attività gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa solo ove non siano prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza». Non essendo stata anteposta la virgola prima della locuzione introdotta dal decreto-legge, il testo si presta ad essere interpretato in modo da prevedere comunque la corresponsione del compenso per l'attività gestionale, salvo subordinare alla mancata realizzazione di nuove perdite la sua determinazione sulla base del fatturato. Appare dunque opportuno riformulare la disposizione.

Valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il contenuto dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), inserendo il segno di interpunzione «,» prima delle parole «solo ove non siano prodotte ulteriori perdite».

Articolo 4.

(Compensi degli amministratori giudiziari)

- All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
- « 2-bis. In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere il limite massimo complessivo di euro 500,000 anche in caso di incarico collegiale. ».

Articolo 4.

Art. 4.

(Compensi degli amministratori giudiziari)

- 1. Identico:
- « 2-bis. Nei casi riguardanti le grandi imprese per le quali trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, all'esito delle liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, i compensi degli amministratori giudiziari non possono comunque eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale ».

1-bis. Le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riquardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

con riferimento all'articolo 4 che novella l'articolo 8 del decreto legislativo n. 14 del 2010, la formulazione «In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere» non delinea con sufficiente chiarezza la finalità della disposizione, che è quella di dettare un limite massimo ai compensi degli amministratori giudiziari, né contiene il riferimento all'adozione del regolamento con il quale sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo. Appare dunque opportuno riformulare la disposizione.

Valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 4, sostituendo le parole: «In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere» con le seguenti: «In ogni caso, all'esito delle liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, i compensi degli amministratori giudiziari non possono eccedere».



XIX LEGISLATURA

N. 564-A

Relazione orale Relatori Testor e Gelmetti

PARTE I

GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC

PARTE I

GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC

TITOLO I

SISTEMA DI COORDINAMENTO, GE-STIONE, ATTUAZIONE, MONITORAG-GIO E CONTROLLO DEL PNRR E DEL PNC

RILIEVI DEL COMITATO

Espressi tramite emendamento Coord:

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

nella parte I, il titolo I non è necessario, poiché la parte si compone di un titolo unico.

Nella parte I, sopprimere la partizione "Titolo I" e la relativa rubrica.

Art. 1.

« 3-bis. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonché rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile, nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive

e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. »:

« 3-bis. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonché rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati, sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile, nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. »;

RILIEVI DEL COMITATO

Espressi tramite emendamento Coord:

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

le decorrenze di termini fissate all'interno di alcune novelle legislative non sono indicate in modo corretto. In particolare, la decorrenza della disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), capoverso 3-*bis*, primo periodo, deve riferirsi alla legge di conversione del decreto-legge n. 13 del 2023.

All'articolo 1, comma 4, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: "del presente decreto" con le sequenti: "del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13".

Art. 1.

Art. 3.

- a) all'articolo 12:
- il comma 1 è sostituito dal seguente:
- « 1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore,

il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. »; a) identico:

1) identico:

« 1. Nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, nell'inerzia o nella difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta

del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. »;

RILIEVI DEL COMITATO

Espressi tramite emendamento Coord:

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

gli "ambiti territoriali sociali", a cui fa riferimento l'articolo 3, comma 1, lettera a), sono soggetti di non immediata individuazione, da specificare con il relativo riferimento normativo.

• ***

All'articolo 3, comma 1, lettera a):

al numero 1), capoverso 1, dopo le parole: «degli ambiti territoriali sociali» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328,».

Art. 3.

Art. 3.

3) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: « previa autorizzazione della Cabina di regia » sono inserite le seguenti: « , qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. »;

3) al comma 5, al terzo periodo, dopo le parole: « previa autorizzazione della Cabina di regia » sono inserite le seguenti: «, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. »;

RILIEVI DEL COMITATO

Espressi tramite emendamento Coord:

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riquardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1), non prevede la delibera a cui fa riferimento il numero 3).

Al numero 3), dopo le parole: «delibera adottata ai sensi del comma 1» inserire le seguenti: «, ultimo periodo,».

Art. 5.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua le attività di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonché del PNC e delle politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni, Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende accessibili i dati di cui al primo periodo alle Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonché agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze e salvi i limiti legislativi previsti a tutela dei dati per-

2. In relazione ai dati di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua le attività di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonché del PNC e delle politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo, ispezione, valutazione e monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende accessibili i dati di cui al primo periodo alle Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonché agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati perso-

Art. 5.

RILIEVI DEL COMITATO

nali.

Espressi tramite emendamento Coord:

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riquardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, è riportata l'espressione, ricorrente più volte nel decreto-legge, «e salvi i limiti legislativi previsti a tutela dei dati personali», che appare imprecisa;

All'articolo 5:

al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «e salvi i limiti legislativi previsti a tutela dei dati personali» con le seguenti: «e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali».

Art. 5.

7. In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

7. In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui al comma 6 anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

RILIEVI DEL COMITATO

Espressi tramite emendamento Coord:

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, all'articolo 5, comma 7, l'espressione «il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo» è di difficile interpretazione, poiché lo stesso comma non reca riferimenti a "spese".

All'articolo 5:

al comma 7 sostituire le parole: «il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo» con le seguenti: «il sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui al comma 6 anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo».

Art. 6.

- 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR sono disposte con le modalità di cui all'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. ».
- 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR sono disposte con le modalità di cui all'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. ».

RILIEVI DEL COMITATO

Espressi tramite emendamento Coord:

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

la decorrenza della disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, dovrebbe essere riferita alla data di entrata in vigore dello stesso decreto

All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: "della presente disposizione" con le parole "del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13".

Art. 12.

Articolo 12.

(Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA)

 All'articolo 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi comprese le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrità e riservatezza dei dati personali, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. »;

Articolo 12.

(Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA)

 All'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. »;

RILIEVI DEL COMITATO

Emendamenti la cui esatta formulazione è rimessa all'interlocuzione con il Governo:

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 12 demanda a un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione l'individuazione delle modalità di funzionamento e di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte di tutte le amministrazioni, centrali e locali, e delle autorità amministrative indipendenti, nonché la definizione delle misure volte ad assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali, senza prevedere il relativo termine di emanazione;

All'articolo 12, prevedere un termine per l'adozione del decreto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E MISURE ABILITANTI PER LA RI-FORMA 1.9: RIFORMA DELLA PUB-BLICA AMMINISTRAZIONE – MILE-STONE M1C1-60

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

CAPO I

CAPO I

MISURE ABILITANTI PER LA RI-FORMA DELLA PUBBLICA AMMINI-STRAZIONE

RILIEVI DEL COMITATO

Espressi tramite emendamento Coord:

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

la rubrica del titolo II della parte II reca un riferimento analitico alla riforma 1.9: riforma della pubblica amministrazione - *milestone* M1C1-60, mentre risulta omessa la rubrica del capo I del medesimo titolo.

Sostituire, nella parte II, la rubrica del Titolo II con la seguente: "DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE".

Inserire nella parte II, al capo I del titolo II la seguente rubrica: "Misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione".

- 4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.
- 4. Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.

RILIEVI DEL COMITATO

Espressi tramite emendamento Coord:

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 14 reca, al comma 1, una serie di novelle al decreto-legge n. 77 del 2021. Nei commi successivi, tale normativa è richiamata in riferimento al comma 1, ma dovrebbe farsi più opportunamente riferimento al citato decreto-legge, come modificato dal comma 1. L'inesattezza attiene al solo profilo formale per i commi 3 e 7 («interventi di cui al comma 1»), mentre al comma 4 («Per le medesime finalità di cui al comma 1») tale richiamo risulta privo di contenuti effettivi, in mancanza, nello stesso comma 1, della indicazione di tali finalità.

All'articolo 14, comma 4, sopprimere le parole: «Per le medesime finalità di cui al comma 1».

Art. 26.

8. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le università statali, possono destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente e della ricerca nel limite di un importo non superiore all'un per cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale e nel limite massimo delle risorse rimborsate, sulla base delle indicazioni stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

8. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le università statali possono destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente e della ricerca nel limite di un importo non superiore al 2 per cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale, sulla base delle indicazioni stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

RILIEVI DEL COMITATO

Espressi tramite emendamento Coord:

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 26, comma 8, in tema di polizze sanitarie integrative per i docenti universitari, la previsione secondo cui la relativa spesa complessiva non debba eccedere il «limite massimo delle risorse rimborsate» risulta di incerto riferimento.

All'articolo 26, comma 8, sopprimere le parole: «limite massimo delle risorse rimborsate».

Art. 50.

3. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura, all'individuazione delle unità di personale di livello non dirigenziale, trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2 da assegnare temporaneamente, nel numero massimo complessivo di trenta unità, presso le Amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del PSC. Il trattamento economico del predetto personale resta a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura, all'individuazione delle unità di personale di livello non dirigenziale, trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2 da assegnare temporaneamente, nel numero massimo complessivo di trenta unità, presso le Amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del Piano sviluppo e coesione. Il trattamento economico del predetto personale resta a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

RILIEVI DEL COMITATO

Espressi tramite emendamento Coord:

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riquardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 50, commi 3 e 5, i termini per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ivi previsti sono fissati in sessanta giorni dalla data di adozione o dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Tale espressione è da evitare, poiché ancora il termine alla data di adozione, che è di difficile conoscibilità, anziché alla data di entrata in vigore del decreto.

All'articolo 50:

al comma 5, sostituire le parole: «dall'adozione» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore».

Art. 50.

- 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto adottato entro sessanta giorni dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.
- 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.

RILIEVI DEL COMITATO

Espressi tramite emendamento Coord:

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 50, commi 3 e 5, i termini per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ivi previsti sono fissati in sessanta giorni dalla data di adozione o dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Tale espressione è da evitare, poiché ancora il termine alla data di adozione, che è di difficile conoscibilità, anziché alla data di entrata in vigore del decreto.

All'articolo 50:

al comma 3, sostituire le parole: «dalla data di adozione» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore».

Art. 54.

4. Per il funzionamento dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e il potenziamento delle direzioni generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - sezione A Agricoltura - è rideterminata in 10 posizioni dirigenziali di livello generale, 41 posizioni dirigenziali di livello non generale, 461 unità nell'area dei funzionari, 365 unità nell'area degli assistenti e 8 unità nell'area degli operatori. In relazione alla nuova dotazione organica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024 è autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica, come rideterminata ai sensi

del presente comma, un contingente di 50 unità di personale, di cui 40 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021-Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione RIPAM di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma e del comma 2 è autorizzata la spesa di 2.062.000 euro per l'anno 2023 e di 2,475,000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Per il funzionamento dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e il potenziamento delle direzioni generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la dotazione organica del personale della sezione Agricoltura del medesimo Ministero è rideterminata in 10 posizioni dirigenziali di livello generale, 41 posizioni dirigenziali di livello non generale, 461 unità nell'area dei funzionari, 365 unità nell'area degli assistenti e 8 unità nell'area degli operatori. In relazione alla nuova dotazione organica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024 è autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo in-

determinato, nei limiti della dotazione organica, come rideterminata ai sensi del presente comma, un contingente di 50 unità di personale, di cui 40 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021-Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione RIPAM di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma e del comma 2 è autorizzata la spesa di 2.062.000 euro per l'anno 2023 e di 2.475.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

RILIEVI DEL COMITATO

Espressi tramite emendamento Coord:

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 54, comma 4, il primo periodo è privo del soggetto, che può con certezza individuarsi nella "dotazione organica della sezione Agricoltura" del medesimo Ministero. Il relativo ruolo organico, infatti, è espressamente distinto nelle due diverse dotazioni della "sezione Agricoltura" e della "sezione Ispettorato".

All'articolo 54, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «- sezione A Agricoltura - è rideterminata» con le seguenti: «, la dotazione organica del personale della sezione Agricoltura del medesimo Ministero è rideterminata».

(Segue: Testo del decreto-legge)

nazione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù.

- L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
- Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 56.

(Disposizione finanziaria)

 Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Art. 55.

mane in carica sino all'emanazione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù.

- 6. Identico.
- 7. Identico.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56.

Art. 56.

(Disposizione finanziaria)

Identico.

RILIEVI DEL COMITATO

Espressi tramite emendamento Coord:

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

gli articoli 56, 57 e 58 recano disposizioni relative all'intero decreto, che dovrebbero essere riunite sotto una partizione autonoma e diversa dal titolo III della parte III, che reca disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili.

Dopo l'articolo 55, inserire la partizione: «Parte IV - Disposizioni finali».



XIX LEGISLATURA

N. 591

Art. 1.

2. Il decreto di cui al comma 1 viene approvato, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, previa delibera del Consiglio dei ministri e successivamente trasmesso al Parlamento. I pareri delle competenti Commissioni parlamentari sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale il decreto è comunque adottato.

2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 1:

il secondo periodo del comma 2 stabilisce che il decreto ivi previsto sia adottato dopo l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari o l'eventuale scadenza del relativo termine; la procedura descritta al primo periodo dovrebbe, dunque, essere più correttamente riferita all'approvazione del relativo schema di decreto.

Al comma 2, sostituire le parole: «Il decreto di cui al comma 1 viene approvato» con le seguenti: «Lo schema di decreto di cui al comma 1 è approvato».

- 4. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le istanze eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.
- 4. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio 2023-2025, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le istanze di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 1:

al comma 4, occorre specificare il riferimento alle «istanze eccedenti i limiti del decreto», poiché in nessun altro punto dell'articolo si fa riferimento a tali istanze. Ove il riferimento fosse alle istanze dei datori di lavoro per il rilascio del nulla osta al lavoro, sarebbe opportuno integrare conseguentemente il testo.

Al comma 4, dopo le parole: «Le istanze» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

Art. 2.

- dopo il comma 5 è inserito il seguente:
- « 5.0.1. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui alla presente disposizione. ».
- 3) identico:
- « 5.01 Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo »;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 2:

al comma 1, lettera *a*), numero 3), capoverso 5.0.1, l'espressione: «elementi ostativi di cui alla presente disposizione» non permette l'identificazione degli elementi in questione e andrebbe precisata, anche sulla base delle formulazioni del quarto e dell'ultimo periodo del capoverso 2-*bis* dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*), che fanno riferimento agli "elementi ostativi di cui all'articolo 22".

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 5.0.1, sostituire le parole: «elementi ostativi di cui alla presente disposizione» con le seguenti: «elementi ostativi di cui al presente articolo».

Art. 2.

4) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

« 5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. ».

«2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comu-

nica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22. »; 4) identico:

« 5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno »;

« 2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate

le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civicolinguistica e individuati i criteri per la loro
valutazione. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali comunica, entro sette giorni
dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel
termine indicato dall'articolo 22, comma 5,
e per verificare l'assenza degli elementi
ostativi di cui all'articolo 22. »;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riquardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 2:

al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 5-quater, la formulazione: «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4», reca un riferimento indiretto al comma 5.0.1, che andrebbe rivolto all'intero articolo 22. Difatti il comma 4 dell'articolo 24-bis del testo unico sull'immigrazione, introdotto dalla lettera c) del comma in parola, non tratta di elementi ostativi, bensì di eventuali controlli a campione sulla regolarità di requisiti e procedure, controlli che potrebbero portare all'accertamento di elementi ostativi. Il riferimento ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, dovrebbe essere inserito anche al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, quarto periodo.

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 5-quater, sostituire le parole: «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4» con le seguenti: «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4». Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, quarto periodo, sostituire le parole: «o di cui all'articolo 24-bis, comma 4» con le seguenti: «, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4».

Art. 3.

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società in-house, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis. ».

e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società in house, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 3:

al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, l'espressione: «Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine» non chiarisce se il soggetto che ha "interesse" sia l'Italia o, comunque, i datori di lavoro italiani oppure un Paese terzo; appare perciò opportuno precisare la formulazione.

al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine» con le seguenti: «Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine».

Art. 5.

1. I datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21, hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio, l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.

1. I datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21, hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio 2023-2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riquardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 5, il comma 1 stabilisce che alcuni datori di lavoro possono ottenere con priorità l'assegnazione dei lavoratori richiesti, «sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio». Tale formulazione non indica il triennio di riferimento, che si potrebbe individuare nel periodo 2023-2025, al quale si riferisce l'articolo 1 del decreto-legge nel prevedere, al comma 4, l'adozione di "ulteriori decreti" sui flussi.

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «nel corso del triennio» inserire le seguenti: «2023-2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto».



XIX LEGISLATURA

N. 605-A

Relazione orale Relatrice ZEDDA

CAPO I

EMISSIONE E CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE DI STRUMENTI FI-NANZIARI E MISURE DI SEMPLIFICA-ZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE FIN-TECH

SEZIONE II

STRUMENTI FINANZIARI DIGITALI NON SCRITTURATI PRESSO UN TSS DLT O UN SS DLT

SEZIONE III

VIGILANZA SULLA DISCIPLINA DEL-L'EMISSIONE E DELLA CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE

CAPO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICA-ZIONE

CAPO III

STRUMENTI FINANZIARI DIGITALI NON SCRITTURATI PRESSO UN TSS DLT O UN SS DLT

CAPO IV

VIGILANZA SULLA DISCIPLINA DEL-L'EMISSIONE E DELLA CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APPLI-CAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 858/2022

SEZIONE V

(SANZIONI)

SEZIONE VII

SEMPLIFICAZIONE DELLA SPERIMEN-TAZIONE FINTECH

CAPO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APPLI-CAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/858

CAPO VI

(SANZIONI)

CAPO VIII

SEMPLIFICAZIONE DELLA SPERIMEN-TAZIONE FINTECH

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

la struttura del decreto-legge, con riferimento alla denominazione e numerazione delle sue partizioni interne, va rettificata in quanto non rispondente ai canoni fissati dalla Circolare sulle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 8). Il testo, infatti, consta di un unico capo I, suddiviso in sezioni da I a VIII, con l'ulteriore anomalia che gli articoli 1 e 2 non rientrano in alcuna suddivisione, posto che la partizione "sezione I" è collocata prima dell'articolo 3. Occorre dunque ripristinare una sequenza delle partizioni che preveda la suddivisione in capi, «come partizione di primo livello, recante uno o più articoli, eventualmente scomponibile in sezioni».

Al capo I, sostituire la rubrica con la sequente: «Definizioni e ambito di applicazione»;

sostituire le partizioni: «Sezione I», «Sezione II», «Sezione III», «Sezione IV», «Sezione V», «Sezione VI», «Sezione VII», «Capo III», «C

- Ai fini delle sezioni da I a VI del presente Capo si intendono per:
- a) « forma digitale »: la circostanza che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale;
- Ai fini dei capi dal II al VII del presente decreto si intendono per:
 - a) identica;

Art. 2.

- Le disposizioni delle sezioni da I a VI del presente capo si applicano con riferimento alle seguenti categorie di strumenti finanziari:
- Le disposizioni dei capi dal II al VII del presente decreto si applicano con riferimento alle seguenti categorie di strumenti finanziari:

Art. 18.

- Le disposizioni della presente sezione non si applicano alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.
- Le disposizioni del presente capo non si applicano alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 28.

- 2. La Consob può, con regolamento:
- a) prevedere limiti e condizioni ulteriori a quanto previsto alla sezione I per l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali;
- i) prevedere l'esenzione da tutti o parte dei requisiti e degli obblighi previsti dalla

Sezione II in relazione a talune tipologie di emissione, tenuto conto delle categorie dei soggetti che possono sottoscrivere e acquistare gli strumenti finanziari digitali, nonché delle caratteristiche dell'emissione medesima:

2. Identico:

- a) prevedere limiti e condizioni ulteriori a quanto previsto al capo II per l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali;
- i) prevedere l'esenzione da tutti o parte dei requisiti e degli obblighi previsti dal

capo III in relazione a talune tipologie di emissione, tenuto conto delle categorie dei soggetti che possono sottoscrivere e acquistare gli strumenti finanziari digitali, nonché delle caratteristiche dell'emissione medesima:

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 1, alinea, sostituire le parole: «delle sezioni da I a VI del presente Capo» con le seguenti: «dei capi dal II al VII del presente decreto»;

all'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole: «delle sezioni da I a VI del presente capo» con le seguenti: «dei capi dal II al VII del presente decreto»;

all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: «della presente sezione» con le seguenti: «del presente capo»;

all'articolo 28, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «alla sezione I» con le seguenti: «al capo II»:

all'articolo 28, comma 2, lettera i), sostituire le parole: «dalla Sezione II» con le seguenti: «dal capo III».

La struttura del decreto-legge, con riferimento alla denominazione e numerazione delle sue partizioni interne, va rettificata in quanto non rispondente ai canoni fissati dalla Circolare sulle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 8). Il testo, infatti, consta di un unico capo I, suddiviso in sezioni da I a VIII, con l'ulteriore anomalia che gli articoli 1 e 2 non rientrano in alcuna suddivisione, posto che la partizione "sezione I" è collocata prima dell'articolo 3. Occorre dunque ripristinare una sequenza delle partizioni che preveda la suddivisione in capi, «come partizione di primo livello, recante uno o più articoli, eventualmente scomponibile in sezioni».

s) « ente creditizio »: l'ente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

s) « ente creditizio »: il soggetto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione

all'articolo 1, comma 1, lettera s), sostituire le parole: «l'ente» con le seguenti: «l'impresa»;

All'articolo 1, comma 1, lettera s), la definizione di "ente creditizio" dovrebbe essere adeguata a quella recata dal regolamento (UE) n. 575/2013, sostituendo le parole: «l'ente» con: «l'impresa»;

Riformulazione:

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «l'ente» con le seguenti: «il soggetto».

- 2. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni di cui al comma 1, l'emittente effettua le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della cessazione o cancellazione, oppure sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), in caso di indisponibilità delle scritturazioni nel registro. Il soggetto che risulta legittimato sulla base delle predette scritturazioni è legittimato anche nel nuovo regime di forma e circolazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile o del TUF.
- 2. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni di cui al comma 1, l'emittente effettua le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della cessazione o cancellazione, oppure sulla base dei dati rilevati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b), in caso di indisponibilità delle scritturazioni nel registro. Il soggetto che risulta legittimato sulla base delle predette scritturazioni è legittimato anche nel nuovo regime di forma e circolazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile o del TUF.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 14, comma 2, primo periodo, si prevede che le operazioni ivi descritte possano essere effettuate, se del caso, «sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)». La disposizione richiamata, in realtà, prevede l'adozione di «meccanismi e dispositivi adeguati (...) di continuità operativa e di ripristino dell'attività, che comprendano la messa in sicurezza esterna delle informazioni»; il termine "sistema", che sembra quindi da riferire al contesto messo in opera per il salvataggio "esterno" dei dati, risulta poco appropriato;

All'articolo 14, comma 2, primo periodo, sostituire le parole «sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)» con le seguenti: «sulla base dei dati resi disponibili dal responsabile del registro ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b)».

Riformulazione:

"Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)» con le seguenti: "sulla base dei dati rilevati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b)"".

Art. 20.

- 2. La Consob iscrive il soggetto istante nell'elenco di cui all'articolo 19 entro novanta giorni dalla ricezione di un'istanza di iscrizione completa, se in possesso dei requisiti di cui ai commi da 3 a 10.
- 2. La Consob iscrive il soggetto istante nell'elenco di cui all'articolo 19 entro novanta giorni dalla ricezione di un'istanza di iscrizione completa, **previa verifica del** possesso dei requisiti **e con la procedura** di cui ai commi da 3 a **6**.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

i richiami alle disposizioni dell'articolo 28 che conferisce a Consob il potere di adottare regolamenti non appaiono sempre puntuali. Appare opportuno precisare i riferimenti normativi, in particolare, all'articolo 20, comma 3, lettera d), ove si prevede che la Consob possa "individuare ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19" e all'articolo 21, comma 1, lettera g), ove si prevede che la Consob possa "determinare (...) le ulteriori cause di cancellazione ai fini dell'articolo 21".

All'articolo 20:

al comma 2, sostituire le parole: «se in possesso dei requisiti di cui ai commi da 3 a 10» con le seguenti: «previa verifica del possesso dei requisiti e con la procedura di cui ai commi da 3 a 10».

Art. 20.

- Per tutti i soggetti di cui all'articolo
 comma 1, la Consob verifica il rispetto dei seguenti requisiti:
- 3. Identico:
- d) il possesso degli eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28;
- d) il possesso degli eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera e);

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riquardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 20, la collocazione dei commi non sembra coerente rispetto alla successione logica dei relativi contenuti. In particolare il comma 2, con la previsione dell'iscrizione nell'elenco, avrebbe dovuto più coerentemente essere collocato come comma finale dell'articolo, di seguito ai commi che delineano il procedimento di iscrizione; inoltre, lo stesso comma 2 reca un riferimento ai "requisiti di cui ai commi da 3 a 10" che appare non del tutto puntuale, poiché i commi da 7 a 9 concernono taluni aspetti procedurali.

All'articolo 20:

al comma 3, lettera d), dopo le parole: «eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28» aggiungere le seguenti: «, comma 2, lettera e)».

- La Consob cancella dall'elenco i responsabili dei registri per la circolazione digitale al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- 1. Identico:
- g) altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28.
- g) altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera o).

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

i richiami alle disposizioni dell'articolo 28 che conferisce a Consob il potere di adottare regolamenti non appaiono sempre puntuali. Appare opportuno precisare i riferimenti normativi, in particolare, all'articolo 20, comma 3, lettera d), ove si prevede che la Consob possa "individuare ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19" e all'articolo 21, comma 1, lettera g), ove si prevede che la Consob possa "determinare (...) le ulteriori cause di cancellazione ai fini dell'articolo 21".

All'articolo 21, comma 1, lettera g), dopo le parole: «altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28» aggiungere le seguenti: «, comma 2, lettera o)».

Art. 25.

- 1. Il collegio sindacale dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), informa senza indugio la Consob di tutti gli atti, o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività del responsabile del registro. Lo statuto del responsabile del registro, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.
- 1. L'organo che svolge la funzione di controllo dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), informa senza indugio la Consob di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività del responsabile del registro. Lo statuto del responsabile del registro, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 25, comma 1, primo periodo, affida al «collegio sindacale dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d)» il compito di informare la Consob di eventuali irregolarità e violazioni. Poiché il responsabile del registro potrebbe adottare un sistema di amministrazione e controllo diverso dal collegio sindacale, appare opportuno utilizzare anche nel primo periodo del comma 1 l'espressione più ampia utilizzata nel secondo periodo dello stesso comma, ovvero: «L'organo che svolge la funzione di controllo».

All'articolo 25, comma 1, sostituire le parole: «Il collegio sindacale» con le seguenti: «L'organo che svolge la funzione di controllo».

Art. 32.

- Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 28, comma 1, la Consob iscrive i responsabili del registro in un elenco provvisorio.
- 2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto la Consob e la Banca d'Italia trasmettono al Comitato Fintech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della nuova disciplina della circolazione digitale. All'interno della relazione le Autorità indicano, ciascuna per i profili di propria competenza, le criticità riscontrate dai soggetti interessati e dalle Autorità, incluse le valutazioni relative alla disciplina del responsabile del registro che svolga la relativa attività esclusivamente con riferimento a strumenti digitali di propria emissione o svolga la relativa attività con riferimento a strumenti digitali emessi da soggetti diversi, attesa la specifica novità del nuovo soggetto, gli eventuali limiti della disciplina e gli interventi normativi che si rendono necessari, anche tenuto conto degli eventuali successivi sviluppi del quadro regolamentare europeo.
- 1. Identico.
- 2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto la Consob e la Banca d'Italia trasmettono al Comitato FinTech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della nuova disciplina della circolazione digitale, All'interno della relazione le suddette autorità indicano, ciascuna per i profili di propria competenza, le criticità riscontrate dai soggetti interessati e dalle autorità medesime, incluse le valutazioni relative alla disciplina del responsabile del registro che svolga la relativa attività esclusivamente con riferimento a strumenti digitali di propria emissione o svolga la relativa attività con riferimento a strumenti digitali emessi da soggetti diversi, attesa la specifica novità del nuovo soggetto, gli eventuali limiti della disciplina e gli interventi normativi che si rendono necessari, anche tenuto conto degli eventuali successivi sviluppi del quadro regolamentare europeo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo dando conto dei risultati emersi.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

al fine di monitorare l'impatto delle disposizioni in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale, l'articolo 32, comma 2, prevede che la Consob e la Banca d'Italia trasmettano al Comitato Fintech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre anni dalla vigenza del decreto, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione delle nuove regole. In tale ambito, non è, tuttavia, previsto alcun adempimento informativo rivolto alle Camere.

Invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione della seguente disposizione: all'articolo 32, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal presente decreto».



XIX LEGISLATURA

N. 660-A

Relazione orale Relatori Bergesio, Petrucci e Rosso

Art. 1.

4. Entro il termine di cui al comma 3, le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette risorse previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.

4. Entro il termine di cui al comma 3, le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette risorse, previa rimodulazione delle stesse ai sensi del comma 5, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 1, comma 4, dispone in merito all'individuazione delle risorse da destinare al finanziamento di interventi nel settore idrico, «previa rimodulazione delle stesse»; dal momento che la rimodulazione è disciplinata al comma 5, sembrerebbe opportuno introdurre un rinvio a tale comma.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Le predette risorse previa rimodulazione delle stesse» inserire le seguenti: «ai sensi del comma 5».

- 5. Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4, nonché all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili.
- 5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4, nonché all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 1, comma 5, dispone che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la rimodulazione delle risorse e degli interventi sia adottato «entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e dalle comunicazioni di cui al comma 4». Al riguardo, si osserva che per entrambi gli adempimenti è previsto il medesimo termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e, tuttavia, non necessariamente «ricognizione» e «comunicazioni» saranno ultimate contemporaneamente; ne consegue un effetto di indeterminatezza delle tempistiche per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Appare, pertanto, opportuno far riferimento all'univoco «termine di cui al comma 3».

Al comma 5, sostituire le parole: «Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4» con le seguenti: «Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4».

- 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa.
- 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 1, comma 7, l'espressione finale risulta imprecisa, specie per il riferimento «alla spesa» che appare-generico.

Al comma 7, sostituire le parole: «mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa» con le seguenti: «mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa».

10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il provvedimento di nomina. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Dipartimento può avvalersi altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine nazionale dei geologi, dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e del Consiglio nazionale degli ingegneri.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riquardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 1, comma 10, reca disposizioni sulla segreteria tecnica della Cabina di regia, stabilendo un importo massimo annuo per il compenso degli esperti di cui potrà avvalersi il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Disposizioni analoghe figurano ai commi 1 e 6 dell'articolo 3, rispettivamente per i compensi del Commissario straordinario nazionale e degli esperti e consulenti della relativa struttura di supporto, ma con la previsione, in questi casi, che l'effettivo importo del compenso sia poi definito con il provvedimento di nomina. Appare opportuno, per ragioni di chiarezza e uniformità, inserire tale previsione anche al comma 10;

Al comma 10, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il compenso è definito con il provvedimento di nomina».

Art. 3.

1. Al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, è nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di seguito « Commissario ». Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11. Al Commissario può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. Al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, è nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di seguito « Commissario ». Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto. Al Commissario può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77,409 per l'anno 2023 e di euro 132,700 per l'anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 3, comma 1, dispone in merito alla nomina e alle funzioni del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Nello stabilire che il Commissario esercita le proprie funzioni sulla base dei dati forniti dagli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici, questi ultimi sono individuati con l'espressione «istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11». Tale rinvio all'articolo 11 dovrebbe essere preferibilmente volto alla novella legislativa in esso contenuta, riportandone il contenuto con maggiore esattezza.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11» con le seguenti: «istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 11 del presente decreto».

Art. 3.

7. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano, altresì, fermi i compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.

7. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano, altresì, fermi i compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. l, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto,

Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 3, comma 7, primo periodo, il riferimento alle «infrastrutture di cui al comma 1» deve più opportunamente ricomprendere anche il richiamo all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, indicandone i contenuti con maggiore puntualità; la formulazione attuale, infatti, può indurre a ritenere che ci si riferisca al comma 1 dello stesso articolo 3;

Al comma 7, sostituire le parole: «per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1» con le seguenti: «per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo».

- All'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, primo periodo, le parole: « tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, » sono sostituite dalle seguenti: « gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA » e il secondo periodo è soppresso;
- b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
- c) al comma 3, le lettere b) e c) sono soppresse;
- d) al comma 4, dopo le parole: « Ministro della salute, », sono inserite le seguenti: « di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » e le parole: « nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1 » sono soppresse.

- 1. Identico:
 - a) identica;

- b) identica;
- c) il comma 3 è abrogato;
- d) al comma 4, dopo le parole: « Ministro della salute, », sono inserite le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » e le parole: « nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1 » sono soppresse;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 10, comma 1, lettera d), introduce nella procedura di adozione del decreto di cui all'articolo 12, comma 4, della legge n. 60 del 2022 la previsione dell'intesa «con» la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Più correttamente, dovrebbe prevedersi che l'intesa sia acquisita "in sede di" Conferenza unificata.

all'articolo 10, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «d'intesa con la Conferenza unificata» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata».

- 2. All'articolo 4, comma 4, del decretolegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
 modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994,
 n. 584, le parole: « sanzione pecuniaria da
 otto a ottanta milioni » sono sostituite dalle
 seguenti: « sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquantamila euro » ed
 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se
 il concessionario o il gestore delle opere di
 sbarramento è una società od ente con personalità giuridica le sanzioni amministrative
 di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e
 sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro ».
- 2. All'articolo 4, comma 4, del decretolegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: « sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquantamila euro » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il concessionario o il gestore delle opere di sbarramento è una società o un ente con personalità giuridica, le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro ».

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 12, comma 2, il periodo aggiuntivo al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 507 del 1994 dovrebbe essere meglio specificato secondo i canoni redazionali delle disposizioni recanti sanzioni amministrative.

All'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro» con le seguenti: «le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro».



XIX LEGISLATURA

N. 685-A

Relazione orale
Relatrice MANCINI

Articolo 11.

(Coordinamento, monitoraggio e valutazione)

 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.

Articolo 11.

Art. 11.

(Coordinamento, monitoraggio e valutazione)

 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

le nuove misure di inclusione sociale e lavorativa recate dal capo I introducono significative modifiche alla disciplina per il contrasto alla povertà, la fragilità e l'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, che vanno monitorate per valutare gli effetti delle connesse politiche sociali e del lavoro al fine di porre in essere, ove necessario, le opportune azioni correttive. Con riferimento alle attività di cui all'articolo 11, la formulazione dei commi 1, 2 e 4, nel definire le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Cabina di regia, presenta alcune imprecisioni.

All'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione» con le seguenti: «del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione».

- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

le nuove misure di inclusione sociale e lavorativa recate dal capo I introducono significative modifiche alla disciplina per il contrasto alla povertà, la fragilità e l'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, che vanno monitorate per valutare gli effetti delle connesse politiche sociali e del lavoro al fine di porre in essere, ove necessario, le opportune azioni correttive. Con riferimento alle attività di cui all'articolo 11, la formulazione dei commi 1, 2 e 4, nel definire le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Cabina di regia, presenta alcune imprecisioni.

All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: «responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione» con le seguenti: «responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione».

4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 10-bis del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si intende riferita all'Assegno di inclusione. 4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 10-bis del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2024, esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

le nuove misure di inclusione sociale e lavorativa recate dal capo I introducono significative modifiche alla disciplina per il contrasto alla povertà, la fragilità e l'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, che vanno monitorate per valutare gli effetti delle connesse politiche sociali e del lavoro al fine di porre in essere, ove necessario, le opportune azioni correttive. Con riferimento alle attività di cui all'articolo 11, la formulazione dei commi 1, 2 e 4, nel definire le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Cabina di regia, presenta alcune imprecisioni.

All'articolo 11, comma 4, sostituire le parole: «si intende riferita all'Assegno di inclusione» con le seguenti: «esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione».

Art. 11.

5. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico di cui al comma 3, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

5. Identico.

5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il decreto-legge prevede, all'articolo 11, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, responsabile del monitoraggio sull'attuazione e della valutazione dell'Assegno di inclusione, predisponga, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sull'attuazione dell'Assegno di inclusione, che comprenda indicatori di risultato del programma; è, inoltre, istituito, all'articolo 11, comma 5, un Osservatorio sulle povertà al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale; nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione delle misure di cui al capo I, non è previsto alcun adempimento informativo rivolto alle Camere.

All'articolo 11, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto».

Articolo 4.

(Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio)

1. L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall' articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4.

Art. 4.

(Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio)

1. L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dai comuni, dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La richiesta può essere presentata presso i centri di assistenza fi-

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 4, comma 1, stabilisce che l'INPS verifichi il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'accesso all'Assegno di inclusione «sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione» da diversi altri enti; l'impiego del pronome dimostrativo "quelle" è ambiguo e potrebbe essere interpretato come riferito alle banche dati degli enti elencati, piuttosto che alle informazioni messe a disposizione dagli stessi.

All'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «tramite quelle».

Art. 6.

- 9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura. A tale fine, è destinata una quota residua del predetto Fondo, definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- 9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, si prevede che gli interventi e i servizi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017 siano potenziati «Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», ma il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che sia un decreto ministeriale a definire «una quota residua del predetto Fondo» destinata a tal fine, rendendo così ambigua la definizione delle risorse destinate alla misura, non essendo chiaro se il decreto debba definire la quota residua di cui al primo periodo del comma ovvero una parte della medesima quota. Poiché dalla formulazione del successivo comma 10, che demanda a un ulteriore decreto «i criteri di riparto della quota residua del Fondo», si deduce che ad essere destinata sia la quota residua nella sua interezza, la definizione della quota residua con il decreto indicato al comma 9, secondo periodo, appare superflua.

All'articolo 6, comma 9, sopprimere il secondo periodo.

Art. 8.

- 7. Gli indebiti recuperati con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al « Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. »
- 7. Gli importi di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dal-l'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 8, comma 7, dispone che siano riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato «Gli indebiti recuperati con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ...»; tuttavia, il citato comma 3 non prevede modalità di recupero di indebiti, bensì l'applicazione di sanzioni per l'illegittima fruizione delle prestazioni sociali agevolate, oltre alla restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alle prestazioni sociali in questione. Appare, dunque, opportuno precisare che nel bilancio dello Stato confluiscono sia i vantaggi conseguiti, sia i proventi delle sanzioni irrogate;

All'articolo 8, comma 7, sostituire le parole: «Gli indebiti recuperati con le modalità» con le seguenti: «Gli importi».

Art. 10.

Articolo 10.

(Incentivi)

1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di layoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.

Articolo 10.
(Incentivi)

1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116,

comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre

2000, n. 388, salvo che il licenziamento av-

venga per giusta causa o per giustificato

motivo. L'esonero è riconosciuto anche per

le trasformazioni dei contratti a tempo deter-

minato in contratti a tempo indeterminato

nel limite massimo di ventiquattro mesi, in-

clusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del

RILIEVI DEL COMITATO

comma 2.

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 10, commi 1 e 2, prevede incentivi per i datori di lavoro che assumano beneficiari dell'Assegno di inclusione; si ritiene che tali incentivi si riferiscano a ciascun lavoratore assunto dal medesimo datore di lavoro, ma tale previsione non è espressamente contenuta nel testo, che dovrebbe essere integrato in tal senso;

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore».

Art. 10.

- 2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesì e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
- L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.
- 2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
- L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo di cui all'articolo 5.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 10, commi 1 e 2, prevede incentivi per i datori di lavoro che assumano beneficiari dell'Assegno di inclusione; si ritiene che tali incentivi si riferiscano a ciascun lavoratore assunto dal medesimo datore di lavoro, ma tale previsione non è espressamente contenuta nel testo, che dovrebbe essere integrato in tal senso.

All'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore».

Art. 23.

- 2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1º gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.
- 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 23 non esplicita l'ambito di intervento, se non in rubrica; infatti, il comma 1 consiste in una novella molto breve, mentre il comma 2 fa riferimento a «violazioni» e a «periodi di omissione» non meglio specificati.

All'articolo 23, comma 2, sostituire le parole: «Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023» con le seguenti: «Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decretolegge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023».

Art. 27.

6. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL è autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e da 162 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l'importo complessivo di euro 4.466 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020.

6. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL è autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l'importo complessivo di 4.466 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 27, comma 6, fa riferimento alle misure di cui ai commi «da 162 a 167» dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020; tuttavia il comma 162 stabilisce solo limitazioni all'applicazione di un'agevolazione istituita dal comma 161, cui si riferiscono anche i commi successivi;

All'articolo 27, comma 6, sostituire le parole: «da 162 a 167» con le seguenti: «da 161 a 167».

Articolo 28.

(Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità)

1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al

decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1º agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Il fondo di cui al presente comma è alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 28.

(Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità)

1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del

predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1º agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Il fondo di cui al presente comma è alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 28, la formulazione del comma 1 lascia indefinita nella sua prima parte l'identificazione degli enti nelle cui «diverse attività statutarie produttive e [...] iniziative imprenditoriali» dovrebbero essere coinvolti i giovani con disabilità a favore dei quali è istituito un apposito fondo, rinviando tale identificazione implicita alla seconda parte del periodo.

All'articolo 28, comma 1, dopo le parole: «iniziative imprenditoriali» inserire le seguenti: «degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma».

Art. 29.

Art. 29. Articolo 29. (Estensione della clausola di salvezza)

Articolo 29.

(Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali)

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 29, la rubrica non rispecchia il contenuto della disposizione.

All'articolo 29, sostituire la rubrica con la seguente: «Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore».

Art. 31.

Articolo 31.

(Completamento dell'attività liquidatoria Alitalia)

L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Articolo 31.

(Completamento dell'attività liquidatoria dell'Alitalia)

L'esecuzione del programma di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

Poiché al comma 1 dell'articolo si fa riferimento all'«esecuzione del programma», che sembrerebbe essere il programma della procedura di amministrazione straordinaria che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge n. 73 del 2021, doveva essere adeguato a una decisione della Commissione europea, si ritiene che i riferimenti di cui all'articolo 31, comma 2, debbano correttamente porsi al citato articolo 11-quater;.

All'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «L'esecuzione del programma» inserire le seguenti: «di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,».

Art. 31.

2. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9, fatti salvi gli effetti del comma 6 del presente articolo, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.


2. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9 dell'articolo 11-quater del citato decreto-legge n. 73 del 2021, fatti salvi gli effetti del comma 6 del medesimo articolo 11-quater, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 31, relativo all'attività liquidatoria dell'Alitalia, nel riprodurre disposizioni già recate da altri atti normativi, presenta una formulazione mancante dei riferimenti normativi esterni necessari. In particolare, al comma 2 ricorrono due riferimenti rispettivamente a «titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9» e a «gli effetti del comma 6 del presente articolo», articolo che tuttavia comporta solo due commi.

All'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 9» inserire le seguenti: «dell'articolo 11-quater del citato decreto-legge n. 73 del 2021» e sostituire le parole: «comma 6 del presente articolo» con le seguenti: «comma 6 del medesimo articolo 11-quater».



XIX LEGISLATURA

Nn. 571 e 607-A

Art 2

(Principi generali)

 Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, costituiscono principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione:

a) il principio della pluriennalità e della certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione, nonché dell'adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socio-economici posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni ex ante sulla base di analisi di contesto e indicatori di riferimento, ferma restando la possibilità di una rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica;

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega)

 Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) il principio della pluriennalità e della certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione, nonché dell'adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socio-economici posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni ex ante sulla base di analisi di contesto e indicatori specifici per le diverse tipologie di incentivo, ferma restando la possibilità di una rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'articolo 2 del disegno di legge indica tra i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese: pluriennalità e certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione e loro adeguatezza rispetto agli obiettivi socio-economici, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni *ex ante* sulla base di analisi di contesto e indicatori di riferimento; misurabilità dell'impatto nell'ambito economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione *in itinere* ed *ex post*, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici raggiunti, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse. Al riguardo, evidenzia che il rafforzamento delle attività di valutazione può contribuire ad orientare meglio gli interventi di incentivazione; in tale ottica, ritiene che l'attività di valutazione *ex ante* e di monitoraggio e valutazione *in itinere* ed *ex post* del Legislatore delegato possa essere formulata in maniera più dettagliata.

All'articolo 2

al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «indicatori di riferimento» con le seguenti: «indicatori specifici per le diverse tipologie di incentivo»;

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riquardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

all'articolo 2 sono poi enucleati quelli che, «ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, costituiscono principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione» (comma 1, lettere da a) a e)); tale espressione risulta non del tutto efficace, sia per la duplice finalità che formalmente vi è sottesa, anche in questo caso per effetto della ripetizione delle finalità già enunciate all'articolo 1, sia per l'utilizzo dell'espressione «principi generali», che nel contesto di una disposizione di delega più correttamente dovrebbe essere «principi e criteri direttivi generali»; parimenti non essenziali risultano altresì le parole «e per la loro concreta attuazione».

All'articolo 2:

- sostituire la rubrica con la seguente: «Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega»;
- *al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:* «Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:».

Art. 3.

(Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.

Art. 3.

(Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sl-stema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

all'articolo 3, al comma 1, sostituire le parole: «un quadro organico» con le seguenti: «un sistema organico».

Art. 3.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità, nonché di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Con riferimento ai decreti legislativi di cui al comma 2, lettera b), è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità, nonché di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti Iegislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2, lettera b), è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

all'articolo 3:

\

al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2, lettera b), è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato».

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi)

 Nell'esercizio della delega prevista all'articolo 3, il Governo provvede all'opera di razionalizzazione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi)

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che al principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni:

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riquardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

diversamente dalle formulazioni consolidate per le fattispecie di delega "plurima", nelle quali si indicano principi e criteri direttivi "generali", validi per tutti gli ambiti delegati, insieme a quelli "specifici", validi per i particolari ambiti della delega, negli articoli 4 e 6 non sono richiamati i "principi generali" definiti all'articolo 2.

All'articolo 4:

al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:».

Art. 4.

- il riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione da ricondurre agli strumenti ai sensi del numero 1), provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni;
- il riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione, da ricondurre ai modelli agevolativi selezionati ai sensi del numero 1), provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riquardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), appare opportuno correggere l'espressione "misure di incentivazione da ricondurre agli strumenti ai sensi del numero 1)", poiché nel principio di delega di cui al richiamato numero 1) non vi è indicazione degli "strumenti". Una formulazione più puntuale può essere attinta dall'articolo 6, comma 1, alinea, in coerenza con l'analoga espressione dell'articolo 3, comma 2, lettera a).

All'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «da ricondurre agli strumenti ai sensi del numero 1)» con le seguenti: «, da ricondurre ai modelli agevolativi selezionati ai sensi del numero 1)».

Art. 6

(Principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi)

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), il Governo provvede a ridefinire, nell'ambito del codice degli incentivi, i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili dai modelli agevolativi selezionati ai sensi dell'articolo 4, e a standardizzare la strumentazione tecnica funzionale, operando nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

Art. 6.

(Principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), anche in relazione agli adempimenti previsti dall'Unione europea in materia di trasparenza, il Governo provvede a ridefinire, nell'ambito del codice degli incentivi, i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili dai modelli agevolativi selezionati ai sensi dell'articolo 4, e a standardizzare la strumentazione tecnica funzionale, attenendosi, oltre che al principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, al seguenti principi e criteri direttivi specifici:

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

diversamente dalle formulazioni consolidate per le fattispecie di delega "plurima", nelle quali si indicano principi e criteri direttivi "generali", validi per tutti gli ambiti delegati, insieme a quelli "specifici", validi per i particolari ambiti della delega, negli articoli 4 e 6 non sono richiamati i "principi generali" definiti all'articolo 2.

All'articolo 6, comma 1, alinea, sostituire le parole: «operando nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi» con le seguenti: «attenendosi, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:».

Art. 6.

a) definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti, l'individuazione della base giuridica di riferimento, i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie nonché la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea;

 a) definizione dei contenuti minimi de bandi, delle direttive o dei provvediment Art. 6. comunque denominati per l'attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi generali di esclusione delle imprese, l'individuazione della base giuridica di riferimento, i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie nonché la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riquardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 6, comma 1, lettera a), l'espressione "motivi di esclusione generale" dovrebbe essere riformulata in "motivi generali di esclusione", mentre il participio "richiedenti" appare poco utile poiché riferito ad imprese che non potrebbero essere tali, in quanto escluse a priori dalla procedura in applicazione dei motivi generali appositamente definiti.

All'articolo 6, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti» con le sequenti: «inclusi i motivi generali di esclusione delle imprese».

Art. 6.

- 6) valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti competenti per l'attuazione degli interventi di incentivazione, strumenti digitali sia nei rapporti con le imprese beneficiarie che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la messa a punto di piattaforme comuni operanti secondo logiche di servizio attivabili per la gestione di procedimenti agevolativi o fasi di procedimenti riferiti a diverse misure di incentivazione;
- 6) valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti competenti per l'attuazione degli interventi di incentivazione, di strumenti digitali sia nei rapporti con le imprese beneficiarie che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la messa a punto di piattaforme comuni operanti secondo logiche di servizio attivabili per la gestione di procedimenti agevolativi o fasi di procedimenti riferiti a diverse misure di incentivazione;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 3, comma 2, all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), numero 6) e all'articolo 7, comma 1, si rilevano imprecisioni dovute a refusi.

All'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 6), sostituire le parole: «strumenti digitali» con le seguenti: «di strumenti digitali».

Art. 7.

(Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi)

1. In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonché con riferimento ai principi e criteri direttivi indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d), sono valorizzate le potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della piattaforma telematica « Incentivi.gov.it », di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi di quanto definito dai decreti legislativi di cui all'articolo 3, implementa il Registro nazionale degli aiuti di Stato e la piattaforma telematica « Incentivi-.gov.it » allo scopo di offrire servizi che, oltre a supportare le fasi attuativa, di monitoraggio e di valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualità dell'intervento pubblico sin dalla fase della sua progettazione, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità dell'intervento.

Art. 8.

(Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi)

1. In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonché con riferimento ai principi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d), sono valorizzate le potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della piattaforma telematica « Incentivi.gov.it », di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi di quanto definito dai decreti legislativi di cui all'articolo 3, implementa il Registro nazionale degli aiuti di Stato e la piattaforma telematica « Incentivigov.it » allo scopo di offrire servizi che, oltre a supportare le fasi attuativa, di monitoraggio e di valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualità dell'intervento pubblico sin dalla fase della sua progettazione, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità dell'intervento.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 3, comma 2, all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 6) e all'articolo 7, comma 1, si rilevano imprecisioni dovute a refusi.

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d)» con le seguenti: «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d)».



XIX LEGISLATURA

N. 755-A

Relazione orale Relatore Tibzzi Di Sant'Agaza

 al comma 1, dopo le parole: « banca in liquidazione coatta amministrativa » sono inserite le seguenti: « o verso la quale è stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01 »; 1) al comma 1, dopo le parole: « previsto dalla Sezione III » sono inserite le seguenti: « , o della banca per la quale è stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01 »;

Art. 1.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), produce il seguente testo: «nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa o verso la quale è stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, secondo quanto previsto dalla Sezione III,», ma la sezione III è relativa solo alla liquidazione coatta amministrativa, mentre l'articolo 96-bis.2 si trova nella sezione V; la novella quindi interrompe un'espressione del testo originario («banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla Sezione III,») che andrebbe mantenuta unitaria.

All'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «banca in liquidazione coatta amministrativa» con le seguenti: «previsto dalla Sezione III» e le parole: «o verso la quale» con le seguenti: «, o della banca per la quale».

Art. 5.

Articolo 5.

(Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl)

All'articolo 18, comma 2, della legge
 luglio 2015, n. 115, dopo la parola:
 « vecchiaîa, » è inserita la seguente: « anticipata, ».

Articolo 5.

(Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl)

 All'articolo 18, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, dopo la parola: « superstiti » sono inserite le seguenti: « o alla pensione anticipata ».

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 5, comma 1, la novella spezza l'espressione «pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti» che, in numerose occorrenze, è trattata nell'ordinamento come un concetto unitario, per cui si ritiene più opportuno inserire il riferimento alla pensione anticipata come un istituto a sé stante.

• ***

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «dopo la parola: "vecchiaia," è inserita la seguente: "anticipata," » con le seguenti: «dopo la parola: "superstiti" sono inserite le seguenti: "o alla pensione anticipata" ».

Art. 8.

Articolo 8.

(Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e ri-

duzione del radon indoor. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

1. Al fine di assicurare l'adozione di interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione del radon indoor e per una efficace compatibilità delle misure di efficientamento energetico con i programmi di qualità dell'aria negli ambienti chiusi e con gli interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione di radon indoor, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon indoor in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi.

Articolo 8.

(Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di preven-

zione e riduzione del radon in ambienti chiusi. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)

1. Al fine di assicurare l'adozione di interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione del radon in ambienti chiusi e per una efficace compatibilità delle misure di efficientamento energetico con i programmi di qualità dell'aria negli ambienti chiusi e con gli interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riquardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare la modifica delle seguenti disposizioni: all'articolo 8, comma 1, ricorre l'espressione «concentrazione del [di] radon *indoor*» e in rubrica «riduzione del radon *indoor*», utilizzando una parola inglese che può essere agevolmente sostituita riprendendo la terminologia utilizzata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, cui si riferisce la procedura di infrazione, che parla sempre di «radon in ambienti chiusi».

All'articolo 8, al comma 1 e alla rubrica, sostituire la parola: «indoor», ovunque ricorre, con le seguenti: «in ambienti chiusi».

- 5. Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole di cui al comma 1, nonché di creare filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare l'attività di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici nel rispetto dell'allegato X del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti.
- 5. Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole di cui al comma 1, nonché di creare filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare l'attività di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici nel rispetto dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità.

Art. 10.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 10, comma 5, il riferimento all'allegato X del decreto legislativo n. 152 del 2006 è incompleto, poiché il suddetto decreto legislativo reca due allegati X, uno alla parte seconda e uno alla parte quinta. Ritiene che il riferimento da integrare debba essere rivolto a quest'ultimo.

All'articolo 10:

- al comma 5, dopo le parole: «dell'allegato X» inserire le seguenti: «alla parte quinta»;
- al comma 5, sostituire le parole: «e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti» con le seguenti: «, per la produzione di materiali, per la realizzazione di altri prodotti e per altre finalità».

Art. 11.

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

- Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 485, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto, ad eccezione delle parole: « a far data dall'anno scolastico 2023-2024 ».
- 2. Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 569, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera c), del presente decreto, ad eccezione delle parole: « a far data dall'anno scolastico 2023-2024 ».
- Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni.

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica. Procedura di infrazione n. 2014/4231)

- 1. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 485, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto, ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024.
- 2. Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 569, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera c), del presente decreto, ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024.
- Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 11, commi 1 e 2, stabilisce l'applicazione rispettivamente al personale docente e al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM di disposizioni introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge, fatta eccezione per la specifica previsione relativa alla decorrenza dell'immissione in ruolo. Tale specifica disapplicazione è tuttavia formulata in maniera impropria con la seguente espressione: «ad eccezione delle parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024"», rendendo difficoltosa l'interpretazione della norma.

all'articolo 11:

ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «ad eccezione delle parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024"» con le seguenti: «ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024».

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 11, comma 3, prevede che le disposizioni dell'articolo operino, per un aspetto, «a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni». Poiché non vi sono previsioni di un'entrata in vigore differita o anticipata rispetto a quella del decreto-legge, sarebbe opportuno fare riferimento a quest'ultima.

All'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Art. 14.

« 1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione. »; « 1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione. »;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 14, comma 1, lettera b), capoverso 1, non appare corretto il riferimento al «riconoscimento di cui al presente capo». Nello specifico, si novella l'articolo 489 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, che è collocato nella sezione IV, «Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera», del capo III, «Diritti e doveri», del titolo I della parte III del detto testo unico; il riferimento dovrebbe quindi essere più correttamente rivolto alla «presente sezione». Si ritiene inoltre opportuno specificare i contenuti del generico riconoscimento citato nella novella, traendoli dalla rubrica della sezione.

All'articolo 14, comma 1, lettera b), capoverso 1, sostituire le parole: «riconoscimento di cui al presente capo» con le seguenti: «riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione».

Art. 14.

- Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni.
- Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 14, comma 2, prevede che le disposizioni dell'articolo operino, per un aspetto, «a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni». Poiché non vi sono previsioni di un'entrata in vigore differita o anticipata rispetto a quella del decreto-legge, sarebbe opportuno fare riferimento a quest'ultima.

All'articolo 14:

al comma 2, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Art. 23. Articolo 23.

(Adattamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso)

 Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: Articolo 23.

(Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso)

1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione), al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 23, comma 1, reca una lunga serie di novelle al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221. In termini generali, rileva un utilizzo non sempre preciso della tecnica della novellazione, che oscilla tra indicazioni eccessivamente generiche (come alla lettera a), il cui alinea fa riferimento agli articoli da 1 a 24, mentre le modifiche sono da apportare soltanto, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 per i numeri 1) e 2) e agli articoli 2 e 19 per il numero 3)) e interventi talmente puntuali da risultare di scarsa leggibilità (come al numero 3) della lettera a), alla lettera c) e al numero 3) della lettera t), dove ci si limita a sostituire un «numero» quando ciò che realmente si sostituisce è il riferimento a una partizione di una direttiva europea, allegato o articolo rispettivamente). Riscontra, poi, anche alcune inesattezze rispetto alle quali ritiene opportuno un intervento puntuale. La lettera bb) novella le premesse del decreto legislativo, inserendo nell'elenco dei «Visto» quelli relativi ai due regolamenti (UE) 2021/821 e 2019/125, alla cui entrata in vigore, successiva all'emanazione del decreto n. 221 del 2017, è dovuto l'intervento normativo del decreto-legge. Tale intervento si presenta come del tutto irrituale, in quanto interviene su una parte del decreto legislativo, le premesse, che non ha alcun carattere normativo ma solo procedurale, e che quindi non potrebbe essere modificato con un atto normativo successivo alla sua emanazione. La lettera bb) dovrebbe quindi essere soppressa. Ove tuttavia si ritenesse necessario dare comunque evidenza al fatto che l'intervento normativo recepisce quanto previsto dai due citati regolamenti, tale obiettivo potrebbe essere conseguito con l'introduzione di un apposito riferimento nell'alinea del comma 1.

all'articolo 23:

- al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione),».

Art. 23.

r) all'articolo 17:

 al comma 1 le parole: « dell'esportatore, dell'intermediario » sono sostituite dalle seguenti: « dell'esportatore, dell'importatore, dell'intermediario »

r) identico:

 al comma 1, le parole: « dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « dell'operatore »;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

la novella recata dal numero 1) della lettera r) introduce l'importatore in un elenco che includeva, nel testo previgente, l'esportatore, l'intermediario e il fornitore di assistenza tecnica; tuttavia la lettera n) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 221 del 2017, come sostituita dal numero 3) della lettera b) del comma qui esaminato, introduce la definizione di «operatore» ricomprendente appunto le quattro figure (esportatore, importatore, intermediario e prestatore di assistenza tecnica) sopra elencate; d'altronde in altre novelle la soluzione adottata è stata proprio quella di sostituire l'elencazione con il semplice riferimento all'operatore (si veda ad esempio il numero 2) della lettera i)).

All'articolo 23, comma 1, lettera r), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 1, le parole: "dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "dell'operatore"»

4. PARERI DEL COMITATO NEL SEMESTRE GENNAIO-GIUGNO 2023

SENATO DELLA REPUBBLICA

•

Comitato per la legislazione

1

Roma, 24 Gennaio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (AS 452).

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

in data 19 gennaio il Governo ha trasmesso l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), la dichiarazione di esenzione dall'AIR per le disposizioni di cui agli articoli 13, commi da 2 a 5, 16, commi 3 e 5, e 17 e la dichiarazione di esclusione dall'AIR per l'articolo 21;

la sussistenza delle condizioni per l'esenzione dall'AIR, ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 169 del 2017, è stata motivata con l'argomento che le disposizioni in oggetto hanno un ridotto impatto in termini di costi di adeguamento, destinatari, risorse pubbliche, assetti concorrenziali;

la sussistenza della causa di esclusione è stata motivata con l'argomento che l'articolo riguarda "disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato";

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

in relazione alla proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 del termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (articolo 2, comma 1), si ravvisa l'opportunità di acquisire maggiori elementi circa il numero dei soggetti coinvolti, la fattibilità amministrativa dell'intervento e della strumentazione necessaria per renderlo operativo al termine della proroga, con particolare riferimento alla realizzazione del canale informativo con gli Stati di origine per l'acquisizione delle informazioni necessarie a verificare quanto autocertificato;

in relazione alla proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 del termine per l'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio e dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 del termine per l'adeguamento degli edifici e i locali adibiti ad asilo nido (articolo 5, comma 5), si ravvisa l'opportunità di acquisire maggiori elementi relativamente al numero di edifici interessati, lo stato di avanzamento degli interventi, la stima completa dei tempi di adeguamento per gli edifici coinvolti, l'impiego delle risorse specificamente allocate e ripartite negli ultimi quattro anni, in particolare con D.M. 13 febbraio 2019, n. 101, riparto MIUR tra le regioni per 114,16 milioni di euro, annualità dal 2019 al 2022 e con D.M. 29 novembre 2019, n. 1111, riparto tra le regioni, per il triennio 2019- 2021, di 98 milioni di euro;

in relazione alla soppressione del termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno che definisce le misure gestionali di mitigazione del rischio nelle more dell'adeguamento complessivo degli edifici e i locali adibiti ad asilo nido (articolo 5, comma 6) si ravvisa

l'opportunità di acquisire maggiori elementi circa le procedure di valutazione e controllo del rischio incendio impartite agli edifici interessati;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riquardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

nel preambolo del decreto-legge le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che impongono l'adozione di misure volte alla proroga e alla definizione di termini di imminente scadenza sono individuate nell'esigenza di garantire la continuità dell'azione amministrativa e di adottare misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

le misure del decreto-legge risultano omogenee, sotto gli aspetti finalistico e funzionale, in conformità alla costante giurisprudenza costituzionale. Si segnalano, tuttavia, alcune disposizioni di carattere ordinamentale che richiederebbero un'integrazione del titolo del decreto-legge, in particolare l'articolo 12, commi 5 e 6, che disciplina le modalità attuative di un accordo internazionale in materia di radiodiffusione televisiva e sonora; l'articolo 16, comma 5, che dispone il trattenimento, da parte della società Sport e salute S.p.A., delle somme ad essa trasferite per il pagamento dell'indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza da COVID-19, non utilizzate e risultate eccedenti rispetto allo stanziamento originario e l'articolo 17, commi da 2 a 5, in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni con le agenzie di stampa per l'acquisizione di servizi informativi;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

alcune disposizioni (es.: articolo 4, comma 3, e articolo 5, comma 10) prorogano il termine con modifica indiretta e non con novella legislativa. Quest'ultima tecnica andrebbe privilegiata, in applicazione del paragrafo 3, lettera a), delle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, di cui alla circolare del Presidente del Senato del 21 aprile 2001, in quanto il ricorso a formulazioni implicite o indirette non consente di intervenire sulla disposizione originaria;

le disposizioni di proroga si limitano ad indicare l'atto legislativo modificato, senza esplicitare l'ambito di intervento; l'oggetto dell'intervento normativo risulta, pertanto, di difficile comprensione. A questo proposito, il paragrafo 1 delle menzionate Regole e raccomandazioni richiede che il titolo degli atti legislativi espliciti l'oggetto dell'intervento normativo, escludendo l'utilizzo di «semplici citazioni per data e numero di promulgazione o emanazione di leggi e decreti (c.d. titoli "muti")». Le disposizioni citate producono effetti analoghi, configurandosi come disposizioni "mute" in quanto formulate in termini che non consentono di comprenderne l'oggetto. Tale anomalia è evidente anche alla luce del raffronto con alcune disposizioni che, anche nel corpo di un medesimo articolo, più opportunamente riportano la sintetica indicazione del proprio oggetto (es.: articolo 1, commi 5 e 12; articolo 3, commi 1 e 2; articolo 6, alinea del comma 1; articolo 8, commi 1, 2 e 5). Anche in considerazione dell'effetto di disomogeneità derivante dalla diversa modalità di formulazione, è auspicabile, in sede di predisposizione del testo dei cosiddetti decreti "Milleproroghe", adottati dal

Governo «con cadenza ormai annuale» stante la loro «*ratio* unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento», come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 2012, che si provveda a corredare le singole disposizioni con la sommaria esplicitazione del loro contenuto;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

come previsto dal paragrafo 4, lettera o), delle Regole e raccomandazioni, va utilizzata «l'espressione "proroga" quando il termine non è ancora scaduto e l'espressione "differimento" quando il termine è già scaduto». Tale prescrizione non è sempre rispettata nel testo; in particolare, il comma 9 dell'articolo 10 «proroga» al 30 giugno 2023 il termine per i versamenti

di cui all'articolo 42, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020, benché il termine originario del 21 dicembre 2020 risulti ampiamente scaduto; parimenti al comma 10 dello stesso articolo («versamenti prorogati ai sensi del comma 9»). All'inverso, l'articolo 11, comma 3, prevede che sia «differito al triennio 2022-2024» un termine precedentemente fissato al biennio 2021-2022, quindi formalmente non ancora scaduto;

per assicurare una migliore comprensione del testo appaiono opportuni alcune riformulazioni tecniche di singole disposizioni di seguito indicate;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

in relazione alla proroga di cui all'articolo 2, comma 1, in materia di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, ravvisa l'opportunità di acquisire maggiori elementi circa le ragioni della proroga stessa e la fattibilità amministrativa dell'intervento e della strumentazione necessaria per renderlo operativo;

in relazione alla proroga di cui all'articolo 5, comma 5, in materia di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli edifici e locali adibiti ad asilo nido, ravvisa l'opportunità di acquisire maggiori elementi circa le ragioni della proroga stessa, il numero di edifici interessati, lo stato di avanzamento degli interventi e l'impiego delle risorse specificamente allocate e ripartite negli ultimi quattro anni;

in relazione alla soppressione del termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno che definisce le misure gestionali di mitigazione del rischio nelle more dell'adeguamento complessivo degli edifici e i locali adibiti ad asilo nido di cui all'articolo 5, comma 6, ravvisa l'opportunità di acquisire maggiori elementi sulle procedure di valutazione e controllo del rischio incendio impartite agli edifici interessati;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita le Commissioni di merito a valutare la riformulazione delle disposizioni che seguono:

- articolo 1, comma 13, la cui seconda novella è da apportare all'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, anziché all'articolo 9, comma 10, del decretolegge n. 152 del 2021;
- articolo 3, comma 6, che proroga di un anno, con formulazione implicita, i termini indicati all'articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del 2022. Si tratta di una disposizione in tema di cessazione dalla carica dei componenti le corti di giustizia tributaria, che al suo interno reca numerosi e diversi termini che delineano il graduale abbassamento dell'età pensionabile dei giudici tributari. Sarebbe preferibile un intervento in forma di novella sostitutiva dell'intero comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 130 del 2022, con rimodulazione esplicita dei termini indicati;
- articolo 5, comma 1, che proroga solo alcuni contenuti dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 22 del 2020. Andrebbe univocamente delineato l'ambito della proroga, poiché il citato articolo 1, comma 6, è richiamato nel suo complesso, mentre l'articolo 5, comma 1, sembra incidere solo sul primo periodo del citato comma 6;
- articolo 6, comma 6, che proroga i termini di cui all'articolo 19-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 4 del 2022. La formulazione indiretta dispone la proroga al 31 dicembre 2023 di termini che nel testo di riferimento figurano con la sola indicazione dell'anno 2022 (al comma 4, nel contesto di una norma di copertura finanziaria); il comma 7, nel prorogare i termini di cui all'articolo 28, comma 2-ter, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022, presenta analoga caratteristica, cui va aggiunta la circostanza che il richiamato primo periodo non sembra contenere alcun termine; in entrambi i casi, è auspicabile la riformulazione delle disposizioni in forma di modifica testuale;
- articolo 9, comma 2, che proroga, con novella, all'anno 2023 la disposizione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, originariamente prevista per gli anni 2021 e 2022. Tale intervento richiederebbe un coordinamento, al comma 4, secondo periodo, dello stesso articolo 44, che reca l'espressione «per entrambe le annualità di cui al comma 1»;
- articolo 17, comma 4, che prevede adempimenti la cui tempistica, almeno in parte, si sovrappone. Il decreto di individuazione delle agenzie di stampa che possono essere iscritte in uno specifico elenco deve essere emanato entro sessanta giorni dell'entrata in vigore del decreto-legge e il Comitato previsto dallo stesso comma 4 formula la relativa proposta di decreto entro sessanta giorni dalla propria costituzione.

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

raccomanda

che per la modifica di atti legislativi in vigore sia privilegiata la tecnica della modifica testuale (cd. "novella"), evitando modifiche implicite o indirette;

che in sede di predisposizione dei decreti-legge cosiddetti "Milleproroghe", il Governo provveda a corredare le singole disposizioni di proroga con la sommaria esplicitazione del loro contenuto.

Comitato per la legislazione

2

Roma, 24 Gennaio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione (AS 467).

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

l'intervento normativo permette potenzialmente di conseguire una maggiore partecipazione alle consultazioni elettorali dell'anno in corso e di contrastare l'astensionismo elettorale, mediante il prolungamento della durata delle operazioni di voto;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

le disposizioni in esame, funzionali alle imminenti votazioni per il rinnovo dei Consigli regionali del Lazio e della Lombardia, sono coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

le misure sono omogenee e coerenti con le finalità del decreto-legge;

Comitato per la legislazione

3

Roma, 24 Gennaio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (AS 473), approvato dalla Camera dei deputati.

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

- l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) andrebbero integrata con le valutazioni relative agli articoli da 5-bis a 5-septies, approvati dalla Camera dei deputati;
- con particolare riferimento all'articolo 5-ter, sarebbe utile valutare l'efficacia degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico adottati dalle Autorità di bacino distrettuale, in relazione alla numerosità e alla intensità degli episodi alluvionali e franosi nei territori d'ambito.

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

anche all'esito dell'approvazione da parte della Camera dei deputati degli articoli da 5-bis a 5-septies, le disposizioni in esame sono coerenti con i requisiti di necessità ed urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza e con le finalità di fronteggiare gli eventi alluvionali recentemente occorsi nell'isola di Ischia e di rifinanziare il fondo regionale di protezione civile previsto dall'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

anche all'esito dell'approvazione da parte della Camera dei deputati degli articoli da 5-bis a 5-septies, le misure sono omogenee, sotto gli aspetti finalistico e funzionale, e coerenti con le finalità del decreto-legge;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

auspica l'integrazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) con le valutazioni relative agli articoli da 5-bis a 5-septies; con riferimento all'articolo 5-ter, ritiene utile un'analisi ricognitiva dell'efficacia degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico adottati dalle Autorità di bacino distrettuale al fine di sviluppare la resilienza dell'assetto territoriale, in relazione alla numerosità e alla intensità degli eventi alluvionali e franosi nei territori d'ambito;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

evidenzia l'esigenza di rendere coerente il finanziamento degli interventi urgenti per la sicurezza e ricostruzione di cui all'articolo 5-ter con la durata quinquennale del Piano commissariale.

4

Comitato per la legislazione

Roma, 31 Gennaio 2023

Parere, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (AS 93-338-353-B)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'attribuzione alla Commissione parlamentare di inchiesta di compiti di monitoraggio, verifica e indirizzo, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), g), h) e i) costituisce un presupposto essenziale per disporre di dati e informazioni utili ai fini della valutazione d'impatto della normativa di prevenzione e contrasto della violenza di genere;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo all'omogeneità e alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

la previsione dell'articolo 7, nel modificare l'articolo 1, terzo comma, della legge n. 103 del 1975 in materia di composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, inserisce una disposizione che, in assenza della conseguente modifica del titolo del disegno di legge, non risulterebbe omogenea rispetto al contenuto originario del disegno di legge istitutivo della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo all'omogeneità e alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita a valutare l'integrazione del titolo del disegno di legge con il riferimento ai contenuti dell'articolo 7.

•

Comitato per la legislazione

5

Roma, 31 Gennaio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento, sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (AS 108 e 376-A)

Il Comitato per la legislazione, esaminati i disegni di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento è corredato dell'analisi tecnico-normativa, ma non dell'analisi di impatto della regolamentazione, per la quale il Governo ha trasmesso la dichiarazione di esclusione trattandosi di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 sono redatti in forma prescrittiva, pur rivolgendosi ai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, articolazioni di uno Stato estero. Tali disposizioni riproducono quasi letteralmente le disposizioni dell'articolo 9, rispettivamente paragrafi 2, 3 e 4 e paragrafo 6, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge; sarebbe stato più opportuno rinviare al testo dell'Accordo e specificare quanto di competenza della Repubblica italiana in relazione alla sua attuazione;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 12, relativo alla copertura finanziaria, la lettera *a*) del comma 1 fa riferimento al bilancio triennale 2022-2024, anziché a quello 2023-2025;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita a riformulare l'articolo 12, comma 1, lettera *a*), al fine di riferire la copertura finanziaria al bilancio triennale "2023-2025", anziché a quello relativo al triennio "2022-2024".

6

Comitato per la legislazione

Roma, 31 Gennaio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale"(AS 455)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il Governo ha trasmesso l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione in data 26 gennaio; la sussistenza delle condizioni per l'esenzione ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 169 del 2017 è stata motivata con l'argomento del ridotto impatto del provvedimento sugli assetti concorrenziali e in termini di costi di adeguamento, destinatari e risorse pubbliche impiegate;

l'articolo 3 introduce meccanismi di incentivo che incidono su determinazione e modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza con l'obiettivo di ridurre la durata e migliorare l'efficacia delle procedure stesse. Al fine di monitorare l'attuazione della disposizione e di valutarne gli effetti, è necessario disporre di dati e informazioni relativi alle gestioni commissariali che consentirebbero di monitorare le dimensioni dell'intervento, quali durata, dinamica del fatturato e del risultato di esercizio, numero e durata delle proroghe, tempi e completezza delle relazioni e comunicazioni obbligatorie, livello di soddisfacimento dei creditori possibilmente differenziati per classi, dinamiche occupazionali e restituzione di eventuali garanzie statali. Considerata la sua portata, sarebbe opportuno prevedere che la misura sia oggetto di valutazione d'impatto della regolamentazione, anche ipotizzando l'introduzione di una clausola valutativa che individui in maniera puntuale il contenuto della relazione sulla gestione commissariale;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riquardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza sono ampiamente rappresentate nella relazione illustrativa. Sarebbe stato opportuno integrare questo quadro motivazionale nel preambolo del decreto-legge, che limita invece tali presupposti all'esigenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche gestionali dell'ex Ilva e di prevedere misure, anche di carattere processuale e procedimentale, volte ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riquardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

il preambolo reca la puntuale indicazione dei provvedimenti legislativi modificati dal decretolegge e delle principali disposizioni in materia;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

le novelle previste dall'articolo 1, comma 1, modificano i commi 1-ter e 1-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019 in tema di autorizzazione ad Invitalia ad adottare misure di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità produttiva dell'ex ILVA di Taranto. Il testo del comma 1-quinquies appare difforme rispetto al comma 1-ter; in particolare, in base al comma 1-ter, Invitalia è autorizzata a sottoscrivere "ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti", mentre in base al comma 1-quinquies la sottoscrizione ha ad oggetto "aumenti di capitale sociale o finanziamento". Appare opportuno uniformare le due espressioni;

con l'articolo 3, comma 1, lettera a), sono stati modificati i criteri per la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza. Il testo risultante dalla modifica prevede la corresponsione di «un compenso remunerativo dell'attività gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa solo ove non siano prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza». Non essendo stata anteposta la virgola prima della locuzione introdotta dal decreto-legge, il testo si presta ad essere interpretato in modo da prevedere comunque la corresponsione del compenso per l'attività gestionale, salvo subordinare alla mancata realizzazione di nuove perdite la sua determinazione sulla base del fatturato. Appare dunque opportuno riformulare la disposizione;

con riferimento all'articolo 4 che novella l'articolo 8 del decreto legislativo n. 14 del 2010, la formulazione «In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere» non delinea con sufficiente chiarezza la finalità della disposizione, che è quella di dettare un limite massimo ai compensi degli amministratori giudiziari, né contiene il riferimento all'adozione del regolamento con il quale sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo. Appare dunque opportuno riformulare la disposizione;

all'articolo 6, nel comma 1-bis.1, ultimo periodo, introdotto all'articolo 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in materia di sequestro o confisca di aziende, società o beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, si fa riferimento al «provvedimento di cui ai periodi precedenti», prevedendone la trasmissione «, anche se negativo,» alla Presidenza del Consiglio e ai due Ministeri competenti. La novella va ad integrare una disciplina ad hoc per i provvedimenti di sequestro di stabilimenti industriali dichiarati di interesse nazionale. L'espressione citata non appare correttamente formulata, poiché il comma 1-bis.1 si compone di cinque periodi, oltre all'ultimo, nei quali le parole "provvedimento" e "provvedimenti" ricorrono in più occorrenze, una delle quali relativa a provvedimenti "amministrativi" genericamente indicati; il richiamo a "periodi precedenti" dovrebbe più correttamente essere riferito al solo periodo che precede, ove è prevista la

disciplina in forza della quale "*il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività*" nelle ipotesi di cui al predetto comma 1-*bis*.1. Appare dunque opportuno riformulare la disposizione;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una clausola valutativa che individui in maniera puntuale il contenuto della relazione con la quale si riferisce sulla gestione commissariale;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il contenuto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), inserendo il segno di interpunzione « , » prima delle parole «solo ove non siano prodotte ulteriori perdite»;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 4, sostituendo le parole: «In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere» con le seguenti: «In ogni caso, all'esito delle liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, i compensi degli amministratori giudiziari non possono eccedere».

all'articolo 6, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'ultimo periodo del comma 1-bis.1 del novellato articolo 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sostituendo le parole: «il provvedimento di cui ai periodi precedenti» con le seguenti: «il provvedimento di cui al periodo precedente»;

Comitato per la legislazione

7

Roma, 31 Gennaio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (AS 462)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;

con riferimento all'articolo 1, attesa l'utilità di ogni misura che semplifichi la ricostruzione pubblica nelle aree colpite dagli eventi sismici, ritiene opportuna una comparazione dei vantaggi derivati, in termini di velocità e qualità della ricostruzione post-sismica, dall'applicazione delle procedure speciali previste dalla Parte II, titolo IV, del decreto-legge n. 77 del 2021, rispetto a quelle definite dalla legislazione previgente;

valuta positivamente l'obbligo di relazione del Commissario straordinario sullo stato di attuazione della ricostruzione, previsto dall'articolo 2, comma 2, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione. Tale adempimento costituisce un presupposto essenziale per disporre di dati e informazioni utili alla valutazione d'impatto della normativa speciale per gli interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi;

con riferimento all'articolo 3, comma 1, che reca un'interpretazione della disposizione che proroga a tutto il 2025 la dotazione di risorse umane a tempo determinato assegnate agli Uffici speciali per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) e del comune dell'Aquila (USRA), al fine di valutare con maggior precisione l'adeguatezza delle risorse previste per il triennio 2023-2025 sarebbe opportuno ricevere ulteriori dati sul numero dei contratti oggetto di proroga, quali i livelli di inquadramento e il trattamento economico, distinti per ufficio;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

i presupposti di straordinaria necessità e urgenza sono riferiti alle disposizioni dei due capi del decreto-legge complessivamente considerate. In particolare, l'adozione delle disposizioni del capo I (Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016) è motivata dall'esigenza di garantire tempestività e continuità delle attività di ricostruzione delle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici degli anni 2009 e 2016, con interventi di semplificazione procedurale a vantaggio della tempestività e dell'efficacia dell'azione amministrativa; l'adozione delle disposizioni del capo II (Fondo regionale di Protezione civile e altre disposizioni in materia di protezione civile) è motivata dall'esigenza di rifinanziare il fondo regionale di Protezione civile, previsto dall'articolo 45 del decreto

legislativo n. 1 del 2018, al fine di potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali e velocizzare il miglior impiego delle risorse disponibili per rimediare ai danni delle alluvioni nelle Marche dello scorso settembre;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

la proroga dell'articolo 3, comma 2, disposta con novella, interviene su una proroga già disposta con la tecnica del riferimento indiretto, determinando un'incertezza lessicale con riferimento alle parole "limitatamente alla predetta annualità";

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di articolare in modo più puntuale i dati e le informazioni sullo stato di attuazione della ricostruzione nei territori interessati da fornire nella relazione prevista dall'articolo 2, comma 2;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riquardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione dell'articolo 3, comma 2, sostituendo le parole "limitatamente alla predetta annualità" con le seguenti: "limitatamente alla medesima data".

.

Comitato per la legislazione

8

Roma, 15 febbraio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019" (AS 328-A).

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge, di iniziativa governativa, di ratifica del medesimo Accordo, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (A.S. 1377);

il disegno di legge n. 1377 era corredato dell'analisi tecnico-normativa, ma non dell'analisi di impatto della regolamentazione; al riguardo, il Governo ha inteso avvalersi della causa di esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, n. 169, relativa ai disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;

Comitato per la legislazione

9

Roma, 15 febbraio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge "Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018" (AS 329).

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge, di iniziativa governativa, di ratifica del medesimo Protocollo, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (A.S. 1280);

il disegno di legge n. 1280 era corredato dell'analisi tecnico-normativa, ma non dell'analisi di impatto della regolamentazione; al riguardo, il Governo ha inteso avvalersi della causa di esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, n. 169, relativa ai disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;

10

Comitato per la legislazione

Roma, 15 febbraio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge "Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006" (AS 330).

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge, di iniziativa governativa, di ratifica delle medesime convenzioni, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (A.S. 986);

il disegno di legge n. 986 era corredato dell'analisi tecnico-normativa, ma non dell'analisi di impatto della regolamentazione; al riguardo, il Governo non ha dichiarato di avvalersi di una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, n. 169;

--

Comitato per la legislazione

11

Roma, 15 febbraio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010" (AS 331-A).

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge di iniziativa governativo, di ratifica del medesimo Accordo, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (A.S. 1278);

il disegno di legge n. 1278 era corredato dell'analisi tecnico-normativa, ma non dell'analisi di impatto della regolamentazione, per la quale il Governo aveva trasmesso la dichiarazione di esclusione trattandosi di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;

...

Comitato per la legislazione

12

Roma, 15 febbraio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge "Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009" (AS 332-A).

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge, di iniziativa governativa, di adesione al medesimo Protocollo alla Carta europea dell'autonomia locale, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (A.S. 1935);

il disegno di legge n. 1953 non era corredato dell'analisi tecnico-normativa né dell'analisi di impatto della regolamentazione; al riguardo, il Governo ha inteso avvalersi della causa di esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, n. 169, relativa ai disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;

•

Comitato per la legislazione

13

Roma, 15 febbraio 2023

Parere sul disegno di legge "Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche" (AS 340-A).

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

il provvedimento in esame mira a colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento estendendo l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di un natante, di un'imbarcazione o di una nave;

con la modifica legislativa si conferisce rilevanza autonoma alla fattispecie di reato di omicidio nautico, così come avvenuto per l'omicidio stradale (articolo 589-bis c.p.) con la legge n. 41 del 2016; per una compiuta valutazione dell'impatto della disposizione sarebbe utile disporre di dati e informazioni sull'efficacia della modifica normativa del 2016 in termini di riduzione del numero di omicidi e di lesioni personali stradali;

Comitato per la legislazione

14

Roma, 21 febbraio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 2023 n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori (AS 553), approvato dalla Camera dei deputati.

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento, nel testo originario presentato alla Camera (AC 750), non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono indicate nell'esigenza di adottare misure di gestione delle operazioni di soccorso in mare; con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera b), prevede che il personale delle navi impegnate in attività di soccorso marittimo avvii tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i « dati rilevanti » da mettere a disposizione della autorità, senza specificare la tipologia dei dati in parola, né gli elementi che caratterizzano la loro rilevanza; si rileva, al riguardo, che analoga osservazione è stata formulata dal Comitato per la legislazione nel parere reso alle Commissioni di merito della Camera dei deputati;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

ritiene non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di approfondire i contenuti dell'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera b).

Comitato per la legislazione

15

Roma, 28 febbraio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge "Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni" (AS 379).

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge, anch'esso di iniziativa parlamentare, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (AS 1196);

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

nel corso dell'esame in sede referente, l'Ufficio di Presidenza della Commissione affari costituzionali ha svolto un ciclo di audizioni informali sull'AS 1196, all'esito del quale è emerso un orientamento condiviso sull'esigenza di ridurre il *quorum* strutturale richiesto per la validità delle elezioni amministrative nei comuni con meno di 15.000 abitanti nei casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista. Tale riduzione, che modifica i requisiti di validità delle elezioni amministrative, appare funzionale a rafforzare i diritti elettorali dei cittadini residenti rispetto a quelli dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.);

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riquardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

per modificare l'articolo 71, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267/2000, all'articolo 1, comma 1, è utilizzata correttamente la tecnica della novella;

all'articolo 1, comma 2, è disposta un'abrogazione esplicita dell'articolo 60 del Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, al fine di abrogare formalmente una disciplina che presenta elementi di sovrapposizione con il citato art. 71 del TUEL e prevenire, così, dubbi in sede applicativa;

al fine di modificare l'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, introducendo l'obbligo di sottoscrizione delle liste anche per i comuni con meno di 1.000 abitanti, all'articolo 2 è utilizzata correttamente la tecnica della novella ed è disposta l'abrogazione espressa del predetto articolo 3;

16

Comitato per la legislazione

Roma, 28 febbraio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (AS 555), approvato dalla Camera dei deputati.

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) andrebbero integrate con le valutazioni relative all'articolo 1, commi 3-bis, 5-bis, 7-bis, 7-ter e all'articolo 1-bis, approvati dalla Camera dei deputati;

con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni in materia di *bonus* carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, richiamando anche quanto rilevato in audizione presso la Camera dei deputati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si osserva che le medie aritmetiche dei prezzi dei carburanti cui si riferisce l'articolo potrebbero risultare poco rappresentative dell'effettivo contesto competitivo in cui i singoli impianti di distribuzione di carburanti operano, contesto generalmente limitato agli impianti più vicini. Andrebbe altresì considerato che la cartellonistica aggiuntiva potrebbe generare confusione nel consumatore, oltre a comportare per i singoli esercenti oneri di adeguamento potenzialmente sproporzionati rispetto all'obiettivo della misura. Infine, è opportuno considerare il rischio che il singolo esercente, sulla base del contesto competitivo in cui opera effettivamente, sia in grado di praticare un prezzo inferiore rispetto a quello indicato dalla media aritmetica di riferimento e sia pertanto incentivato ad aumentare il proprio prezzo di offerta, ingenerando effetti di segno contrario a quello desiderato;

con riferimento all'articolo 1, comma 3-bis, il quale attribuisce al Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di sviluppare e rendere disponibile gratuitamente un'applicazione informatica che consenta la consultazione dei prezzi medi e dei prezzi praticati dai singoli esercenti, andrebbe considerato che già da anni sono diffuse tra gli automobilisti applicazioni per la ricerca e consultazione dei prezzi dei carburanti;

nella relazione prevista dall'articolo 1, comma 7-bis, la presentazione dei dati sui prezzi dei carburanti dovrebbe essere articolata in modo da facilitare il riscontro della dinamica dei prezzi dei carburanti su base regionale, per tipologia di distributore e per operatore di mercato;

con riferimento all'articolo 3, sarebbe opportuno disporre di una valutazione dell'efficacia del Garante per la sorveglianza dei prezzi, sin dalla sua istituzione, in termini di aumento della trasparenza dei prezzi e di contenimento dei meccanismi inflazionistici;

con riferimento all'articolo 4, sarebbe opportuno prevedere il monitoraggio e la valutazione di efficacia addizionale della misura quale strumento incentivante all'uso dei mezzi di trasporto pubblico;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono individuate nell'esigenza di contenere la dinamica inflattiva dei beni di largo consumo generata dall'incremento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime nei mercati internazionali, conseguenti al conflitto tra Russia e Ucraina, di rafforzare il sistema dei controlli del Garante per la sorveglianza dei prezzi e di sostenere la fruizione del trasporto pubblico;

con riferimento al requisito dell'immediata applicabilità delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che il decreto-legge prevede l'adozione di tre decreti ministeriali, precisamente all'articolo 1, commi 2 e 5, e all'articolo 4, comma 2;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

anche dopo l'introduzione dell'articolo 1-bis, in materia di accise sul gasolio commerciale per il settore dei bus turistici, il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

la formulazione del testo, con particolare riguardo all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), risulta migliorata in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

auspica l'integrazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) con le valutazioni relative all'articolo 1, commi 3-bis, 5-bis, 7-bis, 7-ter, e all'articolo 1-bis;

con riferimento all'articolo 1, ritiene opportuno prevedere meccanismi attuativi delle misure che riducano i rischi in termini di alterazione del contesto competitivo, confusione dei consumatori, costi di adeguamento a carico degli esercenti sproporzionati rispetto agli obiettivi e incentivo al rialzo dei prezzi dei carburanti. Ai fini della realizzazione dell'applicazione informatica prevista dall'articolo 1, comma 3-bis, ritiene opportuno prendere in considerazione caratteristiche tecniche e funzionalità dei prodotti analoghi già disponibili sul mercato;

ritiene opportuno che la relazione prevista dall'articolo 1, comma 7-bis, sia articolata in modo da facilitare il riscontro della dinamica dei prezzi dei carburanti su base regionale, per tipologia di distributore e per operatore di mercato;

con riferimento all'articolo 3, ritiene opportuno disporre di una valutazione dell'efficacia del Garante per la sorveglianza dei prezzi, sin dalla sua istituzione, in termini di aumento della trasparenza dei prezzi e di contenimento dei meccanismi inflazionistici;

con riferimento all'articolo 4, ritiene opportuno prevedere il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia addizionale della misura quale strumento incentivante all'uso dei mezzi di trasporto pubblico;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene che non vi sia nulla da osservare.

•

Comitato per la legislazione

17

Roma, 1° marzo 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere" (AA.SS. 531, 80, 128, 235 e 384- A), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cafiero de Raho e altri; Provenzano e altri; Donzelli e altri; Richetti e altri; lezzi e altri e Calderone e altri)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto

l'attribuzione alla Commissione d'inchiesta in titolo dei compiti di monitoraggio delle tendenze e dei mutamenti della criminalità di tipo mafioso; di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge adottate contro la criminalità organizzata e della loro congruità rispetto agli obiettivi; di verifica dell'adeguatezza delle strutture per il contrasto e la prevenzione; di indirizzo e proposta; nonché di analisi dell'impatto negativo della criminalità organizzata sul sistema produttivo, costituisce un presupposto necessario per disporre di dati e informazioni essenziali ai fini dell'analisi di tali fenomeni criminali e della valutazione d'impatto della normativa di prevenzione e contrasto delle associazioni di stampo mafioso;

un migliore coordinamento, temporale e per materia, tra i filoni di indagine della Commissione di inchiesta renderebbe le procedure e gli ambiti di indagine più funzionali ai tempi e ai contenuti degli interventi legislativi in materia penale;

nei casi in cui la Commissione deliberi su relazioni tematiche o esamini documenti o atti che non richiedano la presenza di terzi, la pubblicità dei lavori potrebbe essere resa in forme più ampie;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

i contenuti del disegno di legge sono formulati in modo funzionale e coerente con le finalità istitutive della Commissione d'inchiesta, anche sulla base delle esperienze legislative e applicative consolidate nel corso delle passate legislature;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo della valutazione dell'impatto:

invita a definire meccanismi di raccordo tra la programmazione dei lavori parlamentari e la programmazione delle attività della Commissione d'inchiesta affinché le relazioni tematiche possano fornire elementi utili alla predisposizione di atti legislativi o di indirizzo; con riferimento al regime di pubblicità dei lavori della Commissione d'inchiesta, invita a valutare l'opportunità di consentire la trasmissione via web-tv delle sedute in cui non è prevista la partecipazione di auditi, mediante l'introduzione di una disposizione facoltizzante nel regolamento della stessa Commissione;

sotto il profilo della qualità della legislazione: ritiene che non vi sia nulla da osservare.

•

Comitato per la legislazione

18

Roma, 7 marzo 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge "Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma" (AS 486).

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto

la dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma mira a riconoscere, con provvedimento legislativo, il rilievo culturale di tale Teatro e l'attività artistica in esso svolta, sin dalla sua inaugurazione, quali elementi testimoniali e identitari di significato distintivo;

la disposizione risulta funzionalmente collegata alla dichiarazione di monumento nazionale della Casa natale di Giuseppe Verdi a Busseto, in provincia di Parma, (legge n. 26 del 1901), prefigurando l'opportunità di realizzare un circuito culturale specifico, con una ricaduta favorevole in termini di maggiore attrattività turistica del territorio parmense;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riquardo alla proprietà della formulazione,

la dichiarazione di monumento nazionale sancita con legge si pone in alternativa alla modalità disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, che prevede un procedimento amministrativo volto alla verifica e alla dichiarazione dell'interesse culturale;

con disposizioni di rango legislativo sono stati dichiarati monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza (legge n. 64 del 2014), la Casa Museo Gramsci in Ghilarza (legge n. 207 del 2016), la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine (legge n. 213 del 2017), il ponte sul Brenta detto «Ponte Vecchio di Bassano» (legge n. 65 del 2019);

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

ritiene non vi sia nulla da osservare.

Comitato per la legislazione

19

Roma, 15 marzo 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane" (AS 506).

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto

il provvedimento risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

il disegno di legge, di iniziativa governativa, mira a definire criteri e modalità degli interventi assistenziali sociali, sanitari e sociosanitari per la terza età, al fine di migliorare la qualità del sistema di assistenza alle persone anziane e alle persone anziane non autosufficienti, in un quadro di servizi funzionale alle necessità emergenti con l'avanzamento dell'età e l'eventuale sviluppo di malattie conseguenti all'invecchiamento;

il provvedimento si inserisce nell'ambito delle iniziative finanziate dal PNRR volte alla realizzazione di un sistema organico di interventi in favore degli anziani non autosufficienti, alla realizzazione delle case di comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e di telemedicina e al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture;

il disegno di legge è stato predisposto a seguito di un'istruttoria che ha coinvolto la Commissione interventi sociali e politiche per la non autosufficienza istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana istituita presso il Ministero della salute e la Commissione appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

l'analisi di impatto della regolamentazione inquadra il contesto e distingue le problematiche in base alle diverse realtà geografiche del Paese e agli indici di invecchiamento e di assistenza agli anziani, nonché in relazione a caratteristiche economiche e sociali non omogenee sul territorio nazionale, quali il supporto della rete familiare, i tassi di ricovero in strutture assistenziali, la distribuzione per sesso, l'incidenza delle malattie cronico-degenerative, l'intensità delle relazioni sociali e gli indici di reddito;

l'articolazione degli obiettivi generali e specifici della politica di settore è coerente con le finalità di migliorare la qualità della vita dei cittadini anziani, di considerare una prospettiva più ampia che tenga conto dell'evoluzione demografica e innovi, di conseguenza, l'offerta di servizi sociali e sociosanitari, in un sistema integrato multilivello capace di assistere una società sempre più longeva, di facilitare l'accesso dei cittadini a percorsi personalizzati di presa in carico e di accompagnamento e di assicurare la presenza di servizi e strutture, secondo un approccio differenziato nella cura e nell'assistenza;

l'analisi di impatto della regolamentazione identifica tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella realizzazione di un sistema integrato di assistenza e cure e competenti a dare attuazione nelle strutture pubbliche territoriali alle disposizioni dei decreti attuativi;

appare condivisibile la scelta di prevedere un meccanismo istituzionale finalizzato a promuovere l'integrazione dei sistemi informativi di tutti gli attori istituzionali competenti per la valutazione e l'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale,

nonché di definire un sistema di monitoraggio nazionale per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi;

con riferimento alle possibili opzioni di intervento e alla relativa valutazione preliminare, la complessità della materia derivante dall'insieme di pianificazioni e programmazioni - a livello nazionale, regionale e territoriale - di carattere socio assistenziale, sociosanitario e sanitario, ha richiesto un disegno normativo che consentisse di ricondurre a unità gli obiettivi da realizzare; la tecnica legislativa più funzionale è stata quindi individuata in una legge di delegazione e nei relativi decreti attuativi suscettibili di essere integrati e corretti, a norma dell'articolo 6, comma 2;

la quantificazione dell'impatto economico, sociale e ambientale distinto per categorie di destinatari può essere effettuata solo al momento dell'adozione dei decreti attuativi;

gli effetti della ricognizione e del riordino delle agevolazioni contributive fiscali, anche in termini di regolarizzazione dei rapporti di lavoro sommerso e di valorizzazione delle relative competenze lavorative per sostenere il lavoro di cura prestato presso il domicilio della persona non autosufficiente, potranno essere valutati solo decorso un congruo termine dall'adozione dei decreti attuativi;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo all'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valuta favorevolmente la scelta della tecnica legislativa della legge di delegazione e dei relativi decreti attuativi, suscettibili di essere integrati e corretti a norma dell'articolo 6, comma 2;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, formula le seguenti osservazioni:

ritiene opportuno prevedere tra i principi e criteri direttivi della delega lo svolgimento di specifiche valutazioni di impatto a corredo degli schemi di decreto legislativo e la definizione di un sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure recate dai decreti attuativi;

ritiene opportuno che le disposizioni integrative e correttive di cui all'articolo 6, comma 2, siano predisposte sulla base di specifici elementi di analisi e valutazione d'impatto delle misure:

invita a valutare l'opportunità di aggiornare i contenuti della Relazione sullo stato sanitario del Paese, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 833 del 1978, integrandola con

elementi idonei a valutare l'efficacia delle politiche per gli anziani, anche sulla base della loro definizione nei decreti attuativi;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene che non vi sia nulla da osservare.

20

Comitato per la legislazione

Roma, 15 marzo 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non è corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

per l'esame del decreto-legge sarebbe opportuno disporre dell'analisi e valutazione di impatto delle misure elaborate ai fini della relazione sullo stato di attuazione del PNRR di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, con la quale sono trasmessi al Parlamento elementi utili a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;

le disposizioni volte a rafforzare il monitoraggio degli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC di cui agli articoli 5 e 7 costituiscono un presupposto essenziale per disporre di dati e informazioni utili alle amministrazioni per superare le criticità connesse alla realizzazione degli interventi e rispettare il cronoprogramma;

l'aumento del capitale pubblico materiale e immateriale, conseguente agli interventi del PNRR nel lungo termine, comporta un incremento prospettico dei relativi oneri di manutenzione, che vanno considerati fin dalla fase progettuale;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

nel preambolo del decreto-legge le ragioni di straordinaria necessità e urgenza sono illustrate con riferimento alla partizione per parti per gli articoli da 1 a 49 e alla partizione per titoli per gli articoli da 50 a 55;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

le misure del decreto-legge risultano omogenee sotto gli aspetti finalistico e funzionale e corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo, in conformità alla costante giurisprudenza costituzionale. Tuttavia, la collocazione di alcuni articoli in capi più conferenti con il loro contenuto renderebbe la struttura del decreto più coerente con il titolo; ad esempio, le disposizioni in materia di politiche giovanili non attengono *stricto sensu* alle politiche di coesione e alla politica agricola comune di cui alla Parte III del decreto-legge e

avrebbero dovuto essere inserite tra le disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa di cui alla Parte II del decreto-legge;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

la partizione del decreto-legge avrebbe potuto essere più funzionalmente limitata a titoli, capi e sezioni, senza necessità di ricorrere alla partizione di terzo livello costituita dalla parte; nella parte I, il titolo I non è necessario, poiché la parte si compone di un titolo unico; il titolo II della parte II del decreto-legge è redatto con un'articolazione per capi in base al Ministro proponente le singole disposizioni. In questa articolazione, articoli diversi modificano la medesima disposizione e, talvolta, come nel caso dei commi 1, 2 e 5 dell'articolo 14 e dei commi 4 e 9 dell'articolo 18 che modificano tutti il decreto-legge n. 77 del 2021, le modifiche a disposizioni vigenti non sono redatte ordinatamente neanche all'interno dello stesso articolo;

la rubrica del titolo II della parte II reca un riferimento analitico alla riforma 1.9: riforma della pubblica amministrazione - *milestone* M1C1-60, mentre risulta omessa la rubrica del capo I del medesimo titolo;

gli articoli 56, 57 e 58 recano disposizioni relative all'intero decreto, che dovrebbero essere riunite sotto una partizione autonoma e diversa dal titolo III della parte III, che reca disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili;

i riferimenti normativi esterni sono spesso effettuati in modo troppo succinto. Con riguardo ai decreti-legge, non è auspicabile - quand'anche nelle citazioni successive alla prima - il ricorso alla semplice indicazione del numero e dell'anno omettendo totalmente il riferimento, nella stessa forma, alla legge di conversione. Risultano, inoltre, quasi del tutto assenti le indicazioni relative ai codici e ai testi unici - sia pure senza declinarne il titolo - che sono in larga prevalenza riportati con i soli estremi del provvedimento di approvazione, spesso in forma abbreviata; i riferimenti normativi al PNRR, occasionalmente richiamati con l'indicazione della relativa normativa europea (regolamento UE 2021/241) e della corrispettiva disciplina nazionale (decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), non sono indicati in modo uniforme. Analoga mancanza di uniformità si rileva nelle denominazioni degli interventi del PNRR, non sempre riportate secondo la sequenza Missione-Componente-Riforma (o Investimento) e talvolta con ordine diverso, in alcuni casi riportando anche le relative denominazioni, o ricorrendo alla sigla che ne deriva, come, ad esempio, all'articolo 13, comma 1, ove il termine "Missione" sembra utilizzato erroneamente in luogo di "milestone". A quest'ultimo riguardo, si ricorda che l'utilizzo di termini stranieri sarebbe da evitare, o quantomeno da limitare ai casi in cui sia strettamente necessario; si vedano, ad esempio, gli articoli 23, comma 1 ("raggiungere milestone e target del PNRR"), e 24, comma 1 ("raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR");

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

le decorrenze di termini fissate all'interno di alcune novelle legislative non sono indicate in modo corretto. In particolare, la decorrenza della disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), capoverso 3-*bis*, primo periodo, deve riferirsi alla legge di conversione del decreto-legge n. 13 del 2023 e la decorrenza della disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, dovrebbe

imprecisa;

essere riferita alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. La disposizione di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a), numero 3), dovrebbe precisare che i contratti degli esperti selezionati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 13 del 2023 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025;

gli "ambiti territoriali sociali", a cui fa riferimento l'articolo 3, comma 1, lettera a), sono soggetti di non immediata individuazione, da specificare con il relativo riferimento normativo; il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1), non prevede la delibera a cui fa riferimento il numero 3); all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, è riportata l'espressione, ricorrente più volte nel decreto-legge, «e salvi i limiti legislativi previsti a tutela dei dati personali», che appare

all'articolo 5, comma 7, l'espressione «il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo» è di difficile interpretazione, poiché lo stesso comma non reca riferimenti a "spese";

all'articolo 10, comma 1, il numero di posti aggiuntivi da assegnare agli idonei ai concorsi per magistrato ordinario ivi citati, quantificato in «non superiore al doppio del decimo», potrebbe essere più chiaramente definito in «non superiore ad un quinto»;

l'articolo 12 demanda a un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione l'individuazione delle modalità di funzionamento e di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte di tutte le amministrazioni, centrali e locali, e delle autorità amministrative indipendenti, nonché la definizione delle misure volte ad assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali, senza prevedere il relativo termine di emanazione;

l'articolo 14 reca, al comma 1, una serie di novelle al decreto-legge n. 77 del 2021. Nei commi successivi, tale normativa è richiamata in riferimento al comma 1, ma dovrebbe farsi più opportunamente riferimento al citato decreto-legge, come modificato dal comma 1. L'inesattezza attiene al solo profilo formale per i commi 3 e 7 («interventi di cui al comma 1»), mentre al comma 4 («Per le medesime finalità di cui al comma 1») tale richiamo risulta privo di contenuti effettivi, in mancanza, nello stesso comma 1, della indicazione di tali finalità;

all'articolo 18, comma 6, primo periodo, andrebbe precisato il riferimento agli interventi di cui all'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche. La disposizione reca, inoltre, un richiamo non pertinente all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

l'articolo 20, commi da 2 a 5, reca modifiche in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR, intervenendo sulle disposizioni dell'articolo 29 del decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, senza impiegare la prescritta tecnica della novella;

all'articolo 20, comma 2, secondo periodo, la disciplina sulle incompatibilità di impieghi e incarichi da applicare agli esperti di segreteria della Soprintendenza speciale per il PNRR è declinata puntualmente per il personale delle amministrazioni pubbliche, ma in maniera generica per il personale in regime di diritto pubblico;

all'articolo 26, comma 8, in tema di polizze sanitarie integrative per i docenti universitari, la previsione secondo cui la relativa spesa complessiva non debba eccedere il «limite massimo delle risorse rimborsate» risulta di incerto riferimento;

all'articolo 38, i commi 1 e 2 andrebbero formulati in forma di novelle al codice della crisi

d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, rispettivamente, come periodo aggiuntivo all'articolo 25-*bis*, comma 4, e come comma 2-*bis* aggiuntivo all'articolo 23 del citato codice.

l'articolo 47, comma 2, secondo periodo, dispone un'abrogazione implicita di norme incompatibili riferita a linee guida di adozione ministeriale. Le norme da cui desumere le incompatibilità sono individuate nel primo periodo dello stesso comma 2, che reca a sua volta un'abrogazione, e nell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 387 del 2003, i cui contenuti non sono *a priori* conoscibili;

all'articolo 50, commi 3 e 5, i termini per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ivi previsti sono fissati in sessanta giorni dalla data di adozione o dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Tale espressione è da evitare, poiché ancora il termine alla data di adozione, che è di difficile conoscibilità, anziché alla data di entrata in vigore del decreto; all'articolo 54, comma 4, il primo periodo è privo del soggetto, che può con certezza individuarsi nella "dotazione organica della sezione Agricoltura" del medesimo Ministero. Il relativo ruolo organico, infatti, è espressamente distinto nelle due diverse dotazioni della "sezione Agricoltura" e della "sezione Ispettorato"

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

raccomanda l'utilizzo, per le partizioni che contraddistinguono gruppi di articoli all'interno di un atto legislativo, dei termini sezione, capo, titolo e parte in modo uniforme, anche in relazione al ricorso alle rubriche, e nella sequenza corretta; al riguardo, invita, altresì, la Commissione di merito a valutare l'opportunità di:

- sopprimere, nella parte I, la partizione "Titolo I" e la relativa rubrica;
- sostituire, nella parte II, la rubrica del Titolo II con la seguente: "DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE";
- inserire nella parte II, al capo I del titolo II la seguente rubrica: "Misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione";
- inserire, dopo l'articolo 55, la seguente partizione "Parte IV Disposizioni finali";

raccomanda che all'interno degli atti legislativi i riferimenti normativi esterni siano citati in modo appropriato e uniforme e che le disposizioni abrogate siano indicate espressamente; con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle disposizioni che seguono:

all'articolo 1, comma 4, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole:
 "del presente decreto" con le seguenti: "del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13";

- all'articolo 3, comma 1, lettera α):
- al numero 1), capoverso 1, dopo le parole: «degli ambiti territoriali sociali» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328,»;
- al numero 3), dopo le parole: «delibera adottata ai sensi del comma 1» inserire le seguenti: «, ultimo periodo,»;
- all'articolo 5:

al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «e salvi i limiti legislativi previsti a tutela dei dati personali» con le seguenti: «e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali».

al comma 7 sostituire le parole: «il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo», con le seguenti: «il sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui al comma 6 anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo».

- all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: "della presente disposizione" con le parole
 "del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13";
- all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso» con le seguenti: «non superiore a un quinto»;
- all'articolo 12, prevedere un termine per l'adozione del decreto;
- all'articolo 14, comma 4, sopprimere le parole: «Per le medesime finalità di cui al comma 1»;
- all'articolo 18, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da «Gli interventi» fino a "94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" con le seguenti: «Gli interventi di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti e alle opere considerati di minore rilevanza o privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;
- all'articolo 19, comma 3, lettera α), numero 3), sostituire le parole "Ai sensi del presente articolo, i contratti degli esperti selezionati possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025" con le seguenti "Ai sensi del presente comma, i contratti degli esperti già selezionati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025";
- all'articolo 20, commi da 2 a 5, impiegare per le modifiche normative la tecnica della novella;
- all'articolo 26, comma 8, sopprimere le parole: «limite massimo delle risorse rimborsate»;
- all'articolo 38, riformulare i commi 1 e 2 in forma di novella al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, rispettivamente,

- come periodo aggiuntivo all'articolo 25-bis, comma 4, e come comma 2-bis all'articolo
 23 dello stesso codice;
- all'articolo 50:
 - al comma 3, sostituire le parole: «dalla data di adozione» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;
 - al comma 5, sostituire le parole: «dall'adozione» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;
- all'articolo 54, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «- sezione A Agricoltura è rideterminata» con le seguenti: «, la dotazione organica del personale della sezione Agricoltura del medesimo Ministero è rideterminata».

21

Comitato per la legislazione

Roma, 21 marzo 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (AS 591)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non è corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

secondo la relazione tecnica che accompagna il decreto-legge n. 20 del 2023, le misure in esso contenute non impattano sulla finanza pubblica poiché di carattere ordinamentale o attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'impatto sul prodotto interno lordo dipenderà dai criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri individuati con il decreto di cui all'articolo 1, i quali devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro. Le ricadute economiche della misura potranno essere censite dall'Istat nel contesto delle rilevazioni periodiche degli indici di produttività nazionale;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

nel preambolo del decreto-legge le ragioni di straordinaria necessità e urgenza sono ravvisate nell'esigenza di adottare tempestivamente disposizioni in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare con riferimento ai capi I e II, di cui si compone il decreto;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

le misure del decreto-legge risultano omogenee sotto gli aspetti finalistico e funzionale e corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo, in conformità alla costante giurisprudenza costituzionale;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

le citazioni dei riferimenti normativi relative ai codici e ai testi unici sono prevalentemente riportati con i soli estremi del provvedimento di approvazione;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 1:

il secondo periodo del comma 2 stabilisce che il decreto ivi previsto sia adottato dopo l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari o l'eventuale scadenza del relativo termine; la procedura descritta al primo periodo dovrebbe, dunque, essere più correttamente riferita all'approvazione del relativo schema di decreto;

al comma 4, occorre specificare il riferimento alle «istanze eccedenti i limiti del decreto», poiché in nessun altro punto dell'articolo si fa riferimento a tali istanze. Ove il riferimento fosse alle istanze dei datori di lavoro per il rilascio del nulla osta al lavoro, sarebbe opportuno integrare conseguentemente il testo;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera *a*), numero 3), capoverso 5.0.1, l'espressione: «elementi ostativi di cui alla presente disposizione» non permette l'identificazione degli elementi in questione e andrebbe precisata, anche sulla base delle formulazioni del quarto e dell'ultimo periodo del capoverso 2-*bis* dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*), che fanno riferimento agli "elementi ostativi di cui all'articolo 22";

al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 5-quater, la formulazione: «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4», reca un riferimento indiretto al comma 5.0.1, che andrebbe rivolto all'intero articolo 22. Difatti il comma 4 dell'articolo 24-bis del testo unico sull'immigrazione, introdotto dalla lettera c) del comma in parola, non tratta di elementi ostativi, bensì di eventuali controlli a campione sulla regolarità di requisiti e procedure, controlli che potrebbero portare all'accertamento di elementi ostativi. Il riferimento ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, dovrebbe essere inserito anche al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, quarto periodo;

all'articolo 3:

al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, terzo periodo, si stabilisce che «la domanda di visto di ingresso», che costituisce un atto da depositare con formalità ed entro termini definiti, debba essere «corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro» senza ulteriori specificazioni. Tale «conferma» si configura quindi come un atto del quale non sono definiti i requisiti formali, che andrebbero opportunamente precisati;

al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, l'espressione: «Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine» non chiarisce se il soggetto che ha "interesse" sia l'Italia o, comunque, i datori di lavoro italiani oppure un Paese terzo; appare perciò opportuno precisare la formulazione;

all'articolo 5, il comma 1 stabilisce che alcuni datori di lavoro possono ottenere con priorità l'assegnazione dei lavoratori richiesti, «sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio». Tale formulazione non indica il triennio di riferimento, che si potrebbe individuare nel periodo 2023-2025, al quale si riferisce l'articolo 1 del decreto-legge nel prevedere, al comma 4, l'adozione di "ulteriori decreti" sui flussi.

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nel decreto per la definizione dei flussi di ingresso di cui all'articolo 1, criteri che consentano di reperire il capitale umano con

le conoscenze e le competenze professionali richieste dal mercato del lavoro, facilitando l'incontro tra domanda e offerta anche per i profili professionali più qualificati e di più difficile reperimento, anche sulla base delle indicazioni raccolte dal confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle disposizioni che seguono: all'articolo 1:

- al comma 2, sostituire le parole: «Il decreto di cui al comma 1 viene approvato» con le seguenti: «Lo schema di decreto di cui al comma 1 è approvato»;
- al comma 4, dopo le parole: «Le istanze» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

all'articolo 2:

- al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 5.0.1, sostituire le parole: «elementi ostativi di cui alla presente disposizione» con le seguenti: «elementi ostativi di cui al presente articolo»;
- al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 5-quater, sostituire le parole: «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4» con le seguenti: «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, quarto periodo, sostituire le parole: «o di cui all'articolo 24-bis, comma 4» con le seguenti: «, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4».

all'articolo 3:

- definire i requisiti formali dell'atto con cui deve essere prodotta la conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro;
- al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine» con le seguenti: «Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine».

all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «nel corso del triennio» inserire le seguenti: «2023-2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto».

Comitato per la legislazione

22

Roma, 22 marzo 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5 del Regolamento, sul disegno di legge recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati (AA. SS. 495 e 182-A)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

il provvedimento, di iniziativa parlamentare, riproduce il contenuto di una proposta di legge già approvata dalla Camera dei deputati ed esaminata dalla Commissione Giustizia del Senato in sede redigente nella scorsa legislatura, il cui *iter* non ha avuto ulteriore seguito a causa del sopravvenuto scioglimento delle Camere;

la disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese è modificata con la finalità di rafforzare la tutela del professionista; in tale ottica, l'ambito applicativo dell'equo compenso è esteso alle prestazioni professionali rese nei confronti delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro e nei confronti della pubblica amministrazione e delle società da essa partecipate; presso il Ministero della giustizia è istituito l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni e segnalare al Ministro della giustizia pratiche contrastanti con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie; entro il 30 settembre di ogni anno, l'Osservatorio presenta alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

ritiene opportuno che l'Osservatorio, nel riferire annualmente alle Camere sulla propria attività di vigilanza, dia conto, attraverso specifiche rilevazioni, delle modalità applicative delle disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie, analizzando gli effetti dell'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina dell'equo compenso e distinguendo l'impatto delle misure tra professionisti iscritti a ordini o collegi e degli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi;

sotto il profilo della qualità della legislazione: ritiene che non vi sia nulla da osservare.

•

Comitato per la legislazione

23

Roma, 5 aprile 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2023, n.25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (AS 605)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non è corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

al fine di monitorare l'impatto delle disposizioni in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale, l'articolo 32, comma 2, prevede che la Consob e la Banca d'Italia trasmettano al Comitato Fintech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre anni dalla vigenza del decreto, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione delle nuove regole. In tale ambito, non è, tuttavia, previsto alcun adempimento informativo rivolto alle Camere;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono indicate nell'esigenza di adottare e di pubblicare, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie per conformarsi alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2022/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito;

ulteriori motivazioni sono ravvisate, nel preambolo, nell'esigenza di introdurre una disciplina in materia di emissione e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale, tramite il ricorso a tecnologie a registro distribuito (DLT), al fine di evitare che gli operatori italiani si trovino in svantaggio competitivo rispetto agli operatori stabiliti negli altri Stati membri;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo e di immediata operatività, fatta eccezione per l'articolo 28, rubricato «Disposizioni di attuazione», nel quale si conferisce alla Consob la competenza ad adottare:

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, un regolamento per la determinazione dei principi e criteri per la formazione dell'elenco (dei responsabili dei registri per la circolazione digitale) di cui all'articolo 19 e le relative forme di pubblicità (comma 1); facoltativamente - come è da dedurre dall'espressione «può, con regolamento» - ulteriori

regolamenti, per i quali non è indicato alcun termine di adozione, aventi ad oggetto discipline non solo applicative ma per certi profili anche aggiuntive (es. "limiti e condizioni ulteriori", lettera a), "ulteriori strumenti", lettera b)) rispetto a quelle recate nei numerosi articoli di riferimento, esplicitamente indicati (comma 2);

- d'intesa con la Banca d'Italia, facoltativamente anche in questo caso e senza che se ne indichi il termine di adozione, regolamenti specificamente concernenti l'individuazione dei criteri per l'attuazione dell'articolo 22, in tema di significatività dei responsabili del registro (comma 4).

Per il regolamento previsto al comma 1, l'articolo 32, comma 1, reca opportunamente una disposizione transitoria per l'iscrizione ad un elenco provvisorio dei responsabili del registro, "fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 28, comma 1". Per gli ulteriori regolamenti, viceversa, la previsione della loro adozione come mera possibilità può determinare un effetto di aleatorietà anche con riferimento alle sanzioni, che sono previste all'articolo 30 con riferimento alle violazioni di singoli articoli del decreto-legge e delle "relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28";

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

la struttura del decreto-legge, con riferimento alla denominazione e numerazione delle sue partizioni interne, va rettificata in quanto non rispondente ai canoni fissati dalla Circolare sulle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 8). Il testo, infatti, consta di un unico capo I, suddiviso in sezioni da I a VIII, con l'ulteriore anomalia che gli articoli 1 e 2 non rientrano in alcuna suddivisione, posto che la partizione "sezione I" è collocata prima dell'articolo 3. Occorre dunque ripristinare una sequenza delle partizioni che preveda la suddivisione in capi, «come partizione di primo livello, recante uno o più articoli, eventualmente scomponibile in sezioni»;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 1, comma 1, lettera s), la definizione di "ente creditizio" dovrebbe essere adeguata a quella recata dal regolamento (UE) n. 575/2013, sostituendo le parole: «l'ente» con: «l'impresa»; all'articolo 14, comma 2, primo periodo, si prevede che le operazioni ivi descritte possano essere effettuate, se del caso, «sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)». La disposizione richiamata, in realtà, prevede l'adozione di «meccanismi e dispositivi adeguati (...) di continuità operativa e di ripristino dell'attività, che comprendano la messa in sicurezza esterna delle informazioni»; il termine "sistema", che sembra quindi da riferire al contesto messo in opera per il salvataggio "esterno" dei dati, risulta poco appropriato;

all'articolo 20, la collocazione dei commi non sembra coerente rispetto alla successione logica dei relativi contenuti. In particolare il comma 2, con la previsione dell'iscrizione nell'elenco, avrebbe dovuto più coerentemente essere collocato come comma finale dell'articolo, di seguito ai commi che delineano il procedimento di iscrizione; inoltre, lo stesso comma 2 reca un riferimento ai "requisiti di cui ai commi da 3 a 10" che appare non del tutto puntuale, poiché i commi da 7 a 9 concernono taluni aspetti procedurali;

i richiami alle disposizioni dell'articolo 28 che conferisce a Consob il potere di adottare regolamenti non appaiono sempre puntuali. Appare opportuno precisare i riferimenti normativi, in particolare, all'articolo 20, comma 3, lettera d), ove si prevede che la Consob possa "individuare ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19" e all'articolo 21, comma 1, lettera g), ove si prevede che la Consob possa "determinare (...) le ulteriori cause di cancellazione ai fini dell'articolo 21";

l'articolo 25, comma 1, primo periodo, affida al «collegio sindacale dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d)» il compito di informare la Consob di eventuali irregolarità e violazioni. Poiché il responsabile del registro potrebbe adottare un sistema di amministrazione e

controllo diverso dal collegio sindacale, appare opportuno utilizzare anche nel primo periodo del comma 1 l'espressione più ampia utilizzata nel secondo periodo dello stesso comma, ovvero: «L'organo che svolge la funzione di controllo»;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione della seguente disposizione:

all'articolo 32, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal presente decreto»;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle seguenti disposizioni:

al capo I, sostituire la rubrica con la sequente: «Definizioni e ambito di applicazione»;

sostituire le partizioni: «Sezione II», «Sezione III», «Sezione III», «Sezione IV», «Sezione VI», «Sezione VII» e «Sezione VIII», rispettivamente, con le seguenti: «Capo II», «Capo III», «Capo III», «Capo VI», «Capo VII», «Capo VIII» e «Capo IX»;

Consequentemente:

- all'articolo 1, comma 1, alinea, sostituire le parole: «delle sezioni da I a VI del presente Capo» con le seguenti: «dei capi dal II al VII del presente decreto»;
- all'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole: «delle sezioni da I a VI del presente capo» con le seguenti: «dei capi dal II al VII del presente decreto»;
- all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: «della presente sezione» con le seguenti: «del presente capo»;
- all'articolo 28, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «alla sezione I» con le seguenti: «al capo II»;
- all'articolo 28, comma 2, lettera i), sostituire le parole: «dalla Sezione II» con le seguenti: «dal capo III»;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle seguenti disposizioni:

all'articolo 1, comma 1, lettera s), sostituire le parole: «l'ente» con le sequenti: «l'impresa»;

all'articolo 14, comma 2, primo periodo, sostituire le parole «sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)» con le seguenti: «sulla base dei dati resi disponibili dal responsabile del registro ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b)».

all'articolo 20:

al comma 2, sostituire le parole: «se in possesso dei requisiti di cui ai commi da 3 a 10» con le seguenti: «previa verifica del possesso dei requisiti e con la procedura di cui ai commi da 3 a 10»;

al comma 3, lettera d), dopo le parole: «eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28» aggiungere le sequenti: «, comma 2, lettera e)»;

all'articolo 21, comma 1, lettera g), dopo le parole: «altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28» aggiungere le seguenti: «, comma 2, lettera o)»;

all'articolo 25, comma 1, sostituire le parole: «Il collegio sindacale» con le seguenti: «L'organo che svolge la funzione di controllo».

.

Comitato per la legislazione

24

Roma, 5 aprile 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina (AS 632)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse alla Camera dei deputati il 27 marzo 2023 e andrebbero integrate con le valutazioni relative alle proroghe, fino al 31 dicembre 2023, dello stato di emergenza per gli interventi all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto in Ucraina (articolo 1-bis) e del termine per l'esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 (articolo 2-bis);

l'AIR attesta la coerenza degli obiettivi dell'intervento normativo con l'esigenza di assicurare la prosecuzione delle attività e degli interventi di assistenza e di accoglienza a seguito della crisi ucraina (articolo 1). In particolare, l'analisi di impatto individua i potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento e ne definisce la consistenza numerica nell'ambito degli interventi per l'accoglienza diffusa e per quanto riguarda il contributo di sostentamento, determinato sulla base dei dati rilevati e delle stime degli ingressi, e il rafforzamento dei servizi sociali dei comuni maggiormente interessati all'accoglienza, ai sensi dei criteri previsti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 2022. I benefici e i costi attesi sono quantificati per categoria di destinatari e per la collettività nel suo complesso;

al fine di monitorare i livelli di assistenza resi, il Dipartimento della protezione civile provvede alla raccolta e all'analisi dei dati, mediante una apposita piattaforma informatica a disposizione di regioni, province autonome ed enti del terzo settore. È, altresì, prevista la ricognizione dei costi sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno dispone di una banca dati con le informazioni in materia di accoglienza quotidianamente trasmesse dalle prefetture per monitorare il numero di profughi provenienti dall'Ucraina accolti nelle strutture preposte. Inoltre, l'accesso alle informazioni detenute dal servizio centrale di cui all'articolo 1-sexies, comma 4, del decreto-legge n. 416 del 1989 consente di monitorare il numero di posti attivati grazie ai progetti finanziati dalla disposizione in parola;

la proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina (articolo 2) mira ad ottimizzare il relativo *iter* burocratico per non gravare le ulteriori attività svolte dai competenti uffici della pubblica amministrazione. L'analisi di impatto individua quale indicatore di efficacia della disposizione l'assenza di congestione presso gli uffici deputati ai rinnovi; il relativo monitoraggio potrà avvenire anche mediante le consuete rilevazioni statistiche dei provvedimenti emessi e degli esiti del relativo contenzioso;

con l'obiettivo di valutare l'impatto dell'articolo 2-bis, è utile acquisire – anche attraverso la prescritta comunicazione da parte delle strutture sanitarie alle Regioni e alle Province autonome sul

cui territorio avviene il reclutamento del personale in deroga, nonché ai relativi Ordini professionali, dei nominativi dei professionisti sanitari impiegati in base alla disposizione in esame – dati e informazioni su quanti si sono avvalsi di tali disposizioni, anche per valutare la loro distribuzione territoriale;

le misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina (articolo 3) mirano a velocizzare la predisposizione delle misure di accoglienza, anche sulla base dell'esperienza già consolidata con procedure analoghe. Gli indicatori associati a tali obiettivi sono di natura quantitativa (numero delle istanze di rimborso o contributo presentate) e qualitativa (la documentazione consiste in autodichiarazione e non più in rendicontazioni). L'attuale previsione della erogazione di un contributo, invece del precedente rimborso, semplificando gli adempimenti procedurali, lascia prevedere una minore quantità e complessità degli adempimenti a carico dei Comuni per ottenere le relative risorse. Sotto il profilo dell'efficacia della disposizione, rileva anche la disponibilità di due specifici applicativi informatici con i quali il commissario delegato monitora l'andamento delle procedure di rimborso (SIMP 2 – UKR) e delle procedure di contributo (SIMP) presentate dai comuni;

la disposizione che consente alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nel 2023 ed entro il limite di spesa di 150.000 euro, di non oltre dieci prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato al fine di assicurare la migliore funzionalità dei compiti di coordinamento del Sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale (articolo 4) non presenta criticità sotto il profilo della valutazione dell'impatto;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

anche all'esito dell'approvazione da parte della Camera dei deputati degli articoli 1-bis e 2-bis, le disposizioni del decreto-legge sono coerenti con i requisiti di necessità ed urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

anche all'esito dell'approvazione da parte della Camera dei deputati degli articoli 1-bis e 2-bis, le disposizioni del decreto-legge sono omogenee sotto gli aspetti finalistico e funzionale e il provvedimento appare riconducibile alla finalità unitaria di fronteggiare sul piano interno le conseguenze della crisi internazionale in atto in Ucraina, con misure di accoglienza e di potenziamento delle capacità amministrative;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, auspica l'integrazione dell'analisi tecniconormativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione con le valutazioni relative agli articoli 1bis e 2-bis;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

25

Comitato per la legislazione

Roma, 5 aprile 2023

Parere, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento, sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023 n. 11, recante disposizioni urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (AS 636)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

con riferimento all'articolo 01, introdotto dalla Camera dei deputati, che proroga al 30 settembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, sarebbe opportuno acquisire le valutazioni in merito alle unità abitative potenzialmente interessate dalla proroga, al fine di valutare l'impatto complessivo della misura e la sua incidenza territoriale;

il comma 1-sexies dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cd. Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, a utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al superbonus già utilizzati in compensazione e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno; in ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028;

nell'audizione svolta alla Camera dei deputati, il 16 marzo 2023, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha fatto presente che questi crediti di imposta, alla stregua dei debiti commerciali, non rientrerebbero nel debito rilevante per la procedura dei disavanzi eccessivi, costituito esclusivamente dalle passività riconducibili – effettivamente o da un punto di vista sostanziale – a tre categorie: denaro circolante, titoli e prestiti. Con la facoltà concessa a taluni soggetti di utilizzare, in tutto o in parte, crediti di imposta per interventi legati al cd. *Superbonus* per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, il comma 1-sexies sembrerebbe suscettibile di mutare la natura dei crediti di imposta medesimi e di aumentare conseguentemente il livello del debito pubblico rilevante ai fini della procedura per disavanzi eccessivi. Andrebbe a tal proposito chiarito se la misura possa avere impatto sul debito pubblico, sotto il profilo temporale;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, le disposizioni del decretolegge sono coerenti con i requisiti di necessità ed urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

anche all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, appare complessivamente rispettata la *ratio* unitaria di introdurre misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

la proroga al 30 settembre 2023 del termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, risulta funzionalmente riconducibile alla *ratio* unitaria del provvedimento e dovrebbe essere rilevata con una integrazione al titolo del decreto-legge;

l'articolo 2-quater reca una disposizione di interpretazione autentica, la cui rubrica potrebbe essere riformulata indicando l'ambito di intervento, analogamente a come esplicitato alle rubriche degli articoli 2-bis e 2-ter;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

ritiene opportuno chiarire l'eventuale impatto dell'articolo 121, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 34 del 2020, sul debito pubblico, sotto il profilo temporale;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione dell'articolo 2-quater, sostituendone la rubrica con la seguente: «Disposizione di interpretazione autentica in materia di compensazione tra debiti e crediti fiscali».

26

Comitato per la legislazione

Roma, 2 maggio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge "Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271" (AS 377- A)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

la relazione illustrativa del disegno di legge in esame evidenzia come, nonostante le attuali previsioni normative, nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere (di cui all'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p.) non sempre venga rispettato il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato imposto al pubblico ministero per assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti;

al fine di assicurare l'effettività del predetto termine, il disegno di legge, nel testo approvato in sede referente, prevede che il procuratore della Repubblica possa revocare l'assegnazione del procedimento al pubblico ministero, procedendo all'assunzione di informazioni dalla persona offesa direttamente o attraverso l'assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, salvo che non emerga la necessità di tutelare i minori o la riservatezza delle indagini;

il disegno di legge introduce, inoltre, un meccanismo di monitoraggio e obblighi informativi, stabilendo, all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 106 del 2006, che il procuratore generale presso la Corte di appello acquisisca trimestralmente dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine; questi dati dovranno poi essere inviati al Procuratore generale presso la Corte di cassazione con una relazione almeno semestrale;

ai fini della valutazione dell'impatto della disciplina recata dal disegno di legge, appare opportuno che la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia di cui all'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e il sistema di raccolta degli elementi statistici sulla violenza di genere previsto dalla legge n. 53 del 2022 siano integrati con la rilevazione dei casi di esercizio del potere di avocazione previsto dalla disciplina in esame;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

invita il Governo a integrare la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia di cui all'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e il sistema di raccolta degli elementi statistici sulla violenza di genere previsto dalla legge n. 53 del 2022 con la rilevazione dei casi di esercizio del potere di avocazione previsto dalla disciplina in esame;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

•

Comitato per la legislazione

27

Roma, 2 maggio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30" (AS 411-A)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge reca modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ed è corredato dell'analisi tecnico-normativa e analisi di impatto della regolamentazione;

l'analisi di impatto della regolamentazione evidenzia come il disegno di legge in esame si inquadri all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia coerente con le proposte legislative del Piano d'azione sulla proprietà intellettuale dell'Unione europea e sia stato preceduto dall'elaborazione da parte del Ministero competente delle Linee d'intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021-2023, adottate con D.M. del 23 giugno 2021, dopo essere state sottoposte a consultazione pubblica;

l'analisi di impatto precisa, altresì, che l'attività di monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento della competitività del sistema Paese e protezione della proprietà industriale, nonché di semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure verrà condotta dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base degli indicatori individuati nella sezione 2; in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, auspica l'integrazione dell'analisi tecniconormativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione con le valutazioni relative alle modifiche approvate in sede redigente dalla Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

•

Comitato per la legislazione

28

Roma, 2 maggio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari", approvato dalla Camera dei deputati (AS 536, 366 e 375-A).

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto

l'attribuzione alla Commissione d'inchiesta in titolo dei compiti di verifica della corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, con particolare riferimento agli ambiti di indagine della Commissione e alla legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, e dei compiti di analisi delle cause dell'abbandono di prodotti monouso e di verifica delle misure sanzionatorie applicabili a tale condotta costituisce un presupposto necessario per disporre di dati e informazioni essenziali ai fini della valutazione della efficacia della normativa in materia; il conferimento di nuove funzioni, non previste dalla legge istitutiva della scorsa legislatura – quali le indagini sugli illeciti connessi allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia rinnovabile e sugli illeciti nel settore agricolo e agroalimentare, l'analisi dell'abbandono nel suolo e nell'ambiente di prodotti monouso, anche in plastica, le indagini sul fenomeno delle zoomafie e la verifica della corretta applicazione del Titolo IX-bis del codice penale, sui delitti contro il sentimento per gli animali – consentirà di acquisire importanti elementi informativi da utilizzare per la valutazione di efficacia delle diverse normative settoriali che disciplinano le singole materie; un migliore coordinamento, temporale e per materia, tra gli ambiti di indagine della Commissione di inchiesta e i lavori delle Commissioni permanenti contribuirebbe a valorizzare l'attività della Commissione in termini di elaborazione di contenuti utili alla predisposizione di atti legislativi o di indirizzo;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riquardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

i contenuti del disegno di legge sono formulati in modo adeguato e coerente con le finalità istitutive della Commissione d'inchiesta, anche alla luce delle esperienze legislative e applicative consolidate nel corso delle legislature precedenti;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo della valutazione dell'impatto:

invita a individuare forme di raccordo tra l'azione della Commissione di inchiesta e la programmazione dei lavori delle Commissioni permanenti, affinché le indagini e le verifiche sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari possano fornire elementi utili alla predisposizione di atti legislativi e di indirizzo;

sotto il profilo della qualità della legislazione: ritiene che non vi sia nulla da osservare.

•

Comitato per la legislazione

29

Roma, 2 maggio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (AS 660)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non è corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

al fine di rafforzare il sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'attività di esercizio e manutenzione delle dighe, l'articolo 12 aggiorna gli importi delle sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 184; in tale contesto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del citato regio decreto n. 1775 del 1933; non è, tuttavia, previsto analogo adempimento per le violazioni sanzionate a norma dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 507 del 1994;

al fine di valutare l'effettività del quadro sanzionatorio applicabile in caso di utilizzo abusivo delle acque e di inadempimento degli obblighi previsti per l'esercizio e la manutenzione delle dighe, è opportuno disporre di un quadro di sintesi delle violazioni accertate. A questo scopo, le informazioni relative alle violazioni accertate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del citato testo unico e ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 507 del 1994 potrebbero essere raccolte nella relazione sullo stato dell'ambiente prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 349 del 1986;

con riferimento all'articolo 13, che prevede la realizzazione di un piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare per il tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica, appare utile introdurre un meccanismo di valutazione dell'efficacia del piano, anche in relazione all'impatto sui diversi ambiti territoriali; sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono indicate nell'esigenza di assicurare il coordinamento di tutte le iniziative e le attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche;

ulteriori motivazioni sono ravvisate nell'esigenza di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione metereologica, prevedendo misure finalizzate ad individuare

e accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie e degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica; con riguardo all'omogeneità di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo e di immediata operatività;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo:

in merito all'articolo 3, comma 7, si osserva che l'elencazione dei Commissari variamente denominati, dei quali restano fermi i rispettivi compiti e funzioni, presenta alcune imprecisioni, in particolare per quanto attiene ai «Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145». La norma citata, infatti, è costituita da una serie di novelle alla legge n. 205 del 2017, da cui si può dedurre che il riferimento più corretto dovrebbe essere rivolto al comma 525 dell'articolo 1 della stessa legge. L'elencazione, peraltro, è già presente, con identica formulazione, all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019. Da tale circostanza può trarsi spunto per una riflessione sulla reiterazione testuale di disposizioni, spesso incluse nei decreti-legge e anche in conseguenza della proliferazione di questi ultimi, che, non correttamente formulate in origine, vengono successivamente riproposte in maniera pedissequa, con l'effetto di ribadire le inesattezze originarie;

l'articolo 8 è costituito da novelle a una norma di rango secondario; più correttamente, i contenuti dell'articolo avrebbero dovuto essere espressi in forma dispositiva, con la previsione delle eventuali disposizioni regolamentari conseguenti;

l'allegato previsto dall'articolo 7 del decreto-legge reca contenuti tecnici e una struttura particolarmente complessa, poco utilizzati nella decretazione d'urgenza quand'anche motivati dall'esigenza di garantire l'immediata operatività delle relative prescrizioni. Si riscontrano anche modalità improprie di citazione di talune direttive europee, il ricorso a un lessico colloquiale, oltre alla presenza di discontinue numerazioni che sembrano riferite a note esplicative non rinvenibili nel testo, ivi compreso il rinvio, nella Parte B, lettera D), numero 4, a un allegato I di cui non si trova riscontro;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 1, comma 4, dispone in merito all'individuazione delle risorse da destinare al finanziamento di interventi nel settore idrico, «previa rimodulazione delle stesse»; dal momento che la rimodulazione è disciplinata al comma 5, sembrerebbe opportuno introdurre un rinvio a tale comma;

l'articolo 1, comma 5, dispone che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la rimodulazione delle risorse e degli interventi sia adottato «entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e dalle comunicazioni di cui al comma 4». Al riguardo, si osserva che per entrambi gli adempimenti è previsto il medesimo termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e, tuttavia, non necessariamente «ricognizione» e «comunicazioni» saranno ultimate contemporaneamente; ne consegue un effetto di indeterminatezza delle tempistiche per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Appare, pertanto, opportuno far riferimento all'univoco «termine di cui al comma 3»;

all'articolo 1, comma 7, l'espressione finale risulta imprecisa, specie per il riferimento «alla spesa» che appare-generico;

l'articolo 1, comma 10, reca disposizioni sulla segreteria tecnica della Cabina di regia, stabilendo un importo massimo annuo per il compenso degli esperti di cui potrà avvalersi il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Disposizioni analoghe figurano ai commi 1 e 6 dell'articolo 3, rispettivamente per i compensi del Commissario straordinario nazionale e degli esperti e consulenti della relativa struttura di supporto, ma con la previsione, in questi casi, che l'effettivo importo del compenso sia poi definito con il provvedimento di nomina. Appare opportuno, per ragioni di chiarezza e uniformità, inserire tale previsione anche al comma 10;

l'articolo 3, comma 1, dispone in merito alla nomina e alle funzioni del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Nello stabilire che il Commissario esercita le proprie funzioni sulla base dei dati forniti dagli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici, questi ultimi sono individuati con l'espressione «istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11». Tale rinvio all'articolo 11 dovrebbe essere preferibilmente volto alla novella legislativa in esso contenuta, riportandone il contenuto con maggiore esattezza;

all'articolo 3, comma 7, primo periodo, il riferimento alle «infrastrutture di cui al comma 1» deve più opportunamente ricomprendere anche il richiamo all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, indicandone i contenuti con maggiore puntualità; la formulazione attuale, infatti, può indurre a ritenere che ci si riferisca al comma 1 dello stesso articolo 3;

l'articolo 10, comma 1, lettera d), introduce nella procedura di adozione del decreto di cui all'articolo 12, comma 4, della legge n. 60 del 2022 la previsione dell'intesa «con» la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Più correttamente, dovrebbe prevedersi che l'intesa sia acquisita "in sede di" Conferenza unificata;

all'articolo 12, comma 2, il periodo aggiuntivo al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 507 del 1994 dovrebbe essere meglio specificato secondo i canoni redazionali delle disposizioni recanti sanzioni amministrative;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita le Commissioni di merito a valutare la riformulazione della seguente disposizione:

- all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 giugno di ciascun anno, le prefetture comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle sanzioni amministrative irrogate nell'anno precedente".
- 2-ter. Le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e alle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
- ottobre 1994, n. 584, sono pubblicate nella relazione sullo stato dell'ambiente prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349»;

invita, altresì, il Governo a valutare l'opportunità che la relazione sullo stato dell'ambiente sia integrata con la valutazione di impatto del piano di comunicazione relativo alla crisi idrica previsto

dall'articolo 13, in termini di riduzione dei consumi idrici e, più in generale, di adozione di comportamenti più responsabili da parte di famiglie e imprese nella gestione delle risorse idriche, anche con riguardo all'impatto sui diversi ambiti territoriali;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

raccomanda maggiore accuratezza nella redazione dei riferimenti normativi, che dovrebbero essere sempre riferiti al testo novellato;

invita il legislatore ad evitare di modificare atti di rango subprimario mediante disposizioni legislative;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita le Commissioni di merito a valutare la riformulazione delle disposizioni che seguono: all'articolo 1:

- *al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:* «Le predette risorse previa rimodulazione delle stesse» *inserire le seguenti:* «ai sensi del comma 5»;
- al comma 5, sostituire le parole: «Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4» con le seguenti: «Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4».
- *al comma 7, sostituire le parole:* «mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa» *con le seguenti:* «mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa»;
- al comma 10, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il compenso è definito con il provvedimento di nomina»;

all'articolo 3:

- al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11» con le seguenti: «istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 11 del presente decreto»;
- *al comma 7, sostituire le parole:* «per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1» *con le seguenti:* «per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo»;

all'articolo 10, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «d'intesa con la Conferenza unificata» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata»;

all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro» con le seguenti: «le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro».

Comitato per la legislazione

30

Roma, 23 maggio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (AS 705), approvato dalla Camera dei deputati.

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi dell'impatto della regolamentazione e l'analisi tecnico-normativa, riferite al testo originario del provvedimento, sono state trasmesse il 2 maggio;

l'analisi tecnico-normativa evidenzia che "non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici";

l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione andrebbero integrate con le valutazioni relative all'articolo 3-bis, inserito in sede referente dalla Camera dei deputati, il quale reca disposizioni volte a disciplinare le procedure espropriative relative alle opere di realizzazione del Ponte, prevedendo in particolare appositi spazi internet per la dematerializzazione delle comunicazioni e dei documenti;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, le disposizioni del decreto-legge sono coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

con riguardo all'omogeneità di contenuto,

anche all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, appare complessivamente rispettata la finalità unitaria di recare disposizioni urgenti volte alla realizzazione di un collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto ritiene che non vi sia nulla da osservare; sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

•

Comitato per la legislazione

31

Roma, 23 maggio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (AS 714), approvato dalla Camera dei deputati.

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento, nel testo originario presentato alla Camera (AC 1060), non risulta corredato dell'analisi di impatto della regolamentazione e dell'analisi tecnico-normativa;

al fine di valutare l'impatto delle disposizioni in materia di salute recate dal capo II, la relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, potrebbe essere integrata con un'analisi dei dati utile a valutare l'efficacia delle misure di cui all'articolo 12, dettate allo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e valorizzare il personale medico dei servizi di emergenza-urgenza, all'articolo 13, relative agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, all'articolo 15 in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali e sanitari conseguito all'estero, all'articolo 15-bis per far fronte alla carenza di operatori di interesse sanitario e all'articolo 15-ter in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale, nonché di attività di medicina estetica;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, le disposizioni del decreto-legge sono coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

con riguardo all'omogeneità di contenuto,

anche all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, appare complessivamente rispettata la *ratio* unitaria di introdurre misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas, misure per far fronte alla carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e disposizioni volte a consentire agli uffici competenti di gestire le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio 2023;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare; sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

•

Comitato per la legislazione

32

Roma, 23 maggio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (AS 685).

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;

le nuove misure di inclusione sociale e lavorativa recate dal capo I introducono significative modifiche alla disciplina per il contrasto alla povertà, la fragilità e l'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, che vanno monitorate per valutare gli effetti delle connesse politiche sociali e del lavoro al fine di porre in essere, ove necessario, le opportune azioni correttive;

il decreto-legge prevede, all'articolo 11, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, responsabile del monitoraggio sull'attuazione e della valutazione dell'Assegno di inclusione, predisponga, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sull'attuazione dell'Assegno di inclusione, che comprenda indicatori di risultato del programma; è, inoltre, istituito, all'articolo 11, comma 5, un Osservatorio sulle povertà al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;

con riferimento alle attività di cui all'articolo 11, la formulazione dei commi 1, 2 e 4, nel definire le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Cabina di regia, presenta alcune imprecisioni;

nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione delle misure di cui al capo I, non è previsto alcun adempimento informativo rivolto alle Camere;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono indicate, per le disposizioni di cui al capo I, nell'esigenza di contrastare la povertà e l'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva e di inserimento sociale; per le disposizioni di cui al capo II, nella necessità di contrastare il crescente numero di infortuni sul lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema di tutele, anche economiche; per le disposizioni di cui al capo III, nell'esigenza di contrastare le frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, di

implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrastare efficacemente il lavoro sommerso ed il caporalato, mediante il rafforzamento dell'attività ispettiva; per le disposizioni di cui al capo IV, nell'esigenza di favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica mediante l'introduzione di norme volte a regolare i contratti e i rapporti di lavoro;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di ampio spettro e di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

nell'articolato non risulta sempre rispettato il canone di uniformità nella denominazione degli istituti giuridici e nell'utilizzo delle sigle;

con particolare riguardo all'uniformità nella denominazione degli istituti giuridici, all'articolo 1, comma 1, si stabilisce che la misura dell'Assegno di inclusione è condizionata all'adesione a un «percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa». Tale percorso è disciplinato dall'articolo 6, che tuttavia lo rinomina «percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa» (in rubrica) e «percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa» (comma 1), per poi utilizzare le ulteriori formulazioni «progetto di inclusione sociale e lavorativa» (comma 4), «percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale» (comma 5) e «progettazione personalizzata» (comma 6), mentre agli articoli 2, comma 7, lettera c), 4, comma 7, e 5, comma 2, si fa riferimento più genericamente a un «progetto personalizzato» senza ulteriori specificazioni;

considerazioni di analogo tenore possono essere espresse con riguardo alla «piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione», che opera, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, nell'ambito del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Al comma 4 del medesimo articolo, che novella il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, si fa riferimento alla «piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva»; tuttavia, all'articolo 10, comma 4, si utilizza la locuzione «piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva», mentre all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 12, commi 3 e 6, appare l'espressione «piattaforma di cui all'articolo 5». Si ritiene, in proposito, che la denominazione più corretta sia quella recata in forma di novella all'articolo 5, comma 4, alla quale dovrebbero dunque conformarsi tutte le altre occorrenze; con particolare riguardo all'uniformità nell'utilizzo delle sigle, si ricorda che, ove si introduca una sigla, sarebbe opportuno impiegarla in modo univoco per l'identificazione dell'ente o istituto relativo. Tale criterio risulta disatteso con riferimento alla sigla SIISL, che compare all'articolo 4, comma 1, per il «Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa» istituito dall'articolo 5. Al secondo periodo del comma 1 e ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 non si utilizza la sigla, bensì l'espressione «Sistema informativo» o «sistema informativo», che risulta ancora più indeterminata per l'uso dell'iniziale minuscola. L'articolo 3, commi 5 e 6, l'articolo 4, comma 7, e l'articolo 6, comma 7, utilizzano la formula di rinvio «sistema informativo di cui all'articolo 5»,

mentre al comma 10 dell'articolo 8 sono utilizzate due formulazioni diverse: «10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5, mettono a disposizione [...] le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informativo SIISL, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio»;

sempre rispetto all'utilizzo delle sigle, è inappropriato l'utilizzo contestuale della sigla e dell'indicazione breve, come avviene al comma 10 dell'articolo 8 e al comma 3 dell'articolo 10. Lo stesso rilievo riguarda anche le sigle ISEE e DSU, utilizzate rispettivamente all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), e all'articolo 3, comma 10, di seguito alle corrispondenti denominazioni e così nuovamente riportate all'articolo 32, e la sigla INL, introdotta all'articolo 7 e poi abbandonata agli articoli 15 e 16;

alcuni riferimenti normativi interni non sono sufficientemente precisi e potrebbero determinare dubbi interpretativi. In particolare, all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), quinto, sesto e settimo periodo, si fa riferimento al «reddito familiare di cui al presente articolo», mentre sembra più puntuale il richiamo al «presente numero», poiché è proprio il numero 2) a definire il reddito familiare ai fini del diritto all'Assegno di inclusione; analogamente, all'articolo 3, comma 1, il riferimento al «reddito familiare, come definito nel presente decreto» potrebbe risultare più preciso rinviando al suddetto numero 2). Nella stessa ottica, all'articolo 2, comma 10, sembra opportuno riferire l'interruzione della continuità della residenza non «ai soli fini del presente decreto», bensì a quelli del «presente articolo», che stabilisce, al comma 2, lettera a), i requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno per la fruizione dell'Assegno di inclusione;

l'articolo 4, comma 1, stabilisce che l'INPS verifichi il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'accesso all'Assegno di inclusione «sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione» da diversi altri enti; l'impiego del pronome dimostrativo "quelle" è ambiguo e potrebbe essere interpretato come riferito alle banche dati degli enti elencati, piuttosto che alle informazioni messe a disposizione dagli stessi; all'articolo 6, comma 9, primo periodo, è stabilita una decorrenza «dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione», che sembra indeterminata nonostante l'articolo 1 disponga espressamente che l'Assegno è istituito dal 1° gennaio 2024;

all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, si prevede che gli interventi e i servizi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017 siano potenziati «Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», ma il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che sia un decreto ministeriale a definire «una quota residua del predetto Fondo» destinata a tal fine, rendendo così ambigua la definizione delle risorse destinate alla misura, non essendo chiaro se il decreto debba definire la quota residua di cui al primo periodo del comma ovvero una parte della medesima quota. Poiché dalla formulazione del successivo comma 10, che demanda a un ulteriore decreto «i criteri di riparto della quota residua del Fondo», si deduce che ad essere destinata sia la quota residua nella sua interezza, la definizione della quota residua con il decreto indicato al comma 9, secondo periodo, appare superflua;

l'articolo 8, comma 7, dispone che siano riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato «Gli indebiti recuperati con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ...»; tuttavia, il citato comma 3 non prevede modalità di recupero di indebiti, bensì l'applicazione di sanzioni per l'illegittima fruizione delle prestazioni sociali agevolate, oltre alla

restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alle prestazioni sociali in questione. Appare, dunque, opportuno precisare che nel bilancio dello Stato confluiscono sia i vantaggi conseguiti, sia i proventi delle sanzioni irrogate;

l'articolo 10, commi 1 e 2, prevede incentivi per i datori di lavoro che assumano beneficiari dell'Assegno di inclusione; si ritiene che tali incentivi si riferiscano a ciascun lavoratore assunto dal medesimo datore di lavoro, ma tale previsione non è espressamente contenuta nel testo, che dovrebbe essere integrato in tal senso;

l'articolo 23 non esplicita l'ambito di intervento, se non in rubrica; infatti, il comma 1 consiste in una novella molto breve, mentre il comma 2 fa riferimento a «violazioni» e a «periodi di omissione» non meglio specificati;

l'articolo 27, comma 6, fa riferimento alle misure di cui ai commi «da 162 a 167» dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020; tuttavia il comma 162 stabilisce solo limitazioni all'applicazione di un'agevolazione istituita dal comma 161, cui si riferiscono anche i commi successivi;

all'articolo 28, la formulazione del comma 1 lascia indefinita nella sua prima parte l'identificazione degli enti nelle cui «diverse attività statutarie produttive e [...] iniziative imprenditoriali» dovrebbero essere coinvolti i giovani con disabilità a favore dei quali è istituito un apposito fondo, rinviando tale identificazione implicita alla seconda parte del periodo; all'articolo 29, la rubrica non rispecchia il contenuto della disposizione;

l'articolo 31, relativo all'attività liquidatoria dell'Alitalia, nel riprodurre disposizioni già recate da altri atti normativi, presenta una formulazione mancante dei riferimenti normativi esterni necessari. In particolare, al comma 2 ricorrono due riferimenti rispettivamente a «titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9» e a «gli effetti del comma 6 del presente articolo», articolo che tuttavia comporta solo due commi. Poiché al comma 1 dell'articolo si fa riferimento all'«esecuzione del programma», che sembrerebbe essere il programma della procedura di amministrazione straordinaria che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge n. 73 del 2021, doveva essere adeguato a una decisione della Commissione europea, si ritiene che i riferimenti di cui all'articolo 31, comma 2, debbano correttamente porsi al citato articolo 11-quater;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle seguenti disposizioni:

all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione» con le seguenti: «del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione»;

all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: «responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione» con le seguenti: «responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione»;

all'articolo 11, comma 4, sostituire le parole: «si intende riferita all'Assegno di inclusione» con le seguenti: «esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione»;

all'articolo 11, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto»;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

raccomanda il rispetto del canone di uniformità nella denominazione degli istituti giuridici e nell'utilizzo delle sigle, evitando l'utilizzo contestuale della sigla e dell'indicazione breve;

raccomanda, inoltre, maggior precisione nell'utilizzo dei riferimenti normativi interni per evitare dubbi interpretativi;

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle seguenti disposizioni:

all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «tramite quelle»;

all'articolo 6, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2024»;

all'articolo 6, comma 9, sopprimere il secondo periodo;

all'articolo 8, comma 7, sostituire le parole: «Gli indebiti recuperati con le modalità» con le seguenti: «Gli importi»;

all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore»;

all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore»;

all'articolo 23, comma 2, sostituire le parole: «Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023» con le seguenti: «Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023»; all'articolo 27, comma 6, sostituire le parole: «da 162 a 167» con le seguenti: «da 161 a 167»; all'articolo 28, comma 1, dopo le parole: «iniziative imprenditoriali» inserire le seguenti: «degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma»;

all'articolo 29, sostituire la rubrica con la seguente: «Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore»;

all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «L'esecuzione del programma» inserire le seguenti: «di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,»;

all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 9» inserire le seguenti: «dell'articolo 11-quater del citato decreto-legge n. 73 del 2021» e sostituire le parole: «comma 6 del presente articolo» con le seguenti: «comma 6 del medesimo articolo 11-quater».

33

Comitato per la legislazione

Roma, 7 giugno 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 7, del Regolamento sul disegno di legge "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure" (AS 571).

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica 2023-2025, reca la delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese, nonché misure volte all'immediato efficientamento dei profili regolatori della materia;

il disegno di legge si prefigge di accrescere l'efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione e rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale;

il provvedimento è corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR);

nella sezione "Consultazioni svolte nel corso dell'AIR", l'AIR trasmessa dal Governo dà conto dei lavori preparatori facendo presente che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in qualità di amministrazione proponente, ha elaborato il disegno di legge dopo aver consultato le altre Amministrazioni centrali interessate nell'ambito di riunioni tecniche; ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma, sono previsti confronti più estesi con il coinvolgimento della Conferenza unificata, delle rappresentanze associative e dei portatori di interessi;

al riguardo, sotto il profilo metodologico, nel ricordare che secondo l'articolo 16 del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, attraverso la procedura di consultazione l'Amministrazione competente all'iniziativa regolatoria si rivolge ai destinatari dell'intervento, richiama l'esigenza che le procedure di consultazione siano svolte secondo le disposizioni di cui al capo IV del predetto D.P.C.M. e in applicazione delle tecniche indicate nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018, recante approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169;

nel merito dell'analisi effettuata, osserva che l'AIR riporta dati relativi a numerosi indicatori che illustrano il contesto e i problemi del quadro normativo. Circa la valutazione *ex ante* dei plausibili effetti dell'intervento normativo, l'AIR formula considerazioni generali di ordine qualitativo e fa riferimento a studi accademici e rapporti istituzionali, il cui esame meriterebbe ulteriori approfondimenti;

l'articolo 2 del disegno di legge indica tra i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese: pluriennalità e certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione e loro adeguatezza rispetto agli obiettivi socio-economici, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni *ex ante* sulla base di analisi di contesto e indicatori di riferimento; misurabilità dell'impatto nell'ambito economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione *in itinere* ed *ex post*, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici raggiunti, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse. Al riguardo, evidenzia che il rafforzamento delle attività di valutazione può contribuire ad orientare meglio gli interventi di incentivazione; in tale ottica, ritiene che l'attività di valutazione *ex ante* e di monitoraggio e valutazione *in itinere* ed *ex post* del Legislatore delegato possa essere formulata in maniera più dettagliata;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

con riferimento agli *standard* redazionali delle deleghe legislative, come consolidati nella prassi, osserva che le disposizioni di delega sono contenute all'articolo 3, ove se ne indicano l'oggetto (comma 1), che è delineato in due distinte direttrici, l'una per la razionalizzazione e il riordino degli incentivi (comma 2, lettera *a*)) e l'altra per la sistematizzazione in un apposito codice (comma 2, lettera *b*)); sono, poi, definite le procedure di adozione e approvazione dei decreti legislativi (comma 3), con la previsione di eventuali decreti integrativi e correttivi (comma 4). La struttura e i contenuti dell'articolo risultano conformi alla prassi consolidata, pur riscontrandosi una pluralità di disposizioni concernenti la delega legislativa, dal momento che previsioni che anticipano la delega prevista all'articolo 3 sono contenute già negli articoli 1 e 2;

in particolare, il comma 2 dell'articolo 1 presenta un contenuto non essenziale, laddove richiama la delega legislativa come oggetto del disegno di legge. All'articolo 2 sono poi enucleati quelli che, «ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, costituiscono principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione» (comma 1, lettere da a) a e)); tale espressione risulta non del tutto efficace, sia per la duplice finalità che formalmente vi è sottesa, anche in questo caso per effetto della ripetizione delle finalità già enunciate all'articolo 1, sia per l'utilizzo dell'espressione «principi generali», che nel contesto di una disposizione di delega più correttamente dovrebbe essere «principi e criteri direttivi generali»; parimenti non essenziali risultano altresì le parole «e per la loro concreta attuazione»; inoltre, i principi e criteri direttivi di delega figurano agli articoli 4 e 6 (rispettivamente per le due distinte direttrici indicate all'articolo 3, comma 2) e sono accompagnati, all'articolo 5, da una disposizione sul coordinamento con gli incentivi regionali che, espressamente riferita al principio di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), avrebbe potuto essere collocata più funzionalmente nell'ambito di quest'ultimo articolo;

su questo aspetto, in fine, diversamente dalle formulazioni consolidate per le fattispecie di delega "plurima", nelle quali si indicano principi e criteri direttivi "generali", validi per tutti gli ambiti

delegati, insieme a quelli "specifici", validi per i particolari ambiti della delega, negli articoli 4 e 6 non sono richiamati i "principi generali" definiti all'articolo 2;

con riguardo ai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa alla redazione di un codice degli incentivi di cui all'articolo 6, la lettera d) del comma 1 fa riferimento all'implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, che permettano la piena conoscenza dell'offerta degli incentivi a supporto della pianificazione degli interventi. In proposito, l'espressione "soluzioni tecnologiche" è già sufficiente ad orientare il legislatore delegato e non è necessaria la specificazione ultronea "anche basate sull'intelligenza artificiale"; in assenza di una normativa di riferimento sul tema, tale inciso appare, infatti, suscettibile di ingenerare incertezze interpretative;

la stessa formulazione è utilizzata all'articolo 7, che reca disposizioni immediatamente efficaci in materia di digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi, disponendo che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* implementi il registro nazionale degli aiuti di Stato e la piattaforma telematica «*incentivi.gov.it*», allo scopo di offrire servizi di monitoraggio e valutazione volti a migliorare la qualità dell'intervento pubblico fin dalla fase della sua progettazione, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità di intervento. A tal proposito, oltre alle considerazioni già espresse sulla sufficienza del riferimento generale a soluzioni tecnologiche, osserva che l'individuazione degli ambiti e delle modalità dell'intervento pubblico è una scelta intrinsecamente politica, basata su valutazioni ad ampio spettro non suscettibili di essere orientate da sistemi di elaborazione automatica;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), appare opportuno correggere l'espressione "misure di incentivazione da ricondurre agli strumenti ai sensi del numero 1)", poiché nel principio di delega di cui al richiamato numero 1) non vi è indicazione degli "strumenti". Una formulazione più puntuale può essere attinta dall'articolo 6, comma 1, alinea, in coerenza con l'analoga espressione dell'articolo 3, comma 2, lettera a);

all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), l'espressione "motivi di esclusione generale" dovrebbe essere riformulata in "motivi generali di esclusione", mentre il participio "richiedenti" appare poco utile poiché riferito ad imprese che non potrebbero essere tali, in quanto escluse *a priori* dalla procedura in applicazione dei motivi generali appositamente definiti;

all'articolo 3, comma 2, all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 6) e all'articolo 7, comma 1, si rilevano imprecisioni dovute a refusi;

sotto il profilo dell'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

con il disegno di legge in esame il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni (articolo 3, comma 2, lettera a)), nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti all'articolo 4. Al riguardo, l'articolo 9, comma 1, del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (AC 1038), anch'esso di iniziativa governativa e attualmente all'esame della Commissione Finanze della Camera dei deputati, prevede, rispettivamente alle lettere d) ed e), i seguenti principi e criteri

direttivi: "rivedere e razionalizzare [...] gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi" e "rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato". La parziale sovrapposizione di oggetto tra le due deleghe rende necessario un coordinamento tra i due disegni di legge, prevedendo che la razionalizzazione della disciplina degli incentivi sia coerente con la programmata revisione del sistema di imposizione in materia di reddito d'impresa e con l'obiettivo di riconoscere alle imprese agevolazioni fiscali non soggette a previa autorizzazione da parte della Commissione europea;

con il disegno di legge il Governo è, altresì, delegato ad armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandole in un testo normativo principale, denominato "codice degli incentivi" (articolo 3, comma 2, lettera b)), nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti all'articolo 6. Potranno dunque essere raccolte e coordinate in un unico testo disposizioni attualmente contenute in varie fonti normative, contribuendo così al miglioramento della qualità della legislazione in termini di chiarezza e conoscibilità delle norme;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle seguenti disposizioni: all'articolo 2:

- al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «indicatori di riferimento» con le seguenti:
 «indicatori specifici per le diverse tipologie di incentivo»;
- al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «l'attività di monitoraggio garantisce l'effettiva comparazione nel tempo dei risultati, mentre la valutazione in itinere ed ex post consente di verificare gli effetti conseguiti rispetto a quelli attesi, dando conto di eventuali fenomeni distorsivi quali frodi ed abusi»;

invita il Governo, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma, a svolgere le procedure di consultazione secondo le disposizioni di cui al capo IV del D.P.C.M. n. 169 del 2017 e in applicazione delle tecniche indicate nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riquardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle seguenti disposizioni: all'articolo 2:

- sostituire la rubrica con la seguente: «Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega»;

- al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:»;

all'articolo 3:

- al comma 1, sostituire le parole: «un quadro organico» con le seguenti: «un sistema organico»;
- al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2, lettera b), è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato»;

all'articolo 4:

- al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:»;
- al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«d) nel disciplinare la programmazione di cui alla lettera c), al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, introduzione di disposizioni che favoriscano la compartecipazione finanziaria delle regioni nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, anche mediante la stipulazione di specifici accordi programmatici tra lo Stato e le regioni, individuando le condizioni e le soluzioni di raccordo tra la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, e quella statale, in funzione della complementarità dei sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 5;

all'articolo 6, comma 1, alinea, sostituire le parole: «operando nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi» con le seguenti: «attenendosi, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:»;

all'articolo 6, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «, anche basate sull'intelligenza artificiale,»;

all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: «, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità dell'intervento»;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle seguenti disposizioni:

all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «da ricondurre agli strumenti ai sensi del numero 1)» con le seguenti: «, da ricondurre ai modelli agevolativi selezionati ai sensi del numero 1)».

all'articolo 6, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti» con le seguenti: «inclusi i motivi generali di esclusione delle imprese»; all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 6), sostituire le parole: «strumenti digitali» con le seguenti: «di strumenti digitali»;

all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d)» con le seguenti: «principi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d)»;

sotto il profilo dell'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

invita la Commissione di merito ad assicurare il coordinamento tra i contenuti del disegno di legge in esame e l'articolo 9, comma 1, del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (AC 1038), anch'esso di iniziativa governativa e all'esame della Commissione Finanze della Camera dei deputati.

34

Comitato per la legislazione

Roma, 15 giugno 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (AS 747), approvato dalla Camera dei deputati.

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il Governo ha trasmesso il 29 maggio 2023 l'analisi tecnico-normativa e il 18 maggio l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nonché la dichiarazione di esclusione dall'AIR riferita agli articoli 1, commi 10 e 11, 6, comma 5, 7, 15, commi da 1 a 14, da 23 a 30 e 35, e 16 e la dichiarazione di esenzione dall'AIR per gli articoli 1, comma 1, 2, 4, 5, comma 21, 6, commi da 1 a 4, 8, 12, 13, 18, 21 e 24;

l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione riferite al testo originario del provvedimento andrebbero integrate con le valutazioni relative alle disposizioni approvate dalla Camera dei deputati;

nel ribadire l'importanza fondamentale della programmazione delle assunzioni e dei percorsi di carriera per il buon andamento della pubblica amministrazione, rileva che l'attuale patrimonio di risorse umane a disposizione della pubblica amministrazione è la risultante di molteplici fattori, come le politiche di *spending review*, in attuazione delle quali il blocco del *turn over* occupazionale è stato utilizzato per operare tagli della spesa pubblica immediatamente efficaci, e la sospensione delle attività concorsuali conseguente alle limitazioni imposte dalla pandemia da COVID-19. Per consentire la tempestiva implementazione dei progetti inseriti nel PNNR è, dunque, diventata indispensabile e urgente un'adeguata integrazione delle competenze professionali, amministrative e tecniche, del settore pubblico;

in tale contesto, il decreto-legge, anche grazie alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, offre un complesso di interventi, sia di sistema che puntuali, finalizzati al reperimento di personale qualificato, ai diversi livelli, per le esigenze professionali della pubblica amministrazione e funzionali alla implementazione di progetti del PNRR. Tali interventi si innestano nell'alveo delle politiche di riforma dei concorsi pubblici con le quali si è inteso velocizzare le procedure concorsuali, anche mediante tecnologie per la gestione automatizzata delle candidature e per la selezione dei candidati;

ai fini del monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione, l'articolo 2 del decretolegge istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di

monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel PIAO, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione; nell'ambito dell'Osservatorio potranno trovare opportuna sede di riflessione le pertinenti analisi e valutazioni, quali quelle sull'attrattività del pubblico impiego per le professionalità più qualificate, spesso richiamate dalla competitività dei percorsi di carriera e dalle dinamiche retributive del settore privato, e sull'attitudine delle nuove procedure di selezione ad individuare i candidati migliori, senza limitare il giudizio delle commissioni di concorso al mero riscontro di capacità di carattere nozionistico o tecnico, in luogo delle capacità di analisi e di interpretazione necessarie per i pubblici funzionari, in particolare se di qualifica apicale;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riquardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, le disposizioni del decreto-legge sono coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

con riguardo all'omogeneità di contenuto,

anche all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, appare complessivamente rispettata la finalità unitaria di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, nonché il potenziamento e la riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto ritiene che non vi sia nulla da osservare; sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

35

Comitato per la legislazione

Roma, 27 giugno 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 7, del Regolamento sul testo unico del disegno di legge recante disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane (AA.SS. 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490 e 556)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

il disegno di legge in esame, risultante dalla congiunzione dei disegni di legge nn. 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490 e 556 di iniziativa parlamentare, disciplina le funzioni fondamentali, gli organi di governo e il sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane e delega il Governo a determinare i relativi collegi plurinominali e a disciplinare le funzioni e il sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

con riferimento all'abrogazione della disciplina dell'elezione di secondo grado per gli organi provinciali e metropolitani, alla reintroduzione dell'elezione diretta a suffragio universale del presidente e dei consiglieri della provincia e alla previsione dell'elezione diretta a suffragio universale per il sindaco e i consiglieri metropolitani, l'intervento normativo rafforza i diritti elettorali dei cittadini al fine di conseguire una maggiore partecipazione alle consultazioni elettorali;

le misure in materia di elettorato attivo e passivo mirano a favorire una maggiore partecipazione, da cui potrebbero discendere un rafforzamento della responsabilità degli amministratori verso gli elettori e una maggiore legittimazione democratica dell'azione pubblica;

con riferimento alla delega per la disciplina delle funzioni e del sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane di cui all'articolo 12, è opportuno definire un sistema di monitoraggio della sua attuazione, prevedendo, decorso il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, la presentazione da parte del Governo di una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della delega, insieme a una valutazione dell'efficacia delle funzioni attribuite alle province e alle città metropolitane, nonché dell'adeguatezza del meccanismo di finanziamento delle stesse;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

all'articolo 2, comma 2, i periodi dal quinto all'ottavo disciplinano la sospensione dalla carica del consigliere provinciale che sia nominato assessore provinciale e la nomina del supplente; il nono periodo stabilisce che in caso di decadenza del consigliere provinciale si provveda alla sua surrogazione. Tali disposizioni, che presuppongono la definizione del procedimento elettorale, sarebbero più opportunamente collocate a chiusura dell'articolo 7, che reca la disciplina elettorale per il consiglio provinciale;

all'articolo 3, comma 2, i periodi dal quinto all'ottavo disciplinano la sospensione dalla carica del consigliere metropolitano che sia nominato assessore metropolitano e la nomina del supplente; il nono periodo stabilisce che in caso di decadenza del consigliere metropolitano si provveda alla sua surrogazione. Tali disposizioni, che presuppongono la definizione del procedimento elettorale, sarebbero più opportunamente collocate a chiusura dell'articolo 9, che reca la disciplina elettorale per il consiglio metropolitano;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 2, comma 2, nono periodo, riproduce la formulazione dell'articolo 45, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), che disciplina il caso di sospensione a seguito di condanne non definitive o di applicazione non definitiva di misure di prevenzione, cui può seguire la decadenza nel caso in cui queste diventino definitive. Nella formulazione del testo unificato, la sospensione per nomina ad assessore non comporta una successiva decadenza, per cui sarebbe opportuno esplicitare le cause di decadenza e la procedura per la surrogazione;

l'articolo 2, comma 6, secondo periodo, fa riferimento esplicito alla decadenza del presidente della provincia, nel cui caso si prevede l'applicazione delle disposizioni del TUEL, mentre il primo periodo, più genericamente fa salve «le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione vigente». Laddove la disposizione intenda disciplinare la decadenza dei consiglieri provinciali, appare necessario un coordinamento con l'ultimo periodo del comma 2; inoltre, la disposizione risulta in contrasto con l'articolo 3, comma 9, relativo alla città metropolitana, che invece fa esplicitamente riferimento, in entrambi i periodi, al solo sindaco metropolitano e non ai consiglieri. Poiché le due disposizioni sono chiaramente correlate, andrebbero rese più omogenee, applicandole entrambe ai soli presidenti di provincia e sindaci metropolitani oppure estendendole entrambe, esplicitamente, anche ai relativi consiglieri;

in base all'articolo 2, comma 7, la mozione di sfiducia deve essere «sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati». L'espressione riproduce l'articolo 52, comma 2, del TUEL, che a sua volta ricalcava la formulazione dell'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il quale, tuttavia, nella sua versione originaria, faceva riferimento alla «maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia»; venendo meno tale specificazione, la parola "assegnati" diventa di difficile interpretazione. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo all'articolo 3, comma 10;

l'articolo 3, comma 9, primo periodo, fa salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione vigente per il presidente della provincia, duplicando la disposizione già contenuta all'articolo 2, comma 6, primo periodo. La disposizione prevede l'applicazione della disciplina delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità esclusivamente al sindaco metropolitano, senza fare riferimento ai consiglieri metropolitani, diversamente da quanto accade al comma 6 dell'articolo 2, di analogo tenore, che non si limita

al presidente della provincia e dunque sembrerebbe implicitamente applicarsi anche ai consiglieri provinciali. Se l'intendimento è di applicare la disciplina delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità anche ai consiglieri metropolitani, occorre riformulare in tal senso l'articolo 3, comma 9, prevedendo correlativamente, all'articolo 2, comma 6, un'estensione esplicita della disciplina ai consiglieri provinciali;

l'articolo 6, comma 8, secondo periodo, stabilisce che «Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio ha facoltà, entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno, di dichiarare il collegamento con gruppi di candidati ulteriori a quelli dichiarati al primo turno». Tale previsione, non contemplando il caso disciplinato dal comma 7 (impedimento e sostituzione di uno dei candidati ammessi al ballottaggio), che può sopravvenire dopo la scadenza del termine, impedirebbe al candidato subentrante di accedere agli apparentamenti; per evitare questo problema, si può fissare il termine rispetto al turno di ballottaggio anziché rispetto al primo turno. Analoga considerazione può essere formulata con riguardo all'articolo 8, comma 8;

l'articolo 7, comma 2, dispone l'osservanza, «in quanto compatibile con la presente legge», tra gli altri, del secondo comma dell'articolo 14 della legge n. 122 del 1951, che stabilisce che «Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia». Tale previsione risulta in contrasto con il comma 3 del medesimo articolo, secondo il quale «I gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi» e il riferimento normativo dovrebbe essere più correttamente rivolto al comma 1. Analoga considerazione può essere formulata con riguardo all'articolo 9, comma 2;

l'articolo 7, comma 9, richiama le disposizioni di cui al comma 10; è però il comma 11 a stabilire l'assegnazione di un eventuale premio di maggioranza ai gruppi collegati al presidente eletto e a determinare quindi un'applicazione differenziata della procedura di assegnazione dei seggi, ai sensi del combinato disposto dei commi 12 e 9. Analoga considerazione può essere formulata con riguardo all'articolo 9, comma 9;

l'articolo 11 prevede una disciplina transitoria per il caso in cui le prime elezioni svolte ai sensi della nuova normativa «abbiano luogo prima della emanazione del decreto legislativo» adottato in attuazione della delega per la determinazione dei collegi uninominali di cui all'articolo 10 del testo unificato; tuttavia, è sempre necessario individuare una data certa per l'applicazione delle norme, preferendo la data di entrata in vigore degli atti, anziché date quali quella di emanazione, più difficilmente conoscibili;

l'articolo 12, comma 3, secondo periodo, prevede, per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, la previa «intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; tuttavia, l'articolo 3 disciplina l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, mentre per la Conferenza unificata il riferimento va fatto all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. Analoga considerazione può essere formulata con riguardo all'articolo 13, comma 1;

l'articolo 12, comma 4, secondo periodo, dispone che: «Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi». Tale previsione non ricorre mai nell'ordinamento vigente, mentre è comune nelle disposizioni di delegazione legislativa la previsione di segno contrario, secondo cui «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i

testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera»;

l'articolo 14 reca abrogazioni di specifici commi dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, seguiti dalla cosiddetta formula abrogativa esplicita innominata «nonché [sono abrogate] le disposizioni incompatibili con la presente legge». Tale formulazione è ripetitiva del principio generale di abrogazione implicita *ex* articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile e rischia di generare equivoci;

l'articolo 15, comma 2, reca una formulazione imprecisa, che contrasta implicitamente con l'abrogazione disposta dall'articolo 14;

il titolo del disegno di legge nel testo unificato fa riferimento a «altre disposizioni relative agli Enti Locali»; tuttavia tali disposizioni non si rinvengono all'interno del testo; inoltre, il titolo non reca alcun riferimento alle deleghe legislative contenute negli articoli 10 e 12, sebbene la prassi ne preveda l'indicazione anche quando le deleghe costituiscono una parte importante, ancorché non prevalente, del disegno di legge;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita la Commissione di merito a valutare la modifica della seguente disposizione:

all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Decorso il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della delega, insieme a una valutazione dell'efficacia delle funzioni attribuite alle province e alle città metropolitane, nonché dell'adeguatezza del meccanismo di finanziamento delle stesse»;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita la Commissione di merito a valutare la modifica delle seguenti disposizioni: all'articolo 2, comma 2, sopprimere i periodi dal quinto al nono.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis. Il consigliere provinciale nominato assessore provinciale è sospeso dalla carica di consigliere provinciale per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio provinciale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore provinciale, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al presidente della provincia con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione»;

all'articolo 3, comma 2, sopprimere i periodi dal quinto al nono.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis. Il consigliere metropolitano nominato assessore metropolitano è sospeso dalla carica di consigliere metropolitano per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio metropolitano, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore metropolitano, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al sindaco metropolitano con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione»;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, invita la Commissione di merito a valutare la modifica delle seguenti disposizioni: all'articolo 2, comma 7, sopprimere la parola: «assegnati»; all'articolo 3:

- al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i presidenti della provincia dalla legislazione vigente trovano applicazione anche nei confronti del sindaco metropolitano eletto ai sensi della presente legge»;
- al comma 10, sopprimere la parola: «assegnati»;

all'articolo 6, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno» con le seguenti: «entro la domenica precedente al turno di ballottaggio»;

all'articolo 7:

- al comma 2, sostituire le parole: «14, commi secondo» con le seguenti: «14, commi primo»;
- al comma 9, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 10» con le sequenti: «Fermo restando quanto disposto dal comma 11»;

all'articolo 8, comma 8, sostituire le parole: «entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno» con le seguenti: «entro la domenica precedente al turno di ballottaggio»; all'articolo 9:

- al comma 2, sostituire le parole: «14, commi secondo» con le sequenti: «14, commi primo»;
- al comma 9, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 10» con le seguenti: «Fermo restando quanto disposto dal comma 11»;

all'articolo 11, sostituire le parole: «prima della emanazione del decreto legislativo di cui al precedente articolo 10» con le seguenti: «prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10»;

all'articolo 12, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

all'articolo 12, comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera»;

all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

all'articolo 14, sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni incompatibili con la presente legge»;

all'articolo 15, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, continua ad applicarsi fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge»;

sostituire il titolo con il seguente: «Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane e deleghe al Governo per la determinazione dei relativi collegi elettorali nonché in materia di funzioni e sistema di finanziamento dei medesimi enti»;

invita, inoltre, la Commissione di merito:

- a esplicitare, in relazione all'articolo 2, comma 2, nono periodo, gli eventi che determinano la decadenza e la procedura per la surrogazione;
- a prevedere una disciplina chiara e uniforme in materia di decadenza di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, e all'articolo 3, comma 9, applicando entrambe le disposizioni ai soli presidenti di provincia e sindaci metropolitani o estendendole entrambe anche ai relativi consiglieri;
- a prevedere una disciplina chiara e uniforme in materia di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 3, comma 9, applicando entrambe le disposizioni ai soli presidenti di provincia e sindaci metropolitani o estendendole entrambe anche ai relativi consiglieri.

Comitato per la legislazione

36

Roma, 27 giugno 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (AS 755).

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;

alla data del 1° giugno, le procedure di infrazione a carico dell'Italia si attestano a 82, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 20 per mancato recepimento di direttive. Sotto il profilo della gravità, 69 infrazioni sono allo stadio di precontenzioso (art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – "TFUE"), mentre sono 13 i casi per i quali la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato la sussistenza di un inadempimento dell'Italia agli obblighi sanciti dall'ordinamento europeo (art. 260 TFUE);

le disposizioni contenute nel decreto-legge mirano ad agevolare l'archiviazione di otto procedure d'infrazione, di otto casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato, nonché ad adeguare l'ordinamento nazionale a vari atti normativi dell'Unione europea. Tra le infrazioni che il provvedimento intende sanare spiccano una messa in mora *ex* articolo 260 del TFUE e due casi di sentenze *ex* articolo 258 del TFUE;

secondo la Relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea riferita al primo semestre 2022, presentata alle Camere il 15 marzo 2023 dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Doc. LXXIII, n. 1), con riferimento alle sei procedure d'infrazione per le quali l'Italia è stata condannata al pagamento di sanzioni pecuniarie, sono stati corrisposti al bilancio dell'Unione 877.981.586,26 euro;

nella Relazione gli importi corrisposti dall'Italia a titolo di sanzioni pecuniarie per violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea sono quantificati al 31 dicembre 2021. Non essendo stata ancora archiviata nessuna delle infrazioni allo stadio di sentenza *ex* articolo 260 del TFUE, le somme versate dall'Italia a titolo di sanzione risultano, per il protrarsi delle penalità di mora conteggiate su base semestrale, maggiori rispetto a quelle indicate nella sopra citata Relazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riquardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono individuate dal preambolo nell'esigenza di ridurre il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili, anche per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE, e nell'esigenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del TFUE, attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di ampio spettro e di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

le rubriche di ciascun articolo fanno riferimento rispettivamente alla procedura di infrazione o di pre-infrazione in relazione alla quale si interviene legislativamente, senza utilizzare una struttura uniforme. Ad esempio, nelle rubriche degli articoli 1, 5, 22 e 25, relative a casi EU Pilot, sono utilizzate ben tre strutture diverse (anno/numero/SIGLA, (anno) numero-sigla e numero/anno/SIGLA), mentre nelle rubriche dei numerosi articoli relativi a procedure di infrazione, queste sono talora precedute da «n.» e talora prive di tale indicazione;

l'utilizzo della tecnica della novellazione appare talvolta impreciso, sia relativamente all'individuazione precisa degli inserimenti sia per l'indicazione eccessivamente stringata delle parti di testo da sostituire;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), produce il seguente testo: «nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa o verso la quale è stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, secondo quanto previsto dalla Sezione III,», ma la sezione III è relativa solo alla liquidazione coatta amministrativa, mentre l'articolo 96-bis.2 si trova nella sezione V; la novella quindi interrompe un'espressione del testo originario («banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla Sezione III,») che andrebbe mantenuta unitaria;

all'articolo 4, la procedura di infrazione citata in rubrica risulta essere stata archiviata dalla Commissione europea il 15 febbraio. Inoltre, la rubrica indica una materia («sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale») più ampia rispetto al contenuto dell'articolo, relativo al solo diritto a comunicare con terzi, non correlata al titolo della direttiva («relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto

di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari»); all'articolo 5, comma 1, la novella spezza l'espressione «pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti» che, in numerose occorrenze, è trattata nell'ordinamento come un concetto unitario, per cui si ritiene più opportuno inserire il riferimento alla pensione anticipata come un istituto a sé stante;

l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, prevede l'applicazione delle «disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115», che dettavano la procedura da seguire in caso di scostamenti della spesa rispetto alle previsioni finanziarie, facendo tuttavia riferimento al testo della legge di contabilità pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) nella versione previgente alle modifiche apportate dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, che è intervenuta proprio, tra le altre cose, sulla procedura relativa agli scostamenti. Le citate disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115, risultano quindi in contrasto con la disciplina vigente, incluso il riferimento all'abrogato articolo 11 della citata legge n. 196 del 2009; all'articolo 5 appare, pertanto, opportuno sostituire il secondo periodo del comma 2 con un riferimento diretto alla vigente disciplina recata dall'articolo 17 della citata legge n. 196 del 2009;

all'articolo 8, comma 1, ricorre l'espressione «concentrazione del [di] radon *indoor*» e in rubrica «riduzione del radon *indoor*», utilizzando una parola inglese che può essere agevolmente sostituita riprendendo la terminologia utilizzata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, cui si riferisce la procedura di infrazione, che parla sempre di «radon in ambienti chiusi»;

all'articolo 10, comma 5, il riferimento all'allegato X del decreto legislativo n. 152 del 2006 è incompleto, poiché il suddetto decreto legislativo reca due allegati X, uno alla parte seconda e uno alla parte quinta. Ritiene che il riferimento da integrare debba essere rivolto a quest'ultimo; sempre all'articolo 10, comma 5, si prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di incentivare l'impiego del materiale vegetale naturale «per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti». Oltre a trattarsi di una esemplificazione, che andrebbe sempre evitata in quanto fonte di ambiguità interpretativa, l'espressione «produzione di [...] prodotti» può essere perfezionata;

l'articolo 11, commi 1 e 2, stabilisce l'applicazione rispettivamente al personale docente e al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM di disposizioni introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge, fatta eccezione per la specifica previsione relativa alla decorrenza dell'immissione in ruolo. Tale specifica disapplicazione è tuttavia formulata in

maniera impropria con la seguente espressione: «ad eccezione delle parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024" », rendendo difficoltosa l'interpretazione della norma;

l'articolo 11, comma 3, prevede che le disposizioni dell'articolo operino, per un aspetto, «a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni». Poiché non vi sono previsioni di un'entrata in vigore differita o anticipata rispetto a quella del decreto-legge, sarebbe opportuno fare riferimento a quest'ultima;

all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), capoverso 1, non appare corretto il riferimento al «riconoscimento di cui al presente capo». Nello specifico, si novella l'articolo 489 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, che è collocato nella sezione IV, «Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera», del capo III, «Diritti e doveri», del titolo I della parte III del

detto testo unico; il riferimento dovrebbe quindi essere più correttamente rivolto alla «presente sezione». Si ritiene inoltre opportuno specificare i contenuti del generico riconoscimento citato nella novella, traendoli dalla rubrica della sezione;

l'articolo 14, comma 2, prevede che le disposizioni dell'articolo operino, per un aspetto, «a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni». Poiché non vi sono previsioni di un'entrata in vigore differita o anticipata rispetto a quella del decreto-legge, sarebbe opportuno fare riferimento a quest'ultima;

l'articolo 23, comma 1, reca una lunga serie di novelle al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221. In termini generali, rileva un utilizzo non sempre preciso della tecnica della novellazione, che oscilla tra indicazioni eccessivamente generiche (come alla lettera a), il cui alinea fa riferimento agli articoli da 1 a 24, mentre le modifiche sono da apportare soltanto, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 per i numeri 1) e 2) e agli articoli 2 e 19 per il numero 3)) e interventi talmente puntuali da risultare di scarsa leggibilità (come al numero 3) della lettera a), alla lettera a) della lettera a), dove ci si limita a sostituire un «numero» quando ciò che realmente si sostituisce è il riferimento a una partizione di una direttiva europea, allegato o articolo rispettivamente). Riscontra, poi, anche alcune inesattezze rispetto alle quali ritiene opportuno un intervento puntuale;

innanzitutto, la novella recata dal numero 1) della lettera r) introduce l'importatore in un elenco che includeva, nel testo previgente, l'esportatore, l'intermediario e il fornitore di assistenza tecnica; tuttavia la lettera n) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 221 del 2017, come sostituita dal numero 3) della lettera b) del comma qui esaminato, introduce la definizione di «operatore» ricomprendente appunto le quattro figure (esportatore, importatore, intermediario e prestatore di assistenza tecnica) sopra elencate; d'altronde in altre novelle la soluzione adottata è stata proprio quella di sostituire l'elencazione con il semplice riferimento all'operatore (si veda ad esempio il numero 2) della lettera i));

alla lettera aa) sono abrogati cinque commi di altrettanti articoli (articoli 10, 11, 12, 19 e 20), tutti puntualmente novellati per altro verso, rispettivamente, alle lettere i), l), m), t) e u). Tale procedura appare imprecisa e disorganica;

la lettera bb) novella le premesse del decreto legislativo, inserendo nell'elenco dei «Visto» quelli relativi ai due regolamenti (UE) 2021/821 e 2019/125, alla cui entrata in vigore, successiva all'emanazione del decreto n. 221 del 2017, è dovuto l'intervento normativo del decreto-legge. Tale intervento si presenta come del tutto irrituale, in quanto interviene su una parte del decreto legislativo, le premesse, che non ha alcun carattere normativo ma solo procedurale, e che quindi non potrebbe essere modificato con un atto normativo successivo alla sua emanazione. La lettera bb) dovrebbe quindi essere soppressa. Ove tuttavia si ritenesse necessario dare comunque evidenza al fatto che l'intervento normativo recepisce quanto previsto dai due citati regolamenti, tale obiettivo potrebbe essere conseguito con l'introduzione di un apposito riferimento nell'alinea del comma 1;

con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente,

il preambolo del decreto-legge richiama l'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che prevede l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte

di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data presunta di entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento. Al riguardo, in base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012 gli strumenti per l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione sono, di norma, la legge europea e la legge di delegazione europea; in caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, il Governo può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

raccomanda il rispetto del criterio di uniformità nella redazione delle rubriche degli articoli;

raccomanda maggior rigore nell'utilizzo della tecnica della novellazione, che richiede l'individuazione precisa degli inserimenti e un'indicazione puntuale delle parti di testo da sostituire;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare la modifica delle seguenti disposizioni: all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «banca in liquidazione coatta amministrativa» con le seguenti: «previsto dalla Sezione III» e le parole: «o verso la quale» con le seguenti: «, o della banca per la quale»; all'articolo 5:

- al comma 1, sostituire le parole: «dopo la parola: "vecchiaia," è inserita la seguente:
 "anticipata," » con le seguenti: «dopo la parola: "superstiti" sono inserite le seguenti: "o alla
 pensione anticipata" »;
- al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

all'articolo 8, al comma 1 e alla rubrica, sostituire la parola: «indoor», ovunque ricorre, con le seguenti: «in ambienti chiusi»; all'articolo 10:

- al comma 5, dopo le parole: «dell'allegato X» inserire le seguenti: «alla parte quinta»;

- *al comma 5, sostituire le parole:* «e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti» *con le seguenti:* «, per la produzione di materiali, per la realizzazione di altri prodotti e per altre finalità»;

all'articolo 11:

- ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «ad eccezione delle parole: "a far data dall'anno scolastico 2023-2024" » con le seguenti: «ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024»;
- all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

all'articolo 14:

- al comma 1, lettera b), capoverso 1, sostituire le parole: «riconoscimento di cui al presente capo» con le seguenti: «riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione»;
- al comma 2, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

all'articolo 23:

- al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione),»;
- al comma 1, lettera r), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 1, le parole: "dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "dell'operatore"»;
- al comma 1, sopprimere la lettera aa).

Conseguentemente, al medesimo comma: alla lettera i) aggiungere, in fine, il seguente numero: «4-bis) il comma 8 è abrogato»;

-

alla lettera \(\) aggiungere, in fine, il seguente numero:

«3-bis) il comma 8 è abrogato»;

alla lettera m), sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «al comma 1» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il comma 6 è abrogato»;

alla lettera t), dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5-bis) il comma 3 è abrogato»;

alla lettera u) aggiungere, in fine, il seguente numero:

«3-bis) il comma 4 è abrogato»;

con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente,

raccomanda il rafforzamento della programmazione legislativa rispetto all'esigenza di conformare l'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione europea, così da limitare il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza.

37

Comitato per la legislazione

Roma, 27 giugno 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale (AS 774), approvato dalla Camera dei deputati.

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN), l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e l'esenzione dall'AIR relativa all'articolo 5 sono state trasmesse dal Governo in data 1° giugno 2023. L'esenzione dall'AIR relativa all'articolo 3, comma 5, del medesimo disegno di legge è stata trasmessa dal Governo in data 5 giugno 2023;

l'ATN e l'AIR riferite agli articoli 1, 7, 9, 10 e 12 del testo originario del decreto-legge non sono state presentate;

l'ATN e l'AIR andrebbero inoltre integrate con le valutazioni relative alle disposizioni approvate dalla Camera dei deputati;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

le disposizioni del decreto-legge, anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati che introducono ambiti normativi di carattere sostanziale, come nel caso della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato recata dall'articolo 4-quater, risultano coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

con riguardo all'omogeneità di contenuto,

anche all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, appare complessivamente rispettata la finalità unitaria di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, nonché il potenziamento e la riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente,

la finalità relativa alla proroga di termini legislativi non è limitata ai settori specificati in preambolo coinvolgendo anche lo sport (articolo 5), le infrastrutture e trasporti (articolo 6), i termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia (articolo 7), termini relativi al giorno del ricordo in memoria delle Foibe (articolo 9), le minoranze linguistiche (articolo 10) e il regime di impugnazione dei provvedimenti adottati dalla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato (articolo 12), nonché agli ambiti introdotti con le disposizioni approvate dalla Camera dei deputati;


-

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

l'integrazione del titolo del capo III con il riferimento agli enti territoriali e all'attuazione del PNRR, a seguito dell'inserimento degli articoli 12-bis e 12-ter, richiederebbe analoga integrazione del titolo del decreto-legge;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto ritiene che non vi sia nulla da osservare; sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.



Servizio per la qualità degli atti normativi

Segreteria del Comitato per la legislazione

Cons. Lorella Di Giambattista

tel. 06 6706 3437 email quan@senato.it

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari.

Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.